BIBLIOTECA
DI SCIENZE ECONOMICHE

N. 10-11

ENRICO MARCHETTI

I rapporti fra capitale e lavoro nella ricostruzione della vita economica nazionale

MILANO - FRATELLI TREVES, EDITORI

FACOLTÀ DI ECONOMIA

BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DI TORINO
FP
48
FACOLTÀ DI ECONOMIA

G Prado

20. VIII. '20

I RAPPORTI FRA CAPITALE E LAVORO NELLA RICOSTRUZIONE DELLA VITA ECONOMICA NAZIONALE

BIBLIOTECA DI SCIENZE ECONOMICHE

ENRICO MARCHETTI

I rapporti fra capitale e lavoro nella ricostruzione della vita economica nazionale

MILANO
FRATELLI TREVES, EDITORI
1920.

PROPRIETÀ LETTERARIA.

I diritti di riproduzione e di traduzione sono riservati per tutti i paesi, compresi la Svezia, la Norvegia e l'Olanda.

Tip. Fratelli Treves.

ALLA

CARA ED INCANCELLABILE MEMORIA

DI

MIO PADRE

EDUCATORE DELL'ANIMO E MAESTRO DELL'INTELLETTO

DEDICO

QUESTE PAGINE

NEI GIORNI DEL TRAGICO DOLORE

Carrara, 14 maggio 1920.

La natura del rapporto fra capitale e lavoro e l'opportunità di considerare isolatamente i due fattori della produzione.

INTRODUZIONE.

Il problema del rapporto fra capitale e lavoro, perchè possa essere suscettibile di rimedi o di una risoluzione, deve essere inteso nel senso lato di rapporto tra classi capitalistiche e lavoratrici. Così inteso, non si tratta di una questione economica, nel significato proprio della parola, ma di una questione economica, sociale e psicologica insieme.

Tra i fattori sociali, quello che maggiormente interessa è il fenomeno della solidarietà. Solidarietà intesa non nel senso morale e sociologico di dottrina svoltasi in opposizione al liberalismo individuale e generatrice di programmi politici ed economici, ma nel senso comune di organizzazione sorta nel seno di un aggruppamento sociale, composta

di elementi economicamente affini tra loro e fondata sull'idea di un dovere.

I fattori psicologici sono un derivato della cultura che l'operaio si foggia e della diffidenza che egli possiede contro i padroni, i capitalisti ed in genere contro tutti quelli che hanno una posizione sociale più elevata.

Stabilito quindi che il rapporto fra capitale e lavoro non è solo un rapporto d'ordine economico, ma anche d'ordine sociale e psicologico, esso non è passibile di una risoluzione che insieme coordini ed armonizzi questi due fattori della produzione verso un fine unico che è quello dell'interesse nazionale e della pace sociale Una tale risoluzione appartiene solo al campo delle teorie, sistemi collettivisti e socialisti, delle quali solo il fenomeno della cooperazione è nel dominio dei fatti e delle istituzioni. Il fenomeno della cooperazione è però in gran parte escluso, giacchè nello studio dei rapporti fra capitale e lavoro non si tratta di ridurre ogni impresa alla forma di Società cooperativa, ma per lo stesso fine pratico cui deve essere indirizzato il presente lavoro e per il concetto di attualità che lo informa, si tratta di lasciare invariate le premesse essenziali dell'attuale organismo produttivo.

Visto come al nostro problema una riso-

luzione, nel significato da noi dato a questa parola, è impossibile poterla rintracciare e formulare, vediamo se vi sono dei rimedi. Per « rimedi » intendiamo tutti quei provvedimenti che, emanazione dello Stato, dei privati e Società capitalistiche o della coscienza e organizzazioni operaie, si svolgono nel campo economico-sociale ed hanno per fine di diminuire le cause di conflitto fra il capitale ed il lavoro col vantaggio economico di entrambi. Il fatto stesso di aver più sopra accennato che il rapporto fra capitale e lavoro è un rapporto d'ordine economico, sociale e psicologico, ci avverte che vi sono tre categorie di rimedi: quelli che provengono dai capitalisti, quelli che provengono dagli operai, e quelli che provengono dallo Stato.

Tale considerazione ci spiega la partizione del presente lavoro. Senza un miglioramento di ciascuna delle due classi e senza un perfezionamento, nei mezzi e nei fini, dello Stato, non può prepararsi il terreno adatto ad uno spirito che tenda a conciliare il capitale col lavoro e a promuovere una distribuzione che sia non solo più equa, ma anche economicamente più vantaggiosa. Per questi motivi — che noi riteniamo essenziali — abbiamo dato un largo svolgimento alle condizioni attuali e future del capitale e del lavoro italiano

considerati isolatamente, passando in seguito all'analisi dei rapporti fra loro esistenti ed al loro possibile e giusto avvenire.

Se tale è la natura del rapporto fra capitale e lavoro e la partizione della presente indagine, lo scopo è di condurre la nostra analisi per quel periodo di tempo *post-bellico* che, oltrepassata l'attuale fase di transizione, troverà il nostro Paese nella ricostruzione delle sue attività economiche e industriali per un assetto definitivo di pace.

AVVERTENZA — *Alcuni dei concetti svolti nel presente lavoro, sono stati già dall'Autore trattati, in italiano ed in francese, su periodici.*

PARTE PRIMA

CAPITALE E LAVORO CONSIDERATI ISOLATAMENTE

Capitolo I.

Il Capitale.

§ 1 — L'importanza del concentramento capitalistico industriale considerato nei suoi vari aspetti.

§ 2 — Norma di concentramento industriale e l'utilità dei sindacati nazionali.

§ 3 — Rapido cenno sul concentramento industriale in quegli Stati ex-belligeranti in cui tale fenomeno si è fatto maggiormente sentire.

§ 4 — Cause che hanno determinato l'accentramento capitalistico industriale in Italia.

§ 5 — Stato attuale delle industrie italiane.

§ 6 — Il periodo di transizione.

§ 7 — L'industria italiana nel dopo-guerra: Produzione.

§ 8 — L'industria italiana nel dopo-guerra: Esportazione.

§ 9 — L'industria italiana nel dopo-guerra: Organizzazione.

§ 10 — Vecchi e nuovi rapporti fra industria e credito.
§ 11 — Le condizioni attuali dell'agricoltura italiana.
§ 12 — Le future condizioni dell'agricoltura italiana.

§ 1.

La guerra ha prodotto nel campo economico ed industriale delle modificazioni ed alterazioni che, così come oggi si presentano, hanno tutte le caratteristiche di oltrepassare il periodo di tempo di guerra e di transizione. Appartengono a questa categoria l'aumento di capitali investiti nelle industrie in genere ed in ispecie in quelle meccaniche, metallurgiche e siderurgiche e l'ingrandimento di esse dovuto, oltre che ad uno sviluppo vero e proprio, al particolare fenomeno di concentramento capitalistico ed assorbimento industriale.

Notiamo subito che l'ingrandimento e l'accentramento capitalistico industriale — già largamente iniziatosi prima della guerra — si sono verificati in tutti gli Stati, ex-belligeranti e neutri, ma con intensità differente che aveva assunto, per quanto riguarda il concentramento, il suo massimo grado in Germania, paese classico dei « *trusts* », « *pouls* » e cartelli.

L'importanza di tale fenomeno è rilevante in quanto non solo è venuto a modificare idee ed attuare istituti economici in un periodo di tempo in cui lo stato di guerra poteva servire di giusta giustificazione, ma perchè ha preparato l'industria a sostenere, con un diverso regime ingigantito, lotte economiche di concorrenza, mostrandole, nello stesso tempo, un più vasto orizzonte ed una più proficua sicurezza.

E questo differente sistema di produzione (ed in generale le condizioni tutte dell'industria italiana) è di particolare interesse al nostro esame: 1° perchè l'andamento dell'industria è una premessa necessaria per le condizioni economiche del Paese e quindi anche della classe lavoratrice; 2° perchè ogni modificazione nel sistema capitalistico-industriale importa una modificazione dei suoi rapporti con la classe lavoratrice.

§ 2.

Le forme di concentramento industriale possono essere varie e dal semplice accordo giungere alla più completa fusione od assorbimento. Tuttavia tre sono le principali figure

di concentramento industriale: 1° quella di un Consorzio che agisca come organo atto ad esercitare un controllo permanente sulle singole industrie, a fare la ripartizione delle commissioni, a fissare i prezzi, ecc. – 2° quella di una convenzione che dia al Consorzio il carattere di permanenza e contrattuale lasciando alle singole industrie una certa autonomia e libertà. – 3° quella, infine, dei *trusts* che sono caratterizzati dalla fusione di imprese affini in una sola che assorbe le altre. Gli accordi inoltre possono avere funzioni limitate sia nel tempo che nello spazio. Possono, cioè, più Società stabilire un accordo per la vendita dei loro prodotti su un dato mercato e in un dato momento e casi tipici di tali istituti si avevano nel Belgio; oppure vengono conclusi per determinate operazioni e per garantirsi contro speciali pericoli.

Durante la guerra tale attività ha condotto, più che mai, a dei Sindacati nazionali: ne abbiamo un esempio nell'accordo bancario inglese e nei vari *trusts* tedeschi che tendono a monopolizzare tutto un ramo del commercio e dell'industria del paese. A proposito di queste coalizioni industriali, molto si è parlato in ogni tempo e non vogliamo tornare sopra una « *vexata quaestio* » inadatta ed eccessiva per il momento. Tuttavia, per il

nuovo carattere di nazionalizzazione, sarà utile occupare poche righe.

Il problema infatti si agitava prima sotto altri termini. Tanto nel campo scientifico quanto in quello degli interessi personali, il problema era discusso e condotto a conclusioni diverse fra coloro che avevano di mira la difesa dell'industriale e coloro che parteggiavano per il consumatore e la questione si riallacciava intimamente ai due programmi di politica economica protezionista e liberista. Oggi invece ci troviamo di fronte a degli Stati che, per esigenze di guerra, posseggono un'industria sviluppata e la preoccupazione degli industriali stessi, come di tutto il Paese, è di poter conservare l'efficenza di tale industria, adattandola tecnicamente ed economicamente ai bisogni di pace.

In Italia si è parzialmente risolto il problema tecnico-industriale; si può dire altrettanto di quello economico? Fino ad oggi dare una risposta è cosa difficile: tutte le industrie hanno guadagnato, ma esse non hanno subìto nessuna lotta di concorrenza, la funzione economica era quasi ridotta a zero perchè principale acquirente era lo Stato ed egli si preoccupava più del bisogno di determinati prodotti, che non del loro costo. Certo si è che una risoluzione del pro-

blema tecnico coinvolge con sè una parziale risoluzione del problema economico. I forni elettrici che sono stati installati in vari stabilimenti metallurgici italiani per la fusione dei metalli e per la fabbricazione degli acciai speciali ed i nuovi sistemi elettro-siderurgici stabiliti insieme con grandi opere fisse che diminuiscono le spese di esercizio e mettono in valore miniere di ferro dove il minerale (ematite) ha il 75 % di metallo, fanno sì che, quando le industrie riprenderanno la loro attività normale, si troveranno ad avere impianti che prima non possedevano e per di più di averli in gran parte già ammortizzati.

Ma il vero problema economico (quello del minimo costo, quello dei mercati esteri, ecc.) non è stato ancora risolto. Ora, una unione tra i vari industriali — produttori di un determinato genere — può in gran parte giungere ad una simile realizzazione eliminando quei produttori e sistemi di produzione passivi ed errati, compiendo un lavoro in serie, ecc. In questo modo non troveranno neppure conveniente esercitare una pressione politica atta a far stabilire gravi dazi di importazione, ma anzi avranno tutti gli interessi a stabilire speciali accordi con le altre nazioni, oggi alleate, per lo scambio di materie prime e di particolari prodotti manufatti.

Poco prima della rivoluzione, un movimento tedesco — capitanato dalla « Central Verband » — voleva che i segreti di fabbricazione e i brevetti diventassero dominio di tutte le Ditte. Ma, evidentemente, questo non si può fare che allorchè le varie Società siano unite fra loro, a meno di non dover ricorrere a nuovi e pericolosi organi statali (qualche cosa di simile all'Ufficio delle invenzioni) o scoraggiare le iniziative e gli studi. E le unioni industriali potrebbero favorire anzi gli studi, potrebbero sovvenzionare speciali scuole d'arti e mestieri, potrebbero offrire una maggiore previdenza agli operai, potrebbero insomma rendere fuori di metafora la vecchia formula che « l'unione fa la forza ».

Abbiamo parlato di concentramento e di organizzazione ed abbiamo visto altresì come un concentramento industriale possa essere fecondo di buoni risultati; ma in Italia il concentramento si è avuto principalmente sotto forma di aumento di capitale, la qual cosa ha permesso ad alcune speciali industrie di ingigantire ed acquistare una funzione che tende ad essere monopolizzatrice. Siamo quindi ancora in un regime che ha poco del *trust* vero e proprio e nulla del Sindacato nazionale. L' « Ansaldo » ha 500 milioni di capitale ed

ha per programma tutta l'industria metallurgica e meccanica, dall'aviazione alle corazzate, non solo, ma anche un programma siderurgico. In quest'ultimo programma avrà di fronte la recente Società « Altiforni e Acciaierie Italiane », sorta dalla fusione di questa con la « Ilva », la « Siderurgica di Savona », la « Ferriere Italiane » e la « Ligure Metallurgica » con un capitale di 300 milioni. Avrà di fronte per quanto riguarda le turbine, una « Franco Tosi » con 80 milioni di capitale, per quanto riguarda il materiale elettrico, una « Marelli », una « Brown Boveri », per quanto riguarda macchine ferroviarie, una « Breda », una « Romeo » e via di seguito.

Quindi — riassumendo — finora in Italia si è avuto un accentramento capitalistico nelle varie industrie e questo può preparare i Sindacati nazionali, ma per il momento si è ancora lontani da tale sistema, giacchè le stesse associazioni fra industrie affini hanno un valore molto limitato e relativo a poche questioni.

§ 3.

La Germania era già, prima della guerra, il paese dei « trusts », dei « cartelli », delle « unioni », e tali concentramenti assumevano

le forme più differenti risaltando in modo speciale in certe industrie come le minerarie, le metallurgiche, i prodotti chimici, i trasporti marittimi, ecc. Tale concentramento si è acutizzato durante la guerra ed il *Bulletin des Usines de Guerre* francese ritiene di trovare una causa specifica di questo fenomeno nell'impedimento che le industrie tedesche trovavano per quanto riguardava l'importazione e l'esportazione (chiusura dei mercati, blocco navale, ecc.) e che costringeva all'unione per adottare provvedimenti in comune. Questo concentramento aveva però non solo i caratteri, ma anche lo scopo di preparare la Germania a sostenere una lotta economica, finita quella delle armi, ed invadere vecchi e nuovi campi. Le conseguenze militari e politiche della guerra non ci interessano, la nostra disamina è condotta per rilevare quanto ci può essere di utile anche nel campo degli avversari e, sopratutto, quali correnti si sono delineate nel campo economico.

In Germania esiste una Società molto nota: la « Central Verband Deutscher Industriellen » sorta in modo e con funzioni molto modeste; prima e durante la guerra essa aveva finito, con l'aiuto dei poteri pubblici, della banca e della stampa, per divenire l'arbitra suprema dell'indirizzo industriale dello Stato. Ha favo-

rito particolari intese fra produttori, ha imposto premi di esportazione, ha influito sulla scelta dei Consoli ed ha avuto infinite altre mansioni che tendevano ad organizzare il commercio e l'industria tedesca. Non solo, ma è andato facendosi strada (gli avvenimenti economici si sono oggi sopiti di fronte alla meritata sconfitta ed alle condizioni politiche interne) il desiderio, accettato dalla *Tecnick und Wirtschaft*, di creare un ufficio statale economico la cui funzione sarebbe di assicurare l'organizzazione industriale tedesca in raggruppamenti sempre più vasti e completi. Dell'attuazione di simile idea lasciamo volentieri l'esperimento alla Germania, maestra in statizzazione; per conto nostro riteniamo che un'influenza così diretta dello Stato nel commercio e nell'industria debba riuscire solo di danno. L'esempio italiano del Consorzio zolfifero avvalora la nostra affermazione e crediamo che se lo Stato dovesse interessarsi direttamente delle industrie, di tali esempi ne avremmo un'infinità dove agli elementi veramente economici si sovrapporrebbero elementi politici, regionali, ed interessi di classe e di gruppi.

Oltre a questo fenomeno di organizzazione che ha ridotto in Germania ad altrettanti Consorzi l'industria della soda, dell'acido ace-

tico, del cloro, del benzolo, del cromo, dello jodio, del fenolo, del borace, dell'ammoniaca, dei superfosfati, dei gas compressi, delle materie coloranti, dell'industria tessile, ecc., si sono avuti altresì degli ingenti aumenti di capitale, fra i quali notiamo solo l'aumento a 500 milioni di marchi di capitale portato dal *trust* delle materie coloranti.

Parlare dell'Austria oggi è un voler dire cosa vana, ma non possiamo dimenticare che il Ministro ungherese Szeterenyi, nel maggio 1918, presentò un progetto col quale, in vista delle esigenze del periodo di transizione fra lo stato di guerra e quello di pace, sosteneva la necessità di costituire in Sindacati obbligatori i singoli rami dell'industria sotto forma di organizzazioni governative.

In Inghilterra i « Department Committees » hanno chiesto nella loro relazione che il « Board of Trade » nulla trascuri per convincere gli industriali inglesi della necessità di una collaborazione sistematica sul tipo dei « cartelli » tedeschi e delle « amalgamations » inglesi. I « Committees » però dichiararono espressamente che la concentrazione dovrebbe appoggiarsi su basi completamente volontarie e che in nessun caso dovrebbe verificarsi l'intervento coattivo dello Stato. Così pure hanno fatto voti che il « Board of Trade »

si adoperi per la creazione di organizzazioni per l'esportazione, ed il « Board of Trade » ha già, da lungo tempo, affidato ad una speciale Commissione il còmpito della loro pratica attuazione. Per tacere del *trust* bancario, possiamo citare la « United Steel Companies Limited », sorta dalla fusione di varie Società, nel campo della marina mercantile sono da citarsi le « amalgamations » della « Cunard Linie », della « Royal Mail », della « Peninsular and Oriental », della « Canadian Pacific Railway » ed il gruppo « Furness Wythey and C° », non solo, ma Panish, dell'ufficio informazioni commerciali del « Board of Trade », Hamilton Wicks, commissario del commercio del Canadà, ed altri ancora, hanno chiesto che le industrie inglesi vengano a sindacarsi e che a loro deve essere indispensabile l'aiuto positivo dello Stato.

Per quanto riguarda il concentramento capitalistico industriale in Francia, il quale ha molti punti di somiglianza con quello italiano, rimandiamo alla rubrica che settimanalmente appare sulla rivista *La Situation*.

Chi non sa quali esempi in materia di *trusts* diano gli Stati Uniti d'America? Nel 1907 si calcolava già l'esistenza di 250 *trusts* con un capitale di circa 7 miliardi di dollari. L'attivo del solo *trust* dell'acciaio veniva

calcolato al 31 Dicembre 1917 in dollari 1.448.175.255! Il *trust* Morgan (« International Mercantile Marine C° ») — il più difficile dei *trusts* — aveva consorziato, prima della guerra, circa 150 piroscafi per oltre 1.100.000 tonnellate.

È stato annunciato perfino un grande Sindacato americano-giapponese per sviluppare il commercio, l'industria e tutte le risorse dell'Estremo Oriente, seguendo in tal modo la dottrina di cooperazione fra America e Giappone e dimostrandoci chiaramente quale sia l'impulso della coordinazione degli sforzi economici.

§ 4.

Anche in Italia, come all'estero e come abbiamo già notato, ci si va sempre più avviando verso un concentramento industriale. Quali le cause? Quali gli effetti?

Causa unica e generale dell'accentramento capitalistico-industriale in Italia è stata la guerra. La guerra ha affrettato l'evoluzione industriale italiana come solo lo avrebbero fatto lunghi periodi di attività svolti in tempo di pace; la guerra, sotto questo rapporto,

ha avvicinato l'organizzazione industriale nostra a quella estera, la quale tale si era resa, spinta dai bisogni commerciali e dalle innovazioni tecniche.

Ma la causa unica si fraziona in varie altre che qui enumereremo.

I. — Prima di tutto l'aumentata circolazione fiduciaria ha gettato sul mercato monetario una grande quantità di nuova moneta desiderosa di essere investita in nuove imprese, e quelle imprese che maggiormente attirarono il danaro, durante la guerra, furono le industriali, come quelle in cui un lauto guadagno era consentito.

II. — Tale causa è intimamente collegata all'altra degli enormi profitti che le industrie conseguivano e che ha spinto verso nuovi investimenti od alla estensione degli impianti. È tanto vero questo, che una gran parte delle azioni nuove venivano emesse conservando od offrendo speciali vantaggi ai vecchi azionisti; non solo, ma le azioni stesse portavano un sopraprezzo e ad esse si aggiungeva pure un gran numero di obbligazioni sulle quali era concesso un interesse del 5, 5 ½ % per non emettere delle azioni alle quali si avrebbe dovuto pagare un interesse

dell'8 o del 10 % secondo le norme stabilite dal Decreto sulla limitazione dei dividendi.

III. — Formano una terza causa le rilevanti forniture concesse in unici lotti e per le quali le grandi Società erano meglio preparate ad una conveniente produzione. Praticamente infatti nella assegnazione di nuove forniture si procedeva nel modo seguente: lo Stato offriva una fornitura — ad esempio — di 25.000 granate da 120 mm.; le Società industriali offrivano a loro volta dei prezzi e, stabilito il contratto, le Società cominciavano col preparare i magli, le presse, ad adattare gli stampi, ad adibire a quel tale lavoro un certo numero di torni, ecc., in modo da fare una lavorazione in serie.

IV. — Quarta causa possiamo dire siano stati gli ingenti crediti che le Società avevano (e tuttora hanno) verso lo Stato per le forniture già consegnate e che, o per il ritardo nei controlli tecnici, o per il ritardo nelle pratiche amministrative, o per altro motivo, non venivano subito pagate e quindi le grandi Società in parte supplivano il capitale circolante col capitale azionario, ed in parte ottenevano presso le Banche aperture di credito più

proficue e più vaste che non le piccole Società industriali.

V. — Come quinta causa possiamo dire che le grandi Ditte hanno avuto una maggior influenza presso il Ministero Armi e Munizioni o presso i vari Comitati Regionali di Mobilitazione industriale e gli altri Uffici tecnici governativi di approvvigionamento, sia per le concessioni di materie prime, sia per l'assegnazione di vagoni. Non solo, ma quando il Governo imprendeva la costruzione di nuovi apparecchi di una certa grandezza e difficoltà (per esempio per le *tanks*) un apposito delegato sentiva i vari industriali capaci di fornire quanto occorreva ed evidentemente interpellava quelli più importanti.

VI. — Ultima causa — non ultima per importanza — fu la previsione del dopoguerra che generò in ogni Ditta un vasto programma di costruzioni che non possedeva prima della guerra e di autonomia che ha indotto le varie Società a costruirsi fonderie elettriche ed altro in modo che i prodotti debbano essere lavorati nelle officine dallo stato grezzo di metallo a quello di prodotto completo.

Appare manifesto da queste cause come una

giustificazione agli aumenti di capitale sussista effettivamente (oltre alla maggiore mole di lavoro, costo minore per produzione in serie adatta nella fabbricazione dei proiettili, ecc.); senonchè ci rimane a vedere se la giustificazione si mantiene tale anche in quei casi che si rivelano come veri eccessi.

§ 5.

L'industria italiana può dirsi dati dal 1881 e fiorì poco a poco tra una dannosa indifferenza degli Italiani, che non la ritenevano adatta al suo còmpito e in lotta con le industrie degli altri Stati, meglio organizzate economicamente e più solide per la loro vecchia esistenza. Un risveglio vero e proprio si ebbe un ventennio dopo, e cioè al principio del secolo attuale, quando i capitali cominciarono ad affluire fiduciosi e le piccole aziende private si trasformarono in Società per azioni. Scoppiata la guerra, vi fu una crisi nella produzione industriale, dopo di che, facendosi più sentite le necessità di una neutralità armata e della guerra poi, cominciò l'intenso lavoro e, inerentemente, l'afflusso di capitali nelle industrie. Statisticamente, il movi-

mento dei capitali fu il seguente (in migliaia di lire e comprese le Banche e Società di Assicurazioni):

Anno	Capitale delle nuove Società	Aumento di capitale Società esistenti	Diminuz. di capitale Società esistenti	Capitale Società cessate	Aumento netto capitale investito
1914	71.066	210.939	78.591	75.991	127.421
1915	99.204	97.530	81.219	36.902	78.763
1916	176.441	233.546	118.264	59.959	231.764
1917	520.374	886.818	30.330	45.864	1.330.994
1918	822.935	2.331.119	68.399	50.190	3.035.463
Totali	1.690 020	3.759.952	376.803	268.906	4.804.405

Si aggiunga l'emissione di obbligazioni che per il solo 1917 fu di 113 milioni e mezzo, e si avrà un'idea del capitale impiegato in industrie durante la guerra.

Per quanto riguarda le principali caratteristiche del concentramento capitalistico industriale, possiamo rilevare col Borgatta che: 1°) è aumentato il *capitale medio* delle Società create *ex-novo ;* 2°) è aumentato l'*aumento medio di capitale* per le Società preesistenti; 3°) l'aumento degli investimenti netti complessivi è prevalentemente dovuto non ai capitali delle nuove Società, ma agli aumenti di capitali di quelle preesistenti.

*

Nelle pagine che precedono abbiamo visto, con la maggiore rapidità possibile per non dire cose vane o prolisse, il fenomeno dell'accentramento capitalistico industriale in Italia durante la guerra. Ora ci domandiamo: quali pericoli possono minacciare la nostra industria così ingrandita? Durante la guerra nessun pericolo poteva minacciare le industrie; le minacce sorgono oggi.

I. — Un pericolo per l'accentramento capitalistico nelle industrie, avvertito dal Borgatta, si è che la massa dei nuovi impianti assunti a prezzi altissimi dovrà trovarsi di fronte « ad una diminuzione della domanda e ad un ribasso nei prezzi che contrasteranno direttamente coi calcoli e previsioni in base ai quali i processi produttivi furono iniziati e gli impianti organizzati ». Che vi possa essere una diminuzione nella domanda di prodotti è cosa probabilissima, per quanto grandi opere di pace dovranno essere fatte, ma il ribasso nei prezzi non sarà un fattore tale da determinare profonde crisi. Innanzi tutto perchè — come avverte lo stesso Borgatta — questi non diminuiranno subito, nè

in modo troppo rapido, e inoltre perchè gli impianti furono in parte ammortizzati o furono fatti con le riserve che lo Stato destinava ad una massa di rispetto (eccettuato il terzo investito in titoli di Stato).

II. — Non è quindi a parer nostro il fatto della diminuzione dei prezzi quello che, dato il costo degli impianti, può preoccupare, ma è il guadagno netto assoluto che non sia tale da poter permettere un dividendo normale. Perchè una Società come l' « Ansaldo » possa dare il 5 % deve avere un utile netto annuo di oltre 30 milioni e quindi ciò che deve impensierire è se vi sarà una quantità tale di produzione meccanica da poter consentire un tale utile.

III. — Un altro pericolo è quello dell'unione sempre più stretta fra banche e industrie per la quale gran parte dei capitali industriali è fornita da Istituti bancari, mentre le industrie alla loro volta hanno dato la scalata alle banche. A tal uopo sarebbe bene che in Italia si andasse formando una certa specializzazione nelle banche in modo da formare una giusta via di mezzo fra quello che, prima della guerra, era la politica bancaria in Inghilterra ed in Germania.

IV. — Quarto timore è il sapere fino a qual punto una tale concentrazione industriale e aumento di capitale nelle industrie non danneggino l'economia nazionale. Il concentramento industriale è avvenuto in Italia troppo rapidamente, affannosamente e sotto la preoccupazione di condizioni eccezionali create dalla guerra. Il risultato ottenuto si è che finora non si è avuto in Italia un concentramento organizzato per industria, ma quasi tutte si sono ingrossate, molte ingigantite. Ora, terminata la guerra, se si apre una lotta di concorrenza fra le varie industrie nello stesso campo di produzione, quelle meno forti e peggio organizzate dovrebbero soccombere, con quale danno per l'economia nazionale in genere è facile ad intuirsi.

Riassumendo, la nostra industria si trova oggi in una situazione delicata e sarebbe volerci creare delle illusioni affermare il contrario. Di fronte ad una tale situazione critica acquista il medesimo aspetto il rapporto che può intercedere fra l'industria (o capitale investito nell'industria) ed il lavoro. Per evitare adunque una crisi, sarà necessario che intervengano altri fattori i quali accrescano la produzione italiana: di essi parleremo poco appresso uniformandoci al criterio già esposto che per esaminare il rapporto tra

capitale e lavoro dobbiamo prima considerare le future condizioni di essi presi separatamente.

§ 6.

Abbiamo veduto quale è lo stato dell'industr a italiana. Attualmente ci troviamo in un periodo di transizione fra lo stato di guerra e quello di pace nel senso di una pace che abbia tutti i caratteri della vita normale. Il senso politico e militare di pace non coincide quindi con quello che economicamente e industrialmente vogliamo attribuire a tale parola. Noi non crediamo che il periodo di transizione possa segnare una profonda crisi economica ed industriale pari a quella che seguì in Inghilterra le guerre napoleoniche, ciò nondimeno esso sarà pieno di conseguenze.

Durante questo periodo si affermeranno le industrie e da allora si vedrà quali nazioni possono ripromettersi una salda e proficua politica industriale. Quei paesi che meglio e più celermente modificheranno gli stabilimenti industriali adattandoli ai nuovi bisogni di pace, quei paesi che possederanno stabilimenti in cui i progressi tecnici ed eco-

nomici saranno più sviluppati, quei paesi si troveranno in condizioni privilegiate. Questo per una possibile e probabile gara fra le industrie dei vari Stati; per quanto riguarda l'incremento che essi potranno avere dalla nazione stessa, saranno privilegiati quegli stabilimenti che si troveranno nei paesi dove i bisogni sono più sentiti ed urgenti e dove maggiore è la produttività delle materie prime.

In altre parole, è nostro fermo convincimento che l'attuale periodo di transizione fra lo stato di guerra e lo stato di pace sarà decisivo: ciò significa che l'affermazione che un paese può oggi dare alla propria attività economico-industriale difficilmente verrà superata da un altro Stato, come, al contrario, un abbandono di energie potrà scarsamente trovare un rimedio in un energico lavoro tardivo.

A lato di questo, e particolarmente per l'Italia, gli indizi tutti della vita politica ed economica ci avvertono che l'attuale periodo di transizione deve essere il più possibile abbreviato onde ricondurre le attività economiche nelle condizioni di pace ed impedire in tal modo qualsiasi movimento che potrebbe originare moti popolari dannosi.

§ 7.

Consideriamo quindi il programma industriale che si presenta all'Italia per vedere se esso può togliere quei dubbi che oggi legittimamente si presentano di fronte ai grandi investimenti di capitale ed al rapido sviluppo delle industrie e per vedere altresì se esso è tale da dare buon affidamento all'economia nazionale in genere ed una proficua retribuzione al lavoro.

In un recente volume pubblicato in Francia e destinato a prospettare le riforme necessarie, uno dei collaboratori ha lanciato il nobile grido: « Create della ricchezza in Francia ». Il monito può essere ripetuto fra noi e può essere un concetto informativo, un principio che sintetizzi un programma, ma il programma ci dev'essere. Non basta produrre, ma si deve vedere « cosa », « come » e « per quali motivi » si deve produrre.

I generi che si possono produrre sono vari in Italia, come altrettanto vari sono i bisogni e le necessità del paese; tuttavia in questa vavarietà di bisogni ve n' ha alcuni che sono più sentiti. L'Italia quindi deve innanzi tutto sviluppare la propria costruzione navale, l'utilizzazione delle forze idriche, la costruzione di macchine agricole.

*

L'Italia prima della guerra possedeva, tra grandi e piccoli, 949 piroscafi per un tonnellaggio netto di 933.159 tonn. e di questi piroscafi solo 396 per tonnellate nette 291.935 erano stati costruiti in Italia. Le merci sbarcate in Italia prima della guerra erano per 31.821.002 tonn. (1913) di cui 16.442.276 furono portate da bandiera nazionale (pari al 52 %) e 15.399.609 da bandiera estera (pari al 48 %). Pur tralasciando che dopo la guerra il traffico molto probabilmente aumenterà, alla flotta mercantile italiana occorrerà un minimo di tre milioni di tonnellate, anche per il fatto che durante la guerra essa ha perduto il 60 % del suo naviglio a vapore, e siccome il tipo da preferirsi nelle costruzioni della flotta mercantile sarà il « cargo-boat » da 5.000 a 8.000 tonn., così di tali navi se ne dovranno costruire non meno di 420. Ora, con tutti gli sforzi fatti negli ultimi tempi per accrescere ed ampliare i cantieri italiani (vi furono investiti 131 milioni di lire) tali cantieri nella loro odierna potenzialità costruttiva richiederebbero, secondo un calcolo del Calamai, un lavoro di 10 anni.

Non sappiamo ancora con precisione quale

sia la sorte della marina mercantile ex-austriaca, la quale, prima della guerra, occupava il decimo posto fra le altre nazioni con 1.000.000 circa di tonn. di stazza lorda. Certo si è però che qualora gran parte di questa flotta inalberasse il tricolore, non sarebbe sufficente, unitamente a quella italiana, a risolvere tutti i còmpiti che alla nostra marina debbono essere assegnati.

Non sappiamo neppure quale sarà la delimitazione territoriale costiera dell'Italia, ma certo si è che essa sarà più estesa e che gran parte della sua attività dovrà essere in seguito svolta sul mare.

Quanto abbiamo detto è per mettere il nostro paese in condizione di provvedere alle proprie importazioni ed esportazioni con una marina mercantile nazionale, onde far cessare l'increscioso spettacolo di vedere nei nostri porti più piroscafi stranieri che nazionali. Ma alla nostra marina mercantile si debbono aprire altri traffici oltre quello italiano.

Innanzi tutto vi è il Mediterraneo nel quale l'Italia, per i suoi interessi e per lo sviluppo delle coste nazionali e coloniali deve avervi una importanza predominante. Alcuni fanno un confronto con l'antica potenzialità di traffico che in questo mare si svolgeva, rim-

proverando all'Italia di non averlo saputo ereditare. Evidentemente costoro disconoscono che vi sono cause non proprie di un popolo (come la scoperta di nuove terre, o la messa in valore di altre) che spostano i centri commerciali. È infatti per questo motivo che la scoperta del passaggio di Capo di Buona Speranza e la scoperta dell'America hanno cagionato la rovina delle nostre Repubbliche medioevali (specialmente quelle marinare) facendo sorgere a grande potenzialità la Spagna ed il Portogallo prima, l'Inghilterra poi. Ma al di fuori di questo ed in seguito all'apertura dello stretto di Suez, il Mediterraneo ha ripreso e deve riprendere gran parte del suo antico valore. Ora, sopra un totale di 85-90 milioni di tonnellate di traffico che si esercitavano su questo mare prima della guerra, il traffico italiano non rappresentava che un'ottava parte: da 10 a 15 milioni di tonnellate. E badiamo bene che nessuna causa specifica può talvolta giustificare certi sviluppi di traffico come, ad esempio, le linee facenti capo a Genova ed esercitate da linee tedesche. La marina italiana inoltre non dovrà limitarsi al traffico mediterraneo, ma dovrà trovarsi in tutti i mari ed oceani che col Mediterraneo, o per il Mediterraneo, hanno dei traffici.

Da queste brevi considerazioni, in cui la volontà degli uomini è il primo coefficente di riuscita, appare quale dovrà, o nella peggiore ipotesi « dovrebbe », essere il lavorio dei nostri cantieri e le loro risorse.

*

Un grande sviluppo dovrà trarre l'Italia dalla utilizzazione delle forze idriche per trasformarle in elettriche. Dei cavalli idraulici l'Italia ne ha oggi utilizzati circa un milione, ma tale utilizzazione dovrà moltiplicarsi per sopperire con l'energia elettrica il fabbisogno di carbone. Si calcola in Italia che la forza motrice che si può ricavare dai fiumi sia di 2.500.000 HP in periodo di fortissima magra, di 3.500.000 in periodo di magra ordinaria e di 5.000.000 in periodo di portata ordinaria. Non per questo vogliamo cadere nella facile esagerazione di coloro che dichiarano che in Italia il carbone bianco potrà completamente soppiantare il carbone nero.

All'utilizzazione delle forze idro-elettriche si riconnette anzitutto la elettrificazione delle ferrovie che ha per l'industria un doppio valore: quello di costruire le sorgenti d'energia

elettrica coi relativi impianti di conduttura e quello di costruire apposite locomotive.

Non tutte le linee possono essere elettrificate (parliamo di possibilità economica, chè quella tecnica, dopo gli esempi del tratto dei Giovi, è pienamente risolto). Non si potranno cioè elettrificare quelle linee in cui troppo distante è la sorgente elettrica, per la dispersione che si ha lungo i fili, e quelle linee in cui il traffico è scarso. Nel 1911 si era trattato di elettrificare circa 2.500 km. di binario semplice delle nostre ferrovie. Secondo quanto riferisce il Semenza, il costo calcolato era di 170.000.000 e lo Stato avrebbe potuto fronteggiare le spese di impianto e di acquisto d'energia con 18 milioni all'anno. Applicando i valori medi del consumo dei combustibili dati dalle Ferrovie dello Stato nel 1915, 1916 e 1917, per 2.500 km. si sono spesi circa 324.000.000; se il tratto fosse stato elettrificato, lo Stato avrebbe risparmiato 270.000.000 ovvero molto più del costo totale dell'elettrificazione.

Il calcolo va tenuto in rapporto ai tempi per i quali è stato fatto ed al prezzo del carbone (L. 80 circa per il 1915, L. 200 nel 1916 e L. 350 nel 1917), ma ad ogni modo, calcolando che ancora per un certo tempo il carbone costi 80 lire alla tonnellata (prezzo

medio per qualche anno) il Governo dovrà spendere ogni anno 160 milioni per acquistare i due milioni di tonnellate di carbone che necessitano alle ferrovie.

Tutto quanto in Italia si è fatto a proposito della elettrificazione delle Ferrovie è già qualche cosa, specialmente rispetto alle altre nazioni, ma non è nè molto, nè, tanto meno, quanto si deve fare: attualmente sono elettrificati 640 km. di binario semplice (le Valtellinesi, la Milano - Varese - Porto Ceresio, i due valichi dei Giovi, la Savona - Ceva, la Torino - Pinerolo, la Modane - Bussoleno e la Genova - Savona).

Parlando delle costruzioni navali e della utilizzazione delle forze idroelettriche, abbiamo implicitamente parlato del campo di attività che l'industria italiana può trovare nei sistemi di trasporto, ma non di tutti i trasporti abbiamo fatto cenno. Ci sia dunque permesso di ricordare, per incidenza, certi altri trasporti che annessi ad industrie estrattive attendono ancora dalla tecnica e dalla finanza la loro risoluzione. Ed istintivamente pensiamo al trasporto del marmo che dal luogo di escavazione ai luoghi dove sta ad attenderlo una ferrovia viene calato giù per i declivi della montagna con delle funi, come già facevano i Romani! E pensare che si

spendono per tale trazione 2.800.000 lire circa ogni anno, mentre un impianto meccanico potrebbe costare 3.000.000. Di più vasta proporzione — e con questo chiudiamo la breve parentesi — sarà l'apertura di certe altre vie di comunicazione fluviale ed in genere di navigazione interna: così la Brondolo - Po - Adda - Pizzighettone - Milano (progettati 53.000.000) e forse la Roma - Ostia.

Lo sviluppo delle forze idro-elettriche non è poi ristretto ai sistemi di trazione, ma è forza meccanica per gli stabilimenti, è materia prima nella fabbricazione dei concimi azotati (estrazione dell'azoto dall'aria con archi voltaici), è impiegata nei forni elettrici per la fusione e fabbricazione degli acciai, può essere adoperata convenientemente anche nei processi siderurgici ed in mille altre applicazioni. Il Prof. Coletti giustamente sintetizzava la capacità idrica dell'Italia come una delle sue due massime forze.

*

Terzo ramo in cui l'industria italiana ha ancora molto da fare è la costruzione di macchine agricole. Lungi anche qui dal voler esagerare, come troppo sovente accade, sap-

piamo bene che per diversi motivi non dappertutto si può impiegare l'aratro meccanico e specialmente per la natura del nostro suolo, di cui circa l'80 % è collinoso e di questo il 32 % montagnoso. In secondo luogo le macchine agricole costano ancora molto, richiedono una mano d'opera specializzata, esperta e costosa, ma tale inconveniente economico è da augurarsi e da sperare che venga in parte tolto con un razionale sistema di credito agrario, con una vendita rateale e con il rincaro che le terre hanno avuto durante la guerra e che ha permesso, unitamente alla mancanza di mano d'opera, di far introdurre ed apprezzare le macchine agricole.

A parte tutto quanto abbiamo detto più sopra, rimane la significativa evidenza che nel 1913 abbiamo importato, secondo le statistiche ufficiali, per 18.470.280 lire di macchine agricole, specialmente dagli Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Belgio. Ora, se vi è un genere di produzione che essendo destinato al nostro paese dovrebbe essenzialmente essere fatto in Italia, questo è appunto la macchina agricola. Ed infatti la natura del terreno italiano richiede delle macchine appositamente studiate ed evidentemente nessuno, meglio di un italiano, potrebbe studiare le cose di casa nostra.

Si è cominciato a fare qualche cosa ed anzi purtroppo sembra che ci si debba avviare verso delle esagerazioni: quasi tutte le Ditte, che durante la guerra hanno ampliato i loro stabilimenti adibendoli pressochè esclusivamente alla produzione bellica, hanno introdotto nel loro programma la costruzione di macchine agricole. Con questo si può andare prima di tutto contro una crisi di sovraproduzione e in secondo luogo verso una insufficenza nella risoluzione della parte tecnico-costruttiva. Sappiamo come funzionavano molte di queste Ditte durante la guerra: facevano un contratto col Governo, per esempio, di spolette di granate e ne affidavano la costruzione alla direzione di un ingegnere che fino allora aveva magari costruito solo case e ponti e da poco dei proiettili. Ne succedeva che parte del lotto veniva rifiutato dagli Uffici di Brescia, Piacenza, ecc., e la colpa era reciprocamente gettata sui disegni o sulla incapacità della mano d'opera. Stiano bene attente, ora, le Ditte a non fare altrettanto; ad assumere cioè una nuova costruzione per la quale non hanno nè la mente direttiva (specialmente), nè la mano d'opera capace.

*

Abbiamo parlato di tre dei principali campi di produzione delle industrie nazionali ossequienti ai bisogni ed alle condizioni del Paese, ma altri ve ne sono la cui importanza non è del tutto secondaria.

Così l'industria chimica italiana ha bisogno di un grande impulso e potrà trovare largo mercato nazionale ed estero se tale sarà la volontà degli industriali. Per quanto riguarda, a tale proposito, l'industria dei concimi chimici, non dobbiamo trovarci in condizioni sfavorevoli, dati i giacimenti di minerali fosfatici che si trovano nell'Africa Mediterranea e data l'estrazione dell'azoto dall'aria (per la quale esistono in Italia oggi due sole fabbriche di acido nitrico con una potenza complessiva di circa 20.000 HP) con relativo impiego nei nitrati di cui invece nel 1913 importammo per 12 milioni di lire dal Cile. Così pure la guerra ha dato incentivo alla fabbricazione di materie esplosive che si impiegano altresì nei coloranti, e sono sorti impianti per la fabbricazione del benzolo puro, toluolo, naftalina, antracene, come altresì si è iniziata fra noi la fabbricazione di generi farmaceutici quali l'acido salicilico, l'acido acetil-

salicilico, il salicilato di fenolo, la morfina, la caffeina, ecc., ecc.

L'industrializzazione dell'agricoltura deve essere in parte creata *ex-novo* ed in parte migliorata ed accresciuta. Una disamina di questo campo nella futura attività industriale crediamo riuscirebbe insufficente e superflua giacchè tale è la necessità sentita che un breve cenno (quanto ne comporta il carattere del lavoro) non sarebbe all'altezza della sua importanza. Da ultimo pensiamo, con un certo senso di nostalgia, come le industrie di lusso e le tessili, per le quali la mano d'opera è un elemento principale, e tutte le altre industrie che si trovano in condizione di uguaglianza rispetto agli altri paesi per l'approvvigionamento delle materie prime non debbano essere in modo speciale e principale esercitate fra noi.

Non dimentichiamo, d'altro lato, che a tutto questo progetto di futura attività industriale ordinaria si aggiunge quello, non meno importante per quanto transitorio, di ricostruzione in tutte le regioni che sono state teatro di guerra o luoghi d'invasione.

§ 8.

Lo stesso fenomeno di accentramento industriale, che ha originato vaste imprese, e ragioni economiche nazionali, fanno sì che alla produzione nazionale italiana non sarà più sufficente il mercato interno. Produrre per esportare sarà il programma che interesserà non solo il singolo industriale, ma la Nazione tutta che durante la guerra ha contratto prestiti all'Estero e dovrà pagarne gli interessi con scambi di merci, giacchè tale è in definitivo il movimento internazionale per portare un pareggio nella bilancia economica.

Due saranno i mercati che principalmente dovranno essere sfruttati dagli Italiani: l'Oriente Mediterraneo e l'America Meridionale.

A favore dell'Oriente Mediterraneo vi è un elemento dato dalla nostra posizione geografica. Non sappiamo ancora quale sorte attenderà la limitazione politica della riva orientale dell'Adriatico, ma su Trieste e Valona non vi possono ormai più essere dubbi. Queste sono le vie naturali che conducono verso gli Stati vecchi e nuovi che nella penisola balcanica e nell'ex-Impero austriaco sorgeranno; specialmente se prevarrà per il

futuro il criterio di stabilire ferrovie balcaniche trasversali in opposizione alle linee Nord-Sud che Austria e Germania avevano favorito per i loro interessi. A lato di questo vantaggio offerto dalla comodità dei trasporti (Valona in mano degli italiani deve superare Scutari in mano dei Greci) vi è il fatto che la guerra ha tutto, o quasi tutto, travolto negli Stati Balcanici ed essi attendono dalla tranquillità della pace la ricostruzione di quanto le orde austro-tedesco-bulgare avevan distrutto. Purtroppo prima della guerra le nostre relazioni con gli Stati balcanici erano molto esigue: 233.819.000 lire, media del quadriennio 1908-1912, di cui 148.206.000 figuravano come nostre importazioni e 85.613.000 come nostre esportazioni. Tale cifra è molto modesta se la paragoniamo tanto con le nostre esportazioni ed importazioni (5.300 milioni nello stesso periodo) quanto con le importazioni ed esportazioni degli Stati balcanici (2.600 milioni annui). L'attività italiana in queste terre dovrà invece farsi sentire subito, giacchè la nostra maggiore concorrente sarà la Germania e dobbiamo saper approfittare della attuale inferiorità tedesca cagionata dalle ripercussioni immediate della sconfitta e dalla lotta dei gruppi politici.

Allargando il concetto di Oriente mediterraneo, molto traffico italiano dovrà pure essere esercitato con la Russia non appena l'attuale insana demagogia abbia smesso la sua funzione disorganizzatrice, e con l'Asia Minore dove già il nostro commercio fu fiorente ed al quale si unirà, come proficua eredità, il commercio austriaco prebellico.

A favore della nostra futura esportazione nell'America Meridionale abbiamo un fattore demografico: circa 2.639.600 Italiani abitano in quelle regioni e cioè il 47, 48 % del totale della nostra emigrazione. Là l'elemento indigeno (questa parola ha un significato storico relativo e limitato) è in gran parte assente e passivo di fronte alle competizioni economiche; coloro, al contrario, che traggono vantaggi dei bisogni locali, sono gli stranieri e prima della guerra mondiale i tedeschi avevano saputo approfittare della noncuranza inglese rivolta verso altri mercati e della pigrizia nord-americana. Purtroppo la nostra esportazione nell'America Meridionale era, prima della guerra, ancora molto ridotta: concorrevamo con il 9 % alla importazione totale dell'Argentina e col 3 % alla importazione totale del Brasile.

*

In due modi si può sfruttare un determinato campo economico: con l'esportazione dei prodotti e con l'esportazione di capitali e prodotti. Il primo di questi due sistemi è per sua natura precario ed è addirittura passivo se ci si vale dei mezzi che prima erano in uso in Germania (regime del « dumping », diminuzione di alcune tariffe di trasporto per le merci di esportazione, ecc.). La conquista dei mercati in questo modo è fittizia, giacchè si riesce a vincere la concorrenza internazionale o ad uccidere la produzione locale fino a tanto che vige il regime del sotto costo, cessato il quale e nel momento di raccogliere i frutti, tali pericoli, o prima o dopo, si ripresentano. Con tutto questo, ritornando al sano criterio di una giusta penetrazione economica, vi sono determinati prodotti che per il loro scarso smercio o per la loro varietà devono essere introdotti. Ad ogni modo, fattore essenziale di lauti guadagni è di far sì che le relazioni commerciali fra il nostro Paese e quello d'importazione siano dirette, non debbano cioè essere compiute per il tramite di altri Stati. Questo purtroppo non avveniva sempre prima della guerra. Uno dei tanti

esempi è il seguente: nel 1913 la Russia importò fra acido solforico e perfosfati quasi 9.000.000 dalla Germania; la Germania a sua volta importò dall'Italia prodotti chimici per quasi 13.000.000; nello stesso periodo di tempo la Russia importò direttamente dall'Italia per sole 740.000 lire di prodotti chimici. Le cifre sono di per se stesse più che eloquenti.

Il secondo sistema è l'esportazione di capitali e di persone addette alla direzione od amministrazione di tali capitali: siffatto sistema è più proficuo di sicuri e stabili beneficî. In tal modo infatti le Ditte italiane che hanno piantato succursali all'estero, vengono a trovarsi in condizioni d'uguaglianza di fronte alle analoghe industrie nazionali ed in condizione privilegiata di fronte alle industrie estere. In questo campo l'Italia può fare molto ? Lo crediamo, sopratutto perchè importanti Ditte italiane che già posseggono stabilimenti all'estero, hanno nei loro programmi lo svolgimento di simile emigrazione industriale. Ciò che ci viene rimproverato è la mancanza di capitali e l'obbiezione è in gran parte vera. Ma le cose si sono un po' cambiate durante la guerra e due nuovi fattori militano a favore dell'Italia: 1°) la ricchezza monetaria si è accresciuta (fin trop po,

disgraziatamente !) e numerosi capitali sono in attesa di essere investiti: prendiamo le situazioni bancarie e ce ne convinceremo subito. Ora, l'investimento all'estero può essere sempre un buon impiego quando le condizioni del cambio non siano tali da svalutare la nostra moneta in guisa da dover poi uguagliare tale svalutazione al beneficio d'interessi di anni futuri. Sussiste però il fatto che pure all'estero (un po' più o un po' meno) la moneta si è accresciuta per le successive emissioni e che quindi le cose tornano ad equilibrarsi. — 2°) Non è sufficiente che il capitale italiano concorra per intiero nella costituzione di un determinato istituto collocato in terra straniera. Abbiamo già degli esempi significativi in molte Compagnie di Navigazione e quello specifico della « Banca Italo-Francese per l'America del Sud ». A tale proposito ci sia permesso di esprimere un rilievo economico che in noi è vivo desiderio, ma che in altri dovrebbe essere programma fattivo: l'unione dei capitali francesi ed italiani con un contributo italiano per la mano d'opera, sarebbe di grande vantaggio per le due nazioni. Il mercato monetario francese e la Borsa di Parigi sono stati dei mercati politici di danaro e di titoli senza poter con questo impedire che il capitale trasmigrasse

in Germania per il tramite del Belgio o di qualche altro Stato, ma, al contrario, con forti danni economici, come, primo fra i primi, quello cagionato dal movimento rivoluzionario russo. Ebbene, se da questa collaborazione italo-francese ne derivasse una nuova energia da manifestarsi dappertutto, ma principalmente là dove la latinità è una isola troppo staccata dal centro maggiore per resistere ad ogni minaccia dell'Oriente europeo e del Nuovo Continente, questa nuova energia darebbe alla nostra stirpe quei vantaggi che le altre vogliono togliere, o hanno tolto, e principalmente nuovi e più grandi beneficî economici.

Qualche cosa di simile ha già adottato come programma il « Comitato Economico Italo-Americano » che ha unito intorno a sè molte associazioni italiane. Tale programma stabilisce ai N. 3 e 4 come mezzi di attuazione lo sviluppo e l'introduzione in Italia di industrie con capitale misto italiano ed americano, e l'investimento di capitale italiano ed americano nella utilizzazione e nello sviluppo delle risorse naturali e delle pubbliche intraprese in Italia, nelle sue colonie e protettorati.

§ 9.

La condizione essenziale, la premessa necessaria perchè l'industria italiana possa assolvere il suo vasto còmpito e non cadere in una crisi, è la organizzazione. Di essa abbiamo detto già qualche cosa; qui ne tratteremo un poco più diffusamente. Quanto si è fatto finora a tale proposito? Purtroppo molto poco.

Due sono le specie di organizzazioni cui vogliamo alludere: una più ristretta che ha per limiti l'attività di una determinata Ditta industriale e che si esplica nella amministrazione interna e nella concretizzazione ed esecuzione di un programma commerciale; una altra più vasta, che ha per còmpito di studiare e di attuare un programma fra le varie Ditte in guisa da procurar loro un'attività continua e lucrativa.

Per quanto riguarda la prima specie di organizzazione, possiamo rilevare che in Italia esistono due categorie di Ditte: quelle che preesistevano alla guerra e che, pur ampliandosi, hanno saputo mantenere una organizzazione amministrativa completa, e quelle che sono sorte, o quasi sorte, durante la guerra e per esse, in gran parte, ogni concetto razionale di sana e proficua ammi-

nistrazione viene spesso dimenticato. Non bisogna essere troppo indulgenti verso queste ultime e scusarle con la loro stessa origine, giacchè il difetto non risiede esclusivamente in un processo di elefantiasi, ma quasi sempre è una conseguenza delle qualità personali di chi, in un modo o nell'altro, ha la direzione o le diverse direzioni. Errore capitale è stato — fra l'altro — l'aver voluto mettere troppo sovente degli ingegneri nella parte amministrativa.

La seconda specie di organizzazione è quella che maggiormente ci interessa e sarà bene che gli industriali acquistino prima di tutto una coscienza perfetta della loro funzione e dell'importanza che la loro funzione ha nell'organismo di una nazione. A proposito di tale organizzazione, molto si è discusso su giornali ed in riunioni, e a parer nostro a due provvedimenti si dovrebbe approdare: 1°) assicurare copiosa la materia prima e trovare sbocchi alla produzione; 2°) stabilire un accordo fra industriali italiani. Nel campo chimico minerario specialmente, un tale accordo dovrebbe approdare a delle vere unioni come già parzialmente è stato fatto con la fusione della « Ilva » con le altre Società siderurgiche e con la fusione della « Montecatini » e « Trezza-Albani ».

Certo, non è facile compiere siffatte unioni, specialmente quando non si tratta di fondere insieme alcune Società, che hanno il loro capitale espresso in cifre, ma dei singoli capitalisti che hanno delle proprietà e per le quali è difficile stabilire un valore da certe incognite che sovente presentano le miniere. Omettendo le difficoltà per l'attuazione, certo si è che un'unione in tale campo (ottenuta con un po' di buona volontà) produce l'effetto di attuare la legge del minimo mezzo e della massima produttività purchè, in ogni caso, l'unione sia libera e non governativa. È stato detto che tale còmpito di organizzazione potrebbe essere benissimo assolto da organismi complessi e completi come i *trusts* e non possiamo qui disconoscere che appunto questi sono in grado di meglio organizzare la vendita all'interno e ripartire la produzione geograficamente e tecnicamente nel modo più economico.

Vi sono in Italia delle associazioni fra industrie affini, ma per ora il loro còmpito si è svolto in una cerchia troppo ristretta di attività e oseremmo dire quasi esclusivamente nei rapporti che intercedono fra industriali ed operai. Vogliamo credere — come è nei nostri voti — che di questo solo si siano fino ad oggi occupate, perchè il regime economico

della guerra non faceva sentire altri bisogni, ma ad ogni modo si sarebbe trattato sempre di imprevidenza. Vi è poi in Italia una « Associazione fra le Società per Azioni » e, se questa istituzione riuscisse effettivamente a mettersi alla testa dell'organizzazione industriale, ci sarebbe da sperare di pôter vincere lo scettico individualismo italiano che per tanto tempo ha fatto sentire sulla produzione industriale i dannosi effetti. Il programma di tale associazione è vasto: dalla politica tributaria e doganale alla espansione commerciale ed alla solidarietà ed organizzazione fra tutti i produttori. Solo manca l'attuazione, e questa è la parte essenziale perchè le buone idee abbiano i loro frutti.

§ 10.

Per i rapporti che sono interceduti fra Banca e Industria, possiamo dire, in linea generale, che le banche italiane hanno sempre investito gran parte dei proprî capitali in imprese siderurgiche, metallurgiche, meccaniche ed elettriche, agevolando in tal modo i sistemi di produzione e seguendo le caratteristiche delle banche tedesche. Questa invadenza delle banche nelle industrie ve-

niva giustificata dal fatto che l'affluenza continua di depositi per somme considerevoli toglieva alle banche la possibilità di limitare la propria sfera di azione agli sconti o ai brevi impieghi di capitale, spingendole invece verso le aperture di crediti a lunga scadenza che le promettevano altresì un adeguato interesse ai depositi e, più ancora, al capitale azionario. Questa era (buona o cattiva) la politica bancaria di molti dei nostri istituti.

Durante il mese di Aprile del 1918 si è verificato il fenomeno inverso. Alcune grandi Società industriali, con somme ottenute dalle banche e che nella situazione di queste figuravano sotto la voce dei saldi debitori, hanno comprato la maggioranza delle azioni di alcuni dei principali istituti di credito ordinario. È stato questo un fenomeno nuovo che ha richiesto la disponibilità di centinaia di milioni per poter comperare a qualunque prezzo la maggioranza delle azioni di istituti che avevano dei capitali di 100, 156, 180 milioni. Oggi quindi ci troviamo di fronte ad un nuovo stato di fatto del quale è lecito domandarci se per l'industria in genere esso sia un bene o un male. Sono recenti le polemiche apparse sui giornali con l'intervento diretto degli aventi in causa (Perrone, Luz-

zatto, Banca Commerciale, ecc.) con le relative interpellanze alla Camera (deputati Belotti, Casalini, Ancona) e con le altrettante relative assicurazioni e promesse del ministro Ciuffelli.

A nostro giudizio, l'attività bancaria dovrebbe essere tecnicamente distinta dall'attività industriale (Graziani, Vivante, Belotti, Einaudi, Navarrini, ecc., ecc.) giacchè se è pericoloso che le banche speculino col loro capitale azionario che insieme con la riserva è la garanzia dei depositi, è ancor più pericoloso che si speculi addirittura coi depositi o che coi depositi si lasci speculare a danno dei depositi stessi. Questo per l'interesse della economia nazionale; per l'interesse dell'industria diremo che non si tratta solamente di specializzazione di determinate banche (come avverte l'Einaudi), ma si tratta di qualche cosa di peggio e cioè di una Banca asservita a un'industria: Fiat-Credito; Ansaldo-Banca di Sconto, ecc. È facile allora intuire che se una Banca è asservita ad una industria, le altre industrie che non si trovano in quelle condizioni si sentono a disagio.

I sistemi escogitati per impedire i possibili danni derivanti da tali nuovi rapporti fra industria e credito e dettati principalmente per proteggere l'economia nazionale, si pos-

sono raggrupparc in due categorie: fanno parte della prima quelli che vogliono un controllo limitato alla garanzia dei depositi; fanno parte della seconda quelli che giustificano il controllo dello Stato sulle banche in genere. In verità la distinzione non è così netta nei vari progetti e più che trovare in questi uno dei due concetti pienamente ed integralmente svolti, si riscontra una tendenza verso l'una o l'altra delle due citate categorie. Sono note le idee del Vivante, del Navarrini, del Murray; il rimedio è da trovarsi invece al difuori dei palliativi che una legge può creare e cioè in una etica commerciale (frase incisiva del Vimercati) che induca i vari azionisti a partecipare alle assemblee e non a farsi invece sopraffare da una maggioranza fittizia dell'ultima ora. Non è ignorato infatti che durante le operazioni di acquisto o di deporto delle azioni di alcuni istituti di credito per dare poi la famosa scalata, il prezzo delle azioni era talmente salito che alcuni direttori degli istituti stessi pensarono di disfarsi delle proprie.

Per ora però vi è l'accordo bancario — attratti da quanto succedeva in Inghilterra — ed un giudizio su questo, che non sentiamo neppure ricordare, ci sembra prematuro.

Purtroppo questo fenomeno della scalata

alle banche con i denari dell'industria si è ripetuto ancora più recentemente (febbraio-marzo 1920) e tale rinnovarsi di un pericolo così manifesto deve rendere consapevoli gli azionisti delle banche e la massa dei depositanti del danno che facilmente ne potrebbe discendere e, nello stesso tempo, renderli persuasi della bontà di alcuni rimedi.

§ 11.

Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è un paese eminentemente agricolo e che quindi è l'agricoltura quella che le offre il cespite maggiore di beneficî economici. Con tutto questo abbiamo creduto opportuno di dare uno svolgimento proporzionatamente maggiore alla industria perchè è a proposito di essa che i rapporti fra capitale e lavoro sono più delicati (per esempio gli scioperi: nell'industria 810 con 384.725 scioperanti; nell'agricoltura 97 con 79.842 scioperanti – 1913) e perchè l'industria è andata fra noi avviandosi verso uno svolgimento rapido e progressivo che non può fare a meno di riversare una parte di tali effetti sulla mano d'opera in essa impiegata.

Sullo stato attuale dell'agricoltura italiana

c'intratterremo il meno possibile: le condizioni di essa prima della guerra erano note; durante la guerra non si sono prodotte modificazioni tali da alterare sensibilmente le caratteristiche preesistenti. Purtroppo le condizioni della nostra agricoltura non rispondono esattamente al virgiliano « *magna parens frugum* ». La produzione media del grano per ettaro fu, nel 1913, di q. 12,3 per l'Italia, mentre nello stesso anno fu di q. 23,6 per la Germania e di q. 22,6 (1912) per l'Austria; ciò dipende da una grande coltivazione di terreni che dànno un rendimento inferiore alla media (2.488.000 ettari, contro 2.256.000) specialmente nella Calabria dove la produzione del frumento fu di q. 7,1 per ettaro (1909-1913). Riguardo al bestiame la produzione italiana è inferiore a quella degli altri paesi: il censimento italiano 1908 ha dato un numero di 6.198.861 bovini, con una media di 21,62 capi per km.^{2}, mentre la Svizzera ne aveva 36,23, la Germania 38,15, l'Olanda 51,22, l'Irlanda 57,19 ed il Belgio 61,54. Per quanto concerne il rimanente della nostra agricoltura, troviamo l'uva in lotta con l'oidio, la peronospera, la fillossera, e l'olivo in lotta con la crittogama e le mosche olearie.

Passando all'esame della stessa questione da un altro punto di vista, possiamo rilevare

che in Italia non esistono quasi terre incolte, giacchè su 286.680 km.^{2} rappresentanti la superficie italiana prebellica, ben 263.700 km.^{2} sono adibiti a colture agrarie e forestali essendo la rimanente parte (22.000 km.^{2}) occupata da acque, strade, fabbricati, miniere, ecc. La campagna romana è infatti coltivata a pascolo o a prato naturale. Dietro invece le informazioni dell'On. Maury e dell'Aguet, esistono in Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Sardegna delle « terre vergini », delle terre cioè che da diversi secoli non furono sottoposte ad alcuna coltivazione.

La guerra ha trovato l'Italia con una produzione di 46.153.000 quintali di frumento, 26.663.000 quintali di granoturco e 67.996.000 quintali di uva (1914); tale produzione era inferiore (eccettuato il granoturco) alla media quinquennale 1909-1913 e in special modo al raccolto 1913. La guerra ha provocato un maggior fabbisogno ed una minore produzione agricola: il maggior fabbisogno fu richiesto principalmente dal consumo effettuato dalle truppe mobilizzate; la minore produzione fu causata dalla diminuzione della mano d'opera, dalla scarsità di materie fertilizzanti e di combustibili necessari per la moto-aratura. Il Governo ha tentato di ovviare a tali inconvenienti e nell'Agosto 1917

mise a disposizione dell'agricoltura 120.000 uomini togliendoli all'esercito secondo un criterio di ripartizione per età, ma essendosi, dopo Caporetto, modificate le condizioni, gli esoneri furono limitati alle classi del 74 e 75 e agli inabili dal 76 all'81, di guisa che le persone destinate ai lavori agricoli diminuirono sensibilmente.

Le condizioni adunque dell'agricoltura nel dopo-guerra saranno peggiorate. Avremo cioè un diminuito patrimonio zootecnico (durante la guerra saranno stati macellati non meno di quattro milioni e mezzo di capi di bestiame) che non potrà raggiungere i cinque milioni di bovini e che, per riportare il numero dei bovini alla cifra precedente alla guerra occorreranno non meno di quattro anni di parca macellazione. Avremo un diminuito patrimonio forestale: basti pensare che mentre prima della guerra importavamo 1.458.000 tonnellate di legname greggio, segato e squadrato, dal 1914 a tutto il 1918, con la richiesta enormemente accresciuta, ne abbiamo importato solamente 2.030.000 tonn. Avremo infine una terra che durante alcuni anni è stata mal lavorata e poco concimata.

§ 12.

Per poter dire qualche cosa sulle condizioni dell'agricoltura nel dopo-guerra, esaminiamo singolarmente le varie questioni che alla coltivazione del suolo italiano si riallacciano. Non abbiamo l'intenzione di indagare particolarmente un programma così vasto per importanza e per grandezza, nè tanto meno abbiamo la presunzione di risolverlo; ma solo riteniamo opportuno accennare ai vari problemi agricoli nazionali che ancora sono in attesa di quei provvedimenti che loro si addicono.

I. — *Intensificazione della produzione.* — La prima domanda è se possiamo aumentare la nostra produzione del frumento onde sopperire parzialmente al *deficit* annuale di tredici milioni e mezzo di quintali (media 1909-10 - 1912-13). Rispondiamo subito che si potrà parzialmente ottenere ciò intensificando la cultura del grano (e dei cereali tutti) nelle terre già adibite a tale coltivazione mediante sistemi più razionali di rotazione, mediante un impiego maggiore di concimi chimici e mediante la soppressione del latifondo. Non bisogna però crearci facili illusioni, giacchè

la trasformazione del latifondo, oltre ad esigere somme ingenti per l'esproprio, richiede un lungo periodo di tempo prima di ottenerne i benefici. Non ci addentriamo qui nella questione del latifondo perchè tale argomento ha dato materia ad una letteratura così vasta e ad agitazioni così vivaci che ogni nostra indagine, mentre ci trascinerebbe lungi dallo scopo prefissoci, non ci farebbe dire nulla di nuovo.

II. — *Bonifiche.* — Alla questione più sopra citata si riallaccia quella della bonifica. In questo campo si era, prima della guerra, ben lungi dall'aver risolto l'intero problema e la guerra ha provocato nuove distruzioni (Basso Piave) che hanno peggiorato le preesistenti condizioni. Per ovviare ad esse sono stati emanati — fra gli altri — i seguenti provvedimenti: creazione di un « Istituto Autonomo di Bonificamento Agrario e di Colonizzazione per la Sardegna » (D. L. 3 Settembre 1916, N.° 1316) il quale è tenuto a provvedere, gradualmente, alla esecuzione di tutte le opere di bonificamento agrario, di miglioramento fondiario, di colonizzazione e divisione del terreno in unità poderali e di concessione di queste a colonie. Costituzione di una sezione della Cassa Depositi e Prestiti

(decreto-legge 2 Settembre 1917, N.° 1597) per il finanziamento delle opere di bonifica concesse ai Consorzi ed allo sviluppo delle bonificazioni dell'Italia Meridionale ed insulare.

Ad ogni modo è da augurarci che, cessate le preoccupazioni dell' assetto territoriale e finanziario derivanti dal cessato stato di guerra, ci si avvii verso un'opera vasta e risoluta di bonifica e di colonizzazione.

III. — *Irrigazione.* — Specialmente nell'Italia Meridionale e Insulare, il problema dell'irrigazione è un problema assillante. Nel nostro paese c'è ancora molto da fare e se togliamo il canale Cavour, terminato nel 1868, poco d'altro troviamo che lo Stato abbia « effettuato » a tale proposito. Abbiamo detto « effettuato », perchè le leggi, per quanto scarse, non sono mancate: legge 1883 e legge 1886. L'attuale stato delle cose è il seguente: il 30 Luglio 1913 una Commissione reale presentò i progetti per irrigare 160.000 ettari di terreno nelle provincie di Bari, Lecce e Foggia, ma nel 1916 questi progetti erano ancora nello stato di massima. Fu allora nominato nell'Ottobre 1917 un « Comitato tecnico per gli studi dei progetti d'irrigazione nelle Puglie e nella Basilicata »; tale Comitato trovò i progetti tecnicamente possibili, ma

costosi, e divise le opere in due categorie: una comprende quelle che debbono essere costruite dallo Stato, l'altra quelle che debbono essere costruite dall'iniziativa privata aiutata dallo Stato. Si sta attendendo il progetto di legge relativo.

IV. — *Patrimonio forestale.* — Parlando del possibile sviluppo dell'agricoltura italiana e dei mezzi ad esso necessari, sentiamo il dovere di parlare altresì del legname, del nostro patrimonio forestale. Prima della guerra la produzione forestale italiana riusciva a coprire il consumo interno di legna da fuoco (4.049.000 mc. - 1910) mentre non riusciva a sopperire al fabbisogno nazionale di legna da opere (3.624.000 mc. - 1910) che per tre decimi (1.096.000 mc.) lasciando che si importasse il rimanente (2.528.000 mc.). Tale sbilancio è andato accentuandosi per la diminuzione della superficie boschiva, tanto che la produzione forestale italiana era nel 1870 sestupla dell'attuale. La guerra — come è facile ad intuirsi — è stata infine una divoratrice di legname. Di guisa che, pur considerando l'annessione del Trentino, noi ci troveremo nel dopo-guerra con un patrimonio forestale molto ridotto e quindi con uno svantaggio economico ed idro-orografico.

Per lenire questo stato di cose si dovrà: *a*) favorire il rimboschimento; *b*) estendere il più possibile la proprietà forestale dello Stato che sarebbe il migliore dei monopoli per la manutenzione, sorveglianza, razionalità dei tagli, ecc.; *c*) migliorare le condizioni del Corpo Reale delle Foreste che è numericamente insufficiente al proprio còmpito (una media inferiore ai quattro funzionari per provincia) ed economicamente mal retribuito.

V. — *Il credito all'agricoltura.* — Una questione di particolare importanza è quella del credito agli agricoltori. Finora lo scopo della nostra legislazione in proposito è stato quello di far dare del denaro agli agricoltori dagli istituti di credito e di emissione per il tramite delle Casse di Risparmio e delle Banche Agricole. Il sistema adottato dallo Stato era quello di agevolare tale forma di credito col risconto, a basso saggio d'interesse, del portafoglio di questi istituti intermediari; lo scopo era di fare acquistare macchine, attrezzi, animali, concimi, ecc. Ora. la guerra ha insegnato a tale proposito qualche cosa che potrà essere utile anche nel dopoguerra. Pur essendovi il danaro per il fabbisogno dell'agricoltore, mancavano quei de-

terminati beni per i quali il danaro veniva richiesto ed allora si è cominciato a prestare direttamente alcuni mezzi nei quali tale danaro doveva essere investito. Un sistema simile, che non verrà certo a scuotere le organizzazioni cooperative e tutti gli istituti di credito agrario con i relativi benefici, potrà essere vantaggioso per l' agricoltura che troverà così proficuo e facile l'impiego di macchine agricole o di altro ad essa necessario.

VI. — *Industrializzazione dell'agricoltura.* — Industrializzare l'agricoltura è un grido sovente ripetuto come programma, e come tale deve essere accettato. Il problema della industrializzazione riguarda specialmente il vino, le frutta e — con minore importanza — gli agrumi. Per quanto concerne l'industria enologica, si tratta specialmente di produrre dei « tipi » costanti di vino, di fare dei vini di lusso e liquorosi adatti per l'esportazione e di utilizzare i sotto-prodotti del vino. Per quanto riguarda l'industrializzazione delle frutta, abbiamo finora fatto poco, come si rileva dal basso valore della nostra esportazione sebbene in aumento: nel nostro paese è pressochè sconosciuta l'industria di alcune frutta disseccate (albicocche e pesche), è

deficente o insufficente quella di altre frutta (fichi secchi, uva passa, ecc.) ed è ancora ridotta quella delle frutta in sciroppo e delle conserve di frutta.

Non v'è dubbio che l'agricoltura italiana potrà trarre un grande guadagno dalla sua industrializzazione, soprattutto perchè è l'unico e il migliore dei sistemi per l'esportazione.

VII. — *Esportazione.* — I prodotti dell'agricoltura italiana principalmente adatti alla esportazione, sono il vino, le frutta e le ortaglie. La nostra esportazione di vino ha raggiunto, alla vigilia della guerra (1913) un valore di 82 milioni e mezzo, cifra abbastanza cospicua, sebbene inferiore a quella antecedente alla lotta doganale con la Francia (1887). Per quanto noi riteniamo che il maggior mercato dei vini nostri sarà il consumo nazionale, tuttavia è da ritenere che mediante una provvida politica doganale e una sapiente confezione dei nostri vini, essi potranno trovare uno sbocco ancor più cospicuo all'estero dove alla nostra penetrazione concorrono vantaggiosamente le altre e specialmente quella spagnuola, francese e greca.

La nostra esportazione di frutta fresche

prima della guerra era, in media, di 1.213.500 quintali e quella di frutta candite o altrimenti preparate con lo zucchero non raggiungeva il valore di 5 milioni (1913). A maggiormente dimostrare la condizione triste di questo stato di cose, si pensi che mentre l'Inghilterra importa un totale di frutta candite di 268.800 quintali, dall'Italia ne importa solamente 3.000 quintali (1912). Anche il commercio quindi delle frutta dovrà migliorare se si renderanno più veloci i trasporti ferroviari e marittimi, se si organizzerà il commercio creando delle apposite associazioni come la « California Fruit Distributor », la « California Almond Grower's Exchange », la « Raisin Grower's Association » ecc., se si organizzerà meglio la vendita sui mercati e se infine si provvederà con maggior cura e solerzia ai vagoni refrigeranti, ai sistemi d'imballaggio, ecc. Per quanto riguarda, da ultimo, l'esportazione degli ortaggi, possiamo ripetere le stesse cose dette per le frutta, con qualche particolare ed intuitiva modificazione.

VIII. — *Rapporti fra industria e agricoltura ; fra agricoltura e politica doganale.* — Due correnti si agitano in proposito: c'è chi afferma che fra industria e agricoltura esiste

un conflitto perchè l'una prospera in un regime economicamente ricco, mentre l'altra in un regime relativamente povero; c'è invece chi afferma che fra esse non esiste alcun conflitto. Le due correnti, appunto perchè estreme, sono in realtà non vere e, per quanto una delle cause della guerra di Secessione fra gli Stati del Nord America sia stata la divergenza di interessi fra il Nord industriale e il Sud agricolo, sta di fatto che la prosperità dell'una o dell'altra non dipende da una reciproca elisione, ma da un complesso di fatti che risiedono nelle condizioni di una regione e quindi al di fuori di istituti artificiosamente creati.

Giacchè la questione si riconnette al rapporto fra agricoltura e politica doganale e quindi a tutto il vasto problema della nostra esportazione ed importazione. Se noi aumentiamo i dazi sulle industrie per proteggerle, gli altri Stati aumenteranno i loro contro la nostra esportazione di prodotti agricoli; non solo, ma per poter industrializzare ed esportare i prodotti agricoli, bisogna avere dei prodotti industriali a prezzo poco elevato. Ecco quindi come effettivamente sussista una divergenza in Italia fra i due rami dell'attività economica, ma come d'altra parte essa non sia insanabile lo possiamo desumere

dalla duplice considerazione che: *a*) il maggior consumo per la produzione italiana è il mercato nazionale; *b*) nel dopo-guerra molti Stati a noi confinanti non troveranno conveniente applicare forti dazi d'importazione ai nostri prodotti agricoli.

Abbiamo accennato ad alcuni dei vasti e numerosi problemi che si presentano alla nostra agricoltura nel dopo guerra, ma noi stessi siamo consci di essere rimasti ben lontani dal mettere in evidenza tutta l'importanza di questo ramo della nostra produzione e dall'additarne i miglioramenti complessi e completi che esso dovrà avere. Così, al precipuo scopo di affrettare la nostra indagine e per non eccedere nella sua proporzionale partizione, abbiamo tralasciato il fenomeno della cooperazione agraria, la questione delle fittanze agricole ed altre ancora di cui è facile intuire la vastità dell'argomento che una breve disamina lascierebbe inefficace.

Ed ora ricapitolando quel poco che sommariamente abbiamo detto dell'agricoltura e dell'industria italiana, siamo indotti a porre le seguenti osservazioni:

I. — Il capitale, nella questione dei rap-

porti fra capitale e lavoro ha un interesse speciale quando esso diventa industria.

II. — L'industria italiana è andata durante la guerra ampliandosi ed accentrandosi rispondendo a necessità o a speciali condizioni sorte lungo il periodo bellico. Questo stato di cose le dà la caratteristica delle industrie degli altri paesi e pone di fronte agli operai nuovi organismi in cui il fenomeno della solidarietà vi esercita una crescente influenza.

III. — L'industria italiana, per svolgere il suo còmpito, in armonia con gli interessi della nazione e della mano d'opera, deve avere un programma di smercio nel paese e di esportazione specialmente verso alcuni Stati.

IV. — L'industria italiana, sempre con lo stesso scopo e per lo stesso fine, ha bisogno di organizzarsi e di fissare certi rapporti col credito bancario.

In questo primo capitolo adunque ci siamo messi in grado di stabilire (per quanto ce lo abbiano permesso la nostra capacità e l'indole del lavoro) in quali condizioni si trova uno dei due membri del rapporto che vogliamo in seguito esaminare e quali condizioni ad esso termine si presentano.

Capitolo II.

Il Lavoro.

§ 13 — Stato quantitativo e professionale della popolazione italiana nel dopo-guerra.

§ 14 — Costo della vita nel dopo-guerra.

§ 15 — Organizzazioni operaie straniere con speciale riguardo al trade-unionismo inglese.

§ 16 — Situazione morale, politica e sindacale degli operai italiani nel dopo-guerra.

§ 17 — Cenno sul mercato e politica del lavoro e la ricerca di nuovi organi di democrazia industriale.

§ 13.

Il numero degli Italiani che si troveranno in Italia, dopo la guerra, è difficile a poter precisare. Sommamente difficile per l'assetto territoriale non ancora stabilito e per il fenomeno emigratorio che potrà verificarsi.

Prima della guerra, l'Italia aveva una popolazione presente di poco superiore ai 35 milioni (calcolata); durante la guerra tale popolazione ha potuto crescere in proporzione pressochè normale. Infatti gli Italiani rimpatriati (oltre 600.000) sono di per sè soli superiori alle vittime che la guerra ha cagionato (500.000); aggiungiamo a questi le nascite e l'arresto degli emigranti e vedremo che l'aumento è rimasto pressochè costante.

Ora, possiamo domandarci, quale fenomeno migratorio seguirà la guerra, giacchè esso sarà il fattore che principalmente influirà sullo stato quantitativo della nostra popolazione? La risposta si riallaccia alle condizioni economiche dell'Italia e forma con esse un'unica questione di causa ed effetto. Tuttavia qualche cosa in linea generale si può dire, specialmente se esaminiamo il fenomeno emigratorio durante la guerra.

Le cause che hanno determinato il rimpatrio di molti Italiani sono differenti, secondo che ci riferiamo ai paesi transoceanici (principalmente le due Americhe) oppure ai paesi europei.

Il rimpatrio degli Italiani dall'America fu dovuto: 1°) all'appello fatto dall'Italia per la guerra o per l'imminenza di essa; 2°) alle crisi industriali del Nord America soprav-

venute al principio delle ostilità; 3°) alle crisi economiche del Sud America e specialmente del Plata. Queste cause determinarono il rimpatrio di circa mezzo milione di Italiani (oltre 466.500) ed essendo giunti nel 1914, minacciarono una crisi nel mercato del lavoro; per timore della quale il Governo permise che alcuni riprendessero di nascosto la via del ritorno.

Il rimpatrio degli Italiani dai paesi d'Europa fu dovuto: 1°) ai più facili e sicuri sistemi di trasporto che permisero una immigrazione proporzionatamente superiore a quella transoceanica; 2°) al giusto panico sorto in popolazioni vicine alla zona di operazione (Nord della Francia e Parigi stessa); 3°) al timore di vedersi improvvisamente, a causa della guerra, precluse le vie del ritorno e aperte invece le sofferenze di un « internamento » compiuto per ragioni militari e politiche.

Col 1915 tale fenomeno di immigrazione veniva quasi a cessare, mentre, come abbiamo accennato, si manifestava nuovamente una corrente migratoria: così, ad esempio, nel primo semestre del 1916, mentre tornarono in Italia dall'America 16.644 Italiani, ne partirono 24.296. Le cause di tale diminuzione nella immigrazione furono le seguenti:

1°) le pene stabilite in Italia per i renitenti alla leva; 2°) gli alti salari offerti negli Stati Uniti con la ripresa dello sviluppo industriale; 3°) cessazione della crisi economico-finanziaria sud-americana, cessazione dovuta all'acquisto di prodotti agricoli fatto dalle Potenze belligeranti d'Europa; 4°) la difficoltà dei viaggi per mare accresciuta dall'estendersi minaccioso del blocco sottomarino; 5°) gli scarsi mezzi che il Governo italiano offriva alle famiglie dei richiamati.

Stabilito il movimento emigratorio effettuatosi durante la guerra e specialmente nel primo periodo, e stabilite altresì le cause che lo hanno determinato, ci è più facile presumere quali fenomeni si verificheranno a proposito della nostra emigrazione nel dopo-guerra.

I. — Degli Italiani rimpatriati, quelli che sono giunti soli ed hanno lasciato le loro famiglie all'estero (quasi generalità dei casi per i rimpatriati d'oltre Oceano), torneranno quasi tutti là d'onde venivano. Quelli invece che sono venuti in Italia con le famiglie (quasi generalità dei casi per i rimpatriati dall'Europa) rimarranno in Italia solo nel caso che abbiano trovato presso di noi un impiego lucrativo e stabile (condizione difficile per la natura che in genere avevano

gli impieghi offerti durante la guerra). Ma essendo la percentuale di questi ultimi minima, c'è da ritenere che quasi tutti gli immigrati faranno ritorno ai luoghi da cui sono venuti od in altri luoghi, essendo già essi abituati a lasciare la terra natale e a non temere quindi le incognite di una nuova terra. Il numero delle persone che attendono i passaporti per recarsi all'estero è un fatto eloquentissimo a tale proposito.

II. — A questo numero di emigranti, che già fecero ritorno fra noi, si aggiungeranno dei nuovi, indipendentemente da crisi economiche nazionali. La cosa non deve nè meravigliare, nè allarmare: nel quinquennio 1909-1913 l'Italia ha dato alla emigrazione un contributo medio annuo di 679.000 persone; nei cinque anni successivi (1914-1918) il processo emigratorio è stato pressochè annullato. Ora, se alla media annua 1909-1913 di emigranti togliamo quella dei rimpatriati, noi vediamo che l'Italia dava all'estero un contributo medio effettivo annuo di circa 400.000 emigranti. Di guisa che c'è da presumere giustamente che, pur restando inalterate tutte le condizioni dell'ante-guerra, una grande quantità di Italiani saranno pronti ad emigrare.

Per avere un'idea più precisa di questa quantità disposta ad emigrare, dobbiamo tener conto delle conseguenze demografiche della guerra. La popolazione maggiormente predestinata alla emigrazione è principalmente quella maschile (i nove decimi circa) e principalmente tra i 18 e i 30 anni. Sono appunto su queste età che si sono abbattute le conseguenze demografiche (casi di morte o d'inabilità) della guerra. Di guisa che se in Italia si sono avuti complessivamente 1.200.000 casi di morte e d'inabilità, questi casi rappresentano un terzo della popolazione italiana maschile di età fra i 18 e i 30 anni e, conservando tale proporzione, possiamo stabilire a 1.400.000 il numero degli Italiani disposti, a condizioni economiche internazionali eguali a quelle pre-belliche, ad emigrare.

III. — Abbiamo però finora fatto i nostri calcoli senza tener conto di speciali condizioni economiche post-belliche. Ora, pur volendo essere talmente ottimisti da affermare che nessuna crisi si verificherà nella nostra industria, vi sarà il fatto che altre nazioni, in cui è scarsa la mano d'opera ed alle quali la fine della guerra ha imposto un vasto còmpito di ricostruzione, attrarranno

la mano d'opera italiana. Prima della guerra l'emigrazione verso il Belgio e la Francia rappresentava il 10,38 % della nostra emigrazione (media 1909-1913) con un totale di 86.804 emigranti (anno 1913). Questi due paesi, con un vasto programma di riedificazione da attuare e con una diminuita quantità di popolazione, saranno un campo di assorbimento della nostra mano d'opera. Quale potrà essere questa capacità di assorbimento ? Anche qui dobbiamo fare dei calcoli molto approssimativi. La Francia prima della guerra aveva una popolazione di circa 40 milioni di abitanti: le perdite di uomini e di mutilati che ha cagionato la guerra oltrepassano, complessivamente, 2 milioni. Il numero degli stranieri che alla vigilia della guerra si trovavano in Francia era di 1.160.000: dunque la Francia dovrà provvedere a riammettere in casa propria circa tre milioni di stranieri e cioè il 10 % della sua popolazione (esclusi i tedeschi dell'Alsazia-Lorena). Premettiamo che molti mutilati possono ancora esercitare le loro antiche occupazioni, ma non tutti, giacchè il maggior numero delle perdite e delle inabilità si è verificato nella classe agricola. Prima della guerra, gli stranieri erano così divisi: italiani per il 36,2 %, belgi per il 24,8 %, spagnoli per il 9,1 %,

tedeschi per l' 8,8 %, svizzeri per il 6,3 %, inglesi per il 3,4 %. Dopo la guerra, la percentuale belga si dovrà ridurre, dato il fabbisogno nazionale ad un terzo e altrettanto dicasi, per motivi politici, di quella tedesca. La percentuale italiana (tenuto pur conto dell'aumento degli spagnoli) non sarà più del 36,2 %, ma del 47 % che sui tre milioni di stranieri immigrati rappresenta un contingente italiano di un milione e mezzo circa. Tutto questo senza far cenno del possibile sviluppo francese e della grande richiesta di mano d'opera che vi sarà nelle regioni del Nord distrutte parzialmente o totalmente dalla guerra.

Non si può obbiettare che le condizioni economiche locali richiedano una qualità di mano d'opera differente da quella italiana: infatti, mentre da noi vediamo che la popolazione italiana è maggiormente dedita all'agricoltura, osserviamo che gli Italiani emigrati in Francia erano, al contrario, prima della guerra, impiegati in grandissima parte nelle industrie (81 %). Questo fenomeno non è che una parte di quello più generale ma identico per cui sovente un emigrato italiano, nell'abbandonare il proprio paese, cambia anche le sue occupazioni.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, te-

nuto conto della maggiore mortalità in confronto alle nascite, dovuta anche a recenti forme epidemiche, tenuto conto della popolazione della Venezia Giulia e del Trentino (omettendo per il momento la Dalmazia), non considerata infine che lievemente l'emigrazione verso gli altri Stati belligeranti d'Europa dove pur tuttavia le perdite di uomini è stata ingente (Germania: 2.050.460 morti e 4.207.208 feriti — Austria: 1.900.000 morti e 1.400.000 invalidi), la popolazione presente dell'Italia al momento della pace conclusa e vera sarà presso a poco uguale a quella che era prima della guerra.

*

Prima della guerra la popolazione italiana aveva iniziato la sua tendenza a industrializzarsi, giacchè nel primo decennio del secolo attuale era diminuito in Italia di un poco il coefficiénte delle persone dedicate all'agricoltura (1/27) ed era invece accresciuto di molto il coefficiente delle persone dedicate all'industria (1/6). Le due categorie generali che maggiormente interessano sono appunto quella dedita all'agricoltura, la quale occupa 9.085.597 persone e quella dedita all'industria la quale occupa 4.502.072 persone (1911).

Tale partizione professionale della popolazione italiana ha un peculiare interesse in quanto il fenomeno di possibili crisi non si presenta per entrambe nello stesso modo. Possiamo dunque genericamente stabilire che, nel dopo-guerra, nessuna crisi graverà sull'agricoltura, giacchè la mano d'opera in essa impiegata sarà inferiore a quella precedente alla guerra, sia per un maggiore spostamento verso l'industria che le cause belliche hanno motivato, sia per una maggiore mortalità che i fatti d'arme hanno provocato nella classe agricola. E siccome altrettanto si può dire per la mano d'opera addetta alle industrie estrattive del suolo, alla pesca e alla lavorazione di alcuni prodotti dell'agricoltura, così sommeranno a circa 10 milioni le persone che non soffriranno di crisi.

Nelle industrie (eccettuate quelle ricordate or ora) si avrà al contrario una crisi inevitabile, come già lo dimostrano 200.000 disoccupati che il Governo ha annunciato esservi, specialmente nell'Italia Settentrionale, la regione appunto maggiormente industriale del nostro paese. La crisi però sarà più o meno intensa e più o meno duratura secondo le varie categorie d'industrie. Ad ogni modo, non volendo confondere l'attuale periodo di transizione con quello di pace vera e propria,

possiamo stabilire che mentre la crisi andrà sempre più diminuendo col progressivo assetto normale delle attività economiche, sarà bene, che per l'attuale periodo lo Stato ponga in esecuzione i suoi progetti di lavoro (accantonati tre miliardi e mezzo) ed intralci il meno possibile il libero sviluppo del nostro commercio estero adoperandosi, in pari tempo, per il rifornimento delle materie prime.

§ 14.

Per poter stabilire quale sarà il costo della vita nel dopo-guerra, dobbiamo: 1°) vedere quale è stato il costo della vita durante la guerra; 2°) precisare quali cause hanno prodotto un rialzo sul costo della vita durante la guerra; 3°) osservare entro quali limiti queste cause verranno a cessare, giacchè è appunto dalla eliminazione di tali cause che il costo della vita può decrescere. A questa indagine premettiamo che i prezzi segnati per le merci non hanno, per il caso nostro, un valore se non posti in relazione con le condizioni e le disponibilità economiche del Paese e premettiamo pure che ci indugiamo solo su quelle merci di prima necessità che

hanno un'importanza essenziale per la classe lavoratrice.

I prezzi delle derrate a largo consumo popolare cominciarono a crescere subito all'inizio delle ostilità europee e in base ai numeri indici dell'Ufficio Governativo del Lavoro sono andati raddoppiandosi durante le ostilità tenendo per media i prezzi del pane, farina, pasta, carne, lardo, olio, latte, generi tutti sottoposti a calmiere e per i quali accanto al prezzo fissato ve n'era un altro per chi si trovava talvolta costretto ad acquistare generi alimentari con differenti sistemi. In relazione all'aumento dei prezzi si è andato altresì effettuando durante la guerra un aumento dei salari, il quale, se non ha seguìto di pari passo, e per tutte le categorie, l'aumento dei prezzi (la statistica della Cassa Nazionale Infortuni non è accettabile per molte considerazioni) ha tuttavia permesso un generale tenore di vita uguale e talvolta superiore a quello pre-bellico. Hanno contribuito ad esso un numero proporzionalmente maggiore di persone che di una stessa famiglia avevano occupazioni ed il beneficio dei sussidi offerti dallo Stato e dalle private istituzioni.

Vediamo ora le cause che hanno determinato il rialzo dei prezzi e quali di esse ver-

ranno, nel dopo-guerra, a mitigarsi o a cessare.

I. — L'accresciuta circolazione ha provocato un rialzo nei prezzi per la maggiore disponibilità di danaro presso i singoli. Ed infatti una delle principali e ordinarie cause che determinano il prezzo delle merci è data dalla più o meno grande quantità di moneta disponibile unitamente alla rapidità di circolazione, al grado di perfezionamento del credito ed alla rapidità degli scambi. Quale sarà la politica del Tesoro nel periodo di pace successivo a quello di guerra e transizione? La circolazione italiana (bancaria e di Stato) che al 31 Agosto 1914 era di 3.269 milioni, ha oltrepassato i tredici miliardi verso la fine del 1918; sarebbe conveniente e giusto che lo Stato ritirasse parte di questa circolazione (e noi siamo un po' scettici) perchè nel caso contrario si stabilizzerebbe uno svalutamento della moneta troppo dannoso.

II. — L'abbondanza di moneta provoca un aumento dei salari (durante la guerra in una Ditta di Milano la percentuale del cottimo è salita al 600 % sulle paghe orarie!) e l'aumento dei salari provoca un rialzo nei prezzi delle merci di prima necessità. Non è altro che quello che sopra abbiamo detto

in senso più stretto e sul quale specialmente deve posarsi la nostra attenzione. Prezzi e salari sono intimamente connessi fra loro ed uno dei grandi mali che il Governo italiano abbia fatto è stato quello di non conoscere un giusto limite nella rimunerazione delle industrie di guerra che se, all'inizio delle ostilità era necessario mantenerla elevata, si è in seguito resa eccessiva.

Tale relazione dovrebbe rendersi nota anche agli operai. Chi scrive si è trovato ultimamente in una città della Toscana, che va riprendendo parte della sua attività interrotta dalla guerra, ed in quella città la Camera di Lavoro ha chiesto a tutti gli imprenditori (di qualsiasi genere) un aumento di 5 lire al giorno per ogni operaio indistintamente. Se un aumento è giustificato (ed è stato concesso), quello di 5 lire era esagerato per le locali condizioni economiche, non solo, ma tale maggiore disponibilità non avrebbe avuto per effetto che di accrescere, o prima o dopo, i prezzi e di andare quindi ad esclusivo vantaggio degli esercenti.

III. — All'aumento dei prezzi ha influito il cambio, il quale durante la guerra è salito a corsi mai raggiunti nè preveduti (204,43 sulla Svizzera – Novembre 1917). Ora, sic-

come noi non crediamo che il cambio dipenda da una sola causa, ma dalla circolazione monetaria nazionale, dallo sbilancio commerciale, dalla speculazione e da speciali accordi fattori psicologici, così è da augurarsi che il cambio discenda, mentre purtroppo non lo si può fiduciosamente sperare ed in special modo per la cessazione degli accordi interalleati fino ad oggi vigenti. Anzi oggi assistiamo ad un continuo e permanente inasprimento dei cambi.

IV. — Altra causa che ha provocato un rialzo nei prezzi è stata da una parte la minore quantità disponibile e dall'altra il maggior consumo, dovuto ai bisogni di guerra, di speciali merci.

V. — Le condizioni dei trasporti alterate e modificate, hanno provocato un rialzo nei noli e nelle assicurazioni.

VI. — Siccome abbiamo parlato principalmente del rialzo nei prezzi delle merci di prima necessità, bisogna tener conto anche del rialzo di tutte le altre merci che in un modo o nell'altro vengono impiegate per il confezionamento di esse e che servono a mantenere alto sul mercato il livello dei prezzi in generale.

VII. — Da ultimo, accenniamo alla speculazione, non sempre saputa contenere od eliminare dai provvedimenti governativi o comunali; la disorganizzazione e la puerilità di concetti nella politica dei consumi, l'incompetenza di certi Enti Autonomi e di certi Municipi, ecc., ecc.

A nostro avviso non vi sono altre cause generali ed importanti dell'aumento dei prezzi delle merci di prima necessità. Ritornate quindi le condizioni normali di pace, diminuiranno i maggiori bisogni per l'esercito, scompariranno poco a poco le condizioni eccezionali dei trasporti, diminuirà la speculazione per il ritorno del libero commercio non assistendo più al paradosso economico di avere per la stessa merce e sul medesimo mercato prezzi diversi, si climineranno tutti quegli impacci governativi e municipali ed i prezzi diminuiranno per quel tanto che era dovuto a tali cause. Non torneranno al livello di prima per le difficoltà del ritiro della moneta, per la difficoltà di ridurre gli stipendi ed i salari e per la situazione ancora sfavorevole dei cambi, ma è da augurarci che anche questo secondo ordine di cause non faccia sentire troppo gravoso il proprio peso.

Concludendo quindi questo paragrafo, pos-

siamo ritenere che mentre durante la guerra i prezzi medi andarono crescendo più dei salari medi, cessato il periodo di transizione, i prezzi medi diminuiranno più rapidamente dei salari medi. Questo inverso fenomeno condurrà la classe lavoratrice ad un livello di vita materiale pressochè analogo a quello del tempo di guerra, giacchè bisogna tener conto del minor numero delle persone che, in una famiglia, avranno delle occupazioni in confronto al periodo di guerra (donne e ragazzi) e della cessazione dei sussidi governativi e privati che, quando non costituivano dei veri benefici, servivano a lenire le sofferenze dei meno abbienti e dei nullatenenti.

§ 15.

L'accentramento industriale ed il prevalere della grande sulla piccola industria hanno dato sviluppo al fenomeno di organizzazione operaia. La piccola industria poneva l'imprenditore di fronte a pochi operai i quali, desiderosi principalmente di rendersi essi stessi proprietari ed indipendenti, accettavano il loro impiego come un tirocinio; nella grande industria invece, svanito questo desi-

derio e sentendosi ogni operaio rimpicciolita la propria difesa, è sorto lo spirito di solidarietà. Questo ha dato luogo ai Sindacati operai ed alle Camere di Lavoro.

Molto si è parlato in Italia, e nei paesi latini, del movimento trade-unionistico inglese e dell'influenza che esso gode nella Gran Bretagna. Ed infatti il trade-unionismo è l'organizzazione operaia più complessa e completa che esista.

Il movimento trade-unionista è sorto nel 1700 e le prime manifestazioni si ebbero con la Unione dei Lanieri del Dewonshire (1710) alla quale fece seguito quella dei sarti di Londra (1720). La storia del movimento trade-unionistico ha avuto le sue vicende (vedasi in modo speciale l'opera dei due Webb, del Louis e del De Rousier) fino a tanto che le leggi 20 Giugno 1871 e 30 Giugno 1876 concessero una facoltà integrale di associazione e l'obbligo di notificare il numero degli iscritti ed il capitale posseduto. La quale ultima condizione ha fatto sì che la Corte dei Lordi in ultima istanza (22 Luglio 1901) confermasse una sentenza che condannava l'Unione degli impiegati delle ferrovie « Taff Wale » a pagare 500.000 lire alla Compagnia.

La grande sfera di azione delle Trade-Unions proviene non dal numero degli iscritti

(un quinto degli operai inglesi) ma dal valore personale di coloro che si trovano alla testa del movimento. Essi infatti non sono preoccupati se non della volontà di comporre qualsiasi conflitto fra capitale e lavoro per il vantaggio di entrambi. Un contadino di Manchester, in una riunione tenuta a Newcastle, si vantava di affermare che la sua Unione, in molti anni, aveva appianato 49 controversie su 50. Un vetraio di Birmingham dichiarava che nelle riunioni tenute per approdare ad una risoluzione, dipendendo da loro la situazione degli operai e degli industriali, non si toglieva la seduta se prima non si era venuti ad un accordo.

Ciò che caratterizza altresì le associazioni inglesi, è la loro potenzialità finanziaria (100 delle principali avevano nel 1901 50 milioni) dovuta alle forti quote annue. che gli ascritti versano e che giungono a 82 lire presso i lavoratori del cotone. Queste risorse non solo permettono di continuare pressochè regolarmente la vita in caso di sospensione di lavoro, ma funzionano come vere e proprie casse di previdenza e assicurazione.

A lato di questo trade-unionismo, che potremmo per convenzione chiamare classico, è venuto formandosi un neo-trade-unionismo dovuto principalmente ad un carattere quasi

aristocratico del vecchio unionismo che mal volentieri ammetteva nelle proprie file alcune nuove categorie di operai. Appartengono al vecchio sistema le Unioni dei minatori, meccanici, *boilermakers* e tessitori; al nuovo sistema le unioni degli agricoltori e dei *dockers*. Questa differente origine ha dato luogo anche ad una differente concezione di sistemi. La volontà conciliatrice e l'opera di previdenza del vecchio unionismo sono da noi già state notate; nel nuovo unionismo al contrario, visto che, in seguito ad alcuni scioperi (specialmente gli scioperi dei *docks* di Londra del 1889), si poteva ottenere dei benefici duraturi, andò radicandosi la convinzione che questi si sarebbero ottenuti solamente lottando contro la classe capitalistica. Tale convinzione preparò il terreno a nuove tendenze che, volendo ricercare i maggiori benefici al di fuori delle qualità personali degli operai, si ispirano ad una trasformazione radicale della società. Queste due tendenze però tendono, fortunatamente, ad accostarsi se non negli indirizzi dei due movimenti, nella esperienza conciliatrice delle persone che sanno rendersi conto, dopo anni di lavoro, delle necessità della vita operaia e delle condizioni industriali.

Quasi in opposizione al trade-unionismo

è sorto, con una origine propria, il Partito Indipendente del Lavoro (Independent Labour Party). Questo Partito Indipendente del Lavoro, non avendo fiducia nell'unionismo, stima che solo il possesso del potere è in grado di dare vantaggi alle classi operaie e quindi il sistema adottato è un sistema politico. Il terreno più favorevole ad esso è quello dei « Trades Councils »: i « Trades Councils » sono una specie delle nostre Camere di Lavoro e delle « Bourses du Travail » francesi. Si è creata quindi per il Partito Indipendente del Lavoro una condizione fortunata le cui cause debbono essere rintracciate in doppio ordine di fatti: 1°) nei « Trades Councils » raramente vi sono ascritti dei trade-unionisti, tanto è vero che nel « Trades Council » di Manchester (centro delle industrie tessili) non vi è iscritta neppure una persona notevole della Unione dei tessitori; 2°) la stessa posizione e natura dei « Trades Councils » (comune in questo caso alle nostre Camere del Lavoro) li fa operare in un cerchio limitato geograficamente, ma vasto per le questioni economiche e quindi li induce ad occuparsi eccessivamente di questioni sociali e politiche.

Alle elezioni politiche del 1895, il partito decise il suo ingresso nella vita politica.

I risultati erano, fino allo scoppio delle

ostilità, più favorevoli al trade-unionismo che al Partito Indipendente del Lavoro e questa prevalenza era giustamente dovuta al fatto che le « Trades-Unions » si occupavano soprattutto degli interessi professionali ed economici e che discutevano di questioni inerenti al lavoro, alla assicurazione, previdenza, ecc., mentre il partito indipendente si appigliava a dichiarazioni generali di principî, a questioni essenzialmente politiche, parlamentari, ecc. Il Congresso di Cardiff aveva sanzionato questa supremazia. Recentemente (Febbraio-Marzo 1919) come avremo occasione di accennare in seguito, un movimento quasi nuovo si è prodotto nel campo operaio inglese che toglie dell'antico prestigio alle « Trade-Unions ». La vittoria del partito conservatore nelle ultime elezioni politiche ha fatto perdere al partito operaio in genere le speranze di una proficua azione parlamentare ed ha indotto a preferire l'azione diretta delle agitazioni proletarie. A tale causa generale e principale, altre se ne aggiungono di carattere economico e politico.

Il fenomeno trade-unionistico si è riprodotto, con qualche modificazione, nei popoli che presentano l'identicità o le maggiori affinità di origine e di razza: Stati Uniti (dal 1803) e Australia (dal 1824).

*

Fuori dell'Inghilterra, e dei paesi di civiltà sassone, il fenomeno trade-unionistico si riproduce scarsamente: facevano eccezione in Germania le associazioni *Hirsch-Duncker*. Negli altri paesi le organizzazioni operaie hanno fini e caratteristiche politiche, sociali, psicologiche e quindi la risoluzione di ogni controversia tra capitale e lavoro perde delle sue probabilità di pronta risoluzione più di quanto essa ne abbia nei paesi sassoni.

Negli altri paesi, l'istituzione più comune e più importante, specialmente se abbiamo riguardo al carattere turbolento, è la Camera del Lavoro. La Camera del Lavoro nella sua funzione originaria e nel suo còmpito è una istituzione che avrebbe avuto una missione utile, ma, come tutti gli istituti che nella pratica degenerano, non ha saputo mantenersi al di fuori delle competizioni politiche ed ha anzi acuito la lotta di classe.

Ora, mentre in una organizzazione trade-unionistica, liberata dai vincoli politici, lo scopo è l'unione delle classi sulla base reale delle condizioni economiche ed industriali esistenti, coi Sindacati continentali, ma più ancora con le Camere di Lavoro, lo spi-

rito di solidarietà viene praticamente a servire la volontà e la capacità di pochi. E quando questi pochi inducono i molti a schierarsi contro la partecipazione degli operai agli utili dell'impresa per il solo fatto che il Signor Sidney Webb non aveva previsto tale forma di rimunerazione, e quando si addita e si ammira il bolscevismo russo non come una forma transitoria di rivoluzione che ha i suoi eccessi, ma come l'applicazione pratica dei concetti marxisti professati fino ad oggi quale fede (Labriola); quando tutto questo succede, ci viene spontanea la conclusione che una conciliazione duratura, una collaborazione seria e dignitosa fra le due classi dovrà dare, per l'eternità, il posto ai piccoli rimedi dettati dalle necessità del momento.

§ 16.

In Italia sussistono oggi quattro organi nazionali operai: 1°) la « Confederazione del Lavoro » fondata nel 1905 con circa 300.000 organizzati. Essa è sotto la diretta influenza del partito socialista ufficiale. – 2°) La « Unione Sindacale Italiana » fondata nel 1913 con 30.000 organizzati. Essa è diretta

e seguita da elementi anarchici. – 3°) L' « Unione Italiana del Lavoro » fondata nel 1911 e che raggruppa circa 20.000 repubblicani e socialisti favorevoli alla guerra. – 4°) Il « Partito Popolare Italiano » di recente costituzione e di idee cattoliche.

Tale stato di fatto serve a spiegarci tutto il movimento sindacale italiano: mentre ciascuna di queste organizzazioni si propone di raccogliere tutti i lavoratori senza distinzione di sorta, in realtà essa risponde ad un programma politico che agisce come principio informatore. Ciò dimostra — in tesi generale — che il proletariato italiano non è ancora in grado di svolgere un'azione economica al di fuori di quella dei partiti politici e che sopra questo connubio di partiti politici e di gruppi sindacali si adattano gli errori, le incertezze, le lotte, tutta l'attività insomma del proletariato italiano.

Prima di tutto il fenomeno sindacale viene a identificarsi, nella sua maggioranza, con le correnti socialiste e da quelle si lascia sopraffare come la stessa Camera del Lavoro di Cremona ha avuto agio di notare in una sua relazione annuale. Ne consegue che in Italia — come in Francia — il sindacalismo è rivoluzionario, giacchè il socialismo che lo conduce, si ispira, esagerando per giunta, alle

teorie marxiste ed al concetto sociale darwinistico della lotta di classe. In questo modo non si potrà mai avere una conciliazione del capitale col lavoro, perchè gli scopi delle organizzazioni operaie trascendono il sistema attuale di produzione.

Scoppiata la guerra, il partito socialista e le unità sindacali si trovarono in crisi: tale crisi presenta tuttora dei caratteri duraturi. Nel partito socialista si verificò una scissione e molte delle migliori menti ritennero opportuno di porre una netta demarcazione fra le opinioni proprie e l'azione degli altri; tale fenomeno fu particolarmente importante per l'Italia, paese che nella guerra è entrato volontariamente. La stessa scissione si è riprodotta in seno alle associazioni sindacali e noi abbiamo assistito alla uscita dei dirigenti della « Unione Sindacale Italiana » ed alla costituzione della « Unione Italiana del Lavoro » formata da elementi favorevoli alla guerra. L'uscita di persone direttive dal partito socialista ufficiale ha permesso alla stampa politica socialista di prendere la direzione del partito, di guisa che in tutto il movimento socialista-sindacalista i principii economici hanno dato un posto sempre più cospicuo ai principî eminentemente politici. Una prova che si è andato ricercando uno

spirito sindacale, non esclusivamente economico, è offerta dalla costituzione della organizzazione autonoma dei cattolici, la quale possiede un fattore morale che compensa quello politico delle altre associazioni sindacali.

Ma, nel decorso della guerra, due nuovi avvenimenti si sono verificati di particolare interesse per la stampa socialista: la rivoluzione russa e la rivoluzione tedesca. I due movimenti politici hanno un'analogia apparente ed un'analogia sostanziale. La Russia e la Germania si sono trovate, in un dato momento della loro vita bellica, in una situazione penosa ed hanno pensato di oltrepassarla con una nuova forma costituzionale.

La rivoluzione russa è stata nei suoi inizi un attacco diretto contro il regime burocratico ritenuto incapace di affrontare la pericolosa situazione verificatasi agli inizi del 1917 e la direzione politica dello Stato è passata subito alle correnti estreme, finchè le qualità della popolazione, la debolezza di Kerenski e la propaganda tedesca hanno gettato il vasto Paese nelle mani di coloro che sentono perfino il bisogno di porre una maschera alla propria persona ricorrendo ai nomi falsi di Lenin, Trotski, ecc. Il regime che ne è sorto risponde alle idealità socialiste che gli italiani di tale partito hanno finora carezzate? Per il mo-

mento è difficile dare una risposta (leggasi la polemica Labriola-Turati) perchè non conosciamo ancora appieno cosa sia il bolscevismo; ma una cosa ha potuto apprendere la stampa socialista, e cioè che certe forme collettiviste di organizzazione economica si possono ottenere mediante un'azione politica. Cosa importa al partito socialista l'analisi degli effetti? Dove mai abbiamo trovato in uno scrittore socialista — se togliamo gli utopisti — una costituzione della società futura da loro desiderata?

La Germania ha pur essa fatto la rivoluzione per eliminare al più presto possibile e nel miglior modo le conseguenze della guerra; come d'altronde ha fatto pure una rivoluzione l'Austria, ma in quest'ultimo paese hanno prevalso i fini nazionali come quelli più intesi. La Germania però non ha raggiunto lo stadio della Russia, perchè a favore della rivoluzione hanno dato la propria opera gli elementi più elevati (la Costituzione è opera di un professore dell'Università Commerciale di Berlino) e perchè risiedono nel popolo differenti condizioni etniche e culturali. La rivoluzione tedesca, contrariamente al nome, è una rivoluzione che presenta spiccate qualità borghesi, giacchè ha lasciato invariati i processi produttivi. Kurt Eisner, nel tempo stesso che

proclamava la nuova forma di governo, annunciava che non avrebbe adottato nessuna forma collettivistica di produzione, perchè non rispondente alle necessità economiche di un popolo.

Questi due esempi hanno dimostrato la inefficacia di un regime socialista di produzione, ma hanno dato nello stesso tempo una sensazione d'incertezza che può essere pericolosa. Tale stato d'incertezza è quello che anima gran parte della classe lavoratrice italiana ed è pericoloso, in quanto lascia gli uomini proclivi a prendere quella determinata linea di condotta che, nel momento, offre speranze di successo e bellezza di programma. Quindi, concludendo, noi troviamo le organizzazioni sindacali che hanno programmi politici e nazionali, ed in questi programmi noi troviamo una incertezza di idee e di indirizzi. Siffatta situazione ha più l'aspetto di uno stato intermedio fra una situazione passata ed una futura, che non la continuazione ed il principio d'una linea di condotta generale e durevole.

§ 17.

Dopo quello che abbiamo detto e di fronte a quanto ancora dovremo trattare, ricono-

sciamo che per fare ora un cenno sul mercato del lavoro ci troveremmo di fronte a due difficoltà: una, d'ordine formale, sorge con il riconoscimento e la intuizione che molte delle questioni che riguardano il fenomeno del mercato del lavoro hanno trovato e troveranno un posto più conveniente in altra parte della nostra indagine; l'altra, di carattere sostanziale, proviene dalla posizione stessa in cui si trova, nell'ordine dei fenomeni sociali, il mercato del lavoro e che lo fa dipendere da un complesso di altre questioni dalle quali non possiamo prescindere e che dànno quindi al mercato del lavoro un significato esclusivamente relativo al verificarsi di esse condizioni.

Circoscritti ed impacciati da questi limiti e da tale considerazione, non possiamo adesso fare altro che un breve confronto fra la ricchezza e la mano d'opera in Italia nel dopoguerra. Premettiamo che il mercato di lavoro sarà nel dopo-guerra differente da quello del periodo di transizione; oltre alle mutate condizioni economiche generali, nel mercato di lavoro del periodo di transizione vigono concetti politici dettati per non originare le ripercussioni che da una larga disoccupazione si potrebbero verificare nel campo sociale e, inerentemente, si verifica una grande adat-

tabilità da parte degli italiani; nel dopo-guerra invece riprenderanno il loro pieno vigore i concetti economici e le qualità professionali della classe lavoratrice.

La ricchezza italiana — a parte l'acquisto di nuove terre con le industrie e le ricchezze ivi esistenti — sarà nel dopo-guerra inferiore a quella che era prima. Sarà inferiore per i danni diretti cagionati dalla guerra, per i debiti contratti verso l'estero, per i titoli stranieri rivenduti all'estero, per le perdite del materiale mobile, navi, ecc., per il deprezzamento dei valori mobiliari. Negli altri casi si è avuto solo uno spostamento di ricchezza. Ora una nazione non si arricchisce che in due modi: producendo e investendo capitali all'estero. Ed essendo la ricchezza di una nazione relativa a quella delle altre, uno Stato, pur arricchendosi effettivamente, può sempre più impoverire nei riguardi degli altri. Di modo che l'Italia dovrà produrre il più possibile per aumentare la propria ricchezza, giacchè le è pressochè escluso il sistema di arricchimento finanziario su-citato. È quindi nel lavoro che risiede il mezzo di benessere nazionale per l'Italia ed è bene che questo si sappia, giacchè un aumento di salario non è capace, di per sè solo, di migliorare stabilmente le condizioni dell'operaio.

Di fronte a questa maggiore necessità di lavoro, troveremo nel dopo-guerra una accresciuta popolazione operaia, la quale affermazione non nega quanto abbiamo detto nel paragrafo 13°. È stato calcolato (Fornasari) che circa due milioni di uomini torneranno ai campi dai quali la guerra ne aveva tolti 2.160.000 ed altri 2.365.000 torneranno a prendere i posti prima occupati da 2.600.000 persone (nel computo vi sono pure gli immigrati che invece noi abbiamo più sopra esclusi). Ma durante la guerra una nuova schiera di persone si è dedicata al lavoro industriale (e parliamo non solo delle donne) che difficilmente potrà essere eliminata. Ed infatti lo scopo delle otto ore di lavoro è, in parte, anche quello di concedere del lavoro ad una massa operaia numericamente accresciuta.

Premesso questo, per il mercato del lavoro nel dopo-guerra possiamo presumere: 1°) che gli operai non qualificati troveranno occupazione nelle opere di ricostruzione ed attenderanno in tal modo o la via dell'estero, o il riassetto delle industrie; 2°) che gli operai specializzati dovranno, in parte, dapprima adattarsi e solo in seguito troveranno le loro abituali occupazioni; 3°) che gli agricoltori non soffriranno di crisi; 4°) che al

contrario soffriranno di una crisi economica e psicologica non pochi professionisti ed impiegati; 5°) che le donne dovranno in parte rinunciare al loro lavoro ed in parte lo conserveranno facendo una concorrenza al lavoro maschile (da notarsi in proposito lo studio di P. Fischer sugli stabilimenti industriali nell'Est di Londra).

Concludendo quindi, tanto per le necessità economico-industriali nazionali, quanto per il rapporto numerico-qualitativo della mano d'opera in Italia, nel dopo-guerra, non si avranno, nel mercato del lavoro, crisi più violente e più frequenti di quelle ante-belliche.

*

Allorchè si tratta di disciplinare il processo produttivo, inteso nel significato stretto di fenomeno economico e tecnico, mediante la legislazione o la statizzazione si viene ad urtare contro due opposte difficoltà. Da una parte il riconoscimento, desunto da prove che durante la guerra hanno avuto sanzioni inconfutabili, che gli organi dello Stato sono deleteri allo svolgimento della vita economica nazionale e che se, talvolta, possono condurre

ad una più equa retribuzione del lavoro di fronte a quella del capitale, in ogni caso però paralizzano la produzione la quale — come abbiamo avvertito — non è che un presupposto della retribuzione della mano d'opera. Dall'altra parte il riconoscimento, sempre più diffondentesi, della funzione sociale che l'industria deve avere e per la quale si ritiene che l'imprenditore non possa più essere l'arbitro di se stesso.

Quanto di buono e quanto di cattivo vi sia in queste due concezioni non è qui il caso di rilevare.

Impacciati, adunque, da questa duplice considerazione che tende ad eliminarsi per il dissidio in essa esistente, si va oggi ricercando nuovi organi che possano vivere di una vita distinta da quella degli organi statali e che, contemporaneamente, rispondano al criterio sociale su enunciato.

Ed ecco come quello spirito corporativo, che già prima della guerra andava facendosi strada, e che differiva essenzialmente da quello medievale per il carattere di corporazione aperta, trova oggi, dopo la guerra ed in conseguenza di questa, un nuovo e più violento impulso. Così si è accentuato in Inghilterra il movimento gildistico, a tali conclusioni pervengono — in un modo o

nell'altro — la « Commissione germanica di socializzazione » e la « Confederazione generale del lavoro francese ».

Attualmente poi si va ancora più oltre nel carattere corporativo ricercando una specie di Parlamento industriale che costituisca il piano più vasto di democrazia industriale.

A quale risultato potrà approdare questo nuovo spirito di democrazia industriale? Un giudizio è difficile a darsi; sommamente difficile per l'assenza che oggi si verifica di un libero giuoco delle leggi economiche. Ad ogni modo una cosa vi è di bello e di nuovo, e cioè che non si tiene più esclusivo conto della retribuzione del lavoro, ma che ci si occupa anche della produzione. Questo fatto però non può sempre essere una sufficiente garanzia, quando si pensi che la fine del regime autocratico industriale mediante il controllo diretto degli operai nelle officine deve dar luogo, nelle masse operaie, a criteri di responsabilità e qualità amministrative che non possono eliminare ogni preoccupazione perchè create *ex novo* e perchè esercitate sopra un patrimonio d'altri.

Ricapitolando quel poco che abbiamo detto circa il lavoro — o meglio circa la classe la-

voratrice — siamo indotti a fare le seguenti osservazioni:

I. — Ogni osservazione ha il carattere di previsione e quindi di incertezza.

II. — Per quanto lo stato quantitativo della popolazione italiana sarà presso che uguale a quello ante-bellico, tuttavia, nel dopo guerra, la classe lavoratrice sarà accresciuta.

III. — Nel mercato del lavoro non si avranno crisi nè più frequenti, nè più violente di quelle che si avevano prima della guerra.

IV. — La situazione sindacale degli operai è attualmente incerta e quindi le ipotesi in proposito per il dopo-guerra sono pur esse incerte. Ad ogni modo abbiamo veduto la bontà delle organizzazioni sindacali che perseguono unicamente scopi economici.

Capitolo III.

Lo Stato ed i suoi rapporti con la classe capitalistica e con la classe lavoratrice.

§ 18 — La questione in generale.
§ 19 — Le necessità finanziarie dello Stato nel dopo-guerra e loro ripercussione sull'industria.
§ 20 — La funzione economica dello Stato.
§ 21 — Cenno storico comparato dei rapporti fra Stato e classi lavoratrici nei diversi paesi.
§ 22 — Riepilogo della prima parte.

§ 18.

Oltre ad una funzione giuridica, lo Stato ha altresì una funzione sociale ed una funzione economica che rientra in quella sociale. Per rispondere a tali funzioni, lo Stato deve tenere una linea di condotta di fronte alla classe capitalistica e di fronte alla classe lavoratrice. Premettiamo quindi a tutto questo

capitolo che noi considereremo lo Stato e la sua azione (quale nella realtà e quale nei nostri desideri) nei riguardi di ciascuna di queste due classi. Come intermediario nei rapporti fra il capitale ed il lavoro, sarà da noi considerato nella seconda parte di questa indagine là dove tratteremo i problemi non più secondo gli agenti da cui provengono, ma secondo la natura, l'efficacia ed il carattere di ogni singolo provvedimento.

*

Fino a qual punto il mondo andrà verso la statizzazione? Fino a qual punto, in altre parole, si vorranno arrestare le provvide iniziative individuali benefiche alla vita economica nazionale?

Prima della guerra, due tendenze, di origine piuttosto antica, si combattevano nel campo dottrinale ed in quello pratico: la scuola individualistica (in economia detta altresì classica e dagli avversari ortodossa) e le due correnti socialiste — socialismo propriamente detto e socialismo di Stato — che pur essendo nei fini e per le persone antagoniste fra loro conducevano allo stesso risultato opposto all'individualismo. Durante gli ultimi anni

che precedettero la guerra, una terza scuola aveva avuto un felice impulso ed aveva per propria divisa la solidarietà. Rifacendosi ad alcune idee del Leroux, del Bastiat e del Comte, essa tendeva a trasformare la società degli uomini in una vasta società di mutuo soccorso, lasciando inalterata la struttura attuale dello Stato (quindi contro il socialismo) ma dando allo Stato la missione di aiutare e dirigere lo sviluppo di tale solidarietà. Questa nuova scuola ha avuto i suoi pionieri: nel campo giuridico Leone Bourgeois, nel campo filosofico Boutroux, Darlu, Rauh, nel campo economico Gide, ecc.

È venuta la guerra e la realtà ha scosso con i suoi impellenti bisogni tutto quanto nel dominio delle scienze e dei fatti umano-sociali si era andato bandendo e sostenendo. Il risultato ottenuto è stato parzialmente un avvicinamento delle correnti opposte e principalmente una prevalenza delle dottrine sociali. Quando parliamo di dottrine e di sistemi scientifici, noi attribuiamo loro uno speciale valore di praticità e di realtà per il fatto che ognuno di essi risponde a necessità del momento, giacchè nessuna idea vive solo per la sua bellezza astratta, ma vive e vince in quanto è concretezza viva di coscienze, in quanto è vita veramente vissuta.

Ma il fatto di aver la guerra indotto gli Stati ad esercitare funzioni sociali in modo eccessivo, può dar luogo ai più gravi errori. L'errore è stato commesso, per esempio, dal Wells in un suo libro di profezie apparso un anno circa dopo l'inizio delle ostilità europee e, per fortuna, non tradotto in italiano. Il Wells dedica un capitolo (il quarto) a dimostrare come l'individualismo inglese abbia portato l'Inghilterra di fronte ad una Germania meglio organizzata ai fini della guerra. Secondo lo scrittore inglese quindi, lo scopo di tanti anni di pace dovrebbe essere quello di porsi in grado di vincere una guerra e l'errore è da rintracciarsi nella logica conseguenza che la vita effettiva, normale, di un popolo è quella che si svolge mentre il tempio di Giano rimane aperto! Tale era lo scopo della Germania, ma è appunto per tale scopo che tutto il mondo è insorto contro di lei ed è quindi ridicolo sentire Wells che addita al suo paese, per tale scopo, il sistema tedesco.

Mettiamo adunque le cose in chiaro. La funzione che avevano gli Stati prima della guerra era la funzione della pace; sopravvenuto l'immenso conflitto, il diritto all'esistenza dello Stato ha dovuto necessariamente prevalere ed ha trasformato la vita

economica-politica adattandola alle nuove necessità; tornata infine la pace, non vediamo quali siano i motivi che seriamente ostacolino il ritorno a quei sistemi che prima si avevano. Il fenomeno transitorio è la guerra e non la pace e quindi gli insegnamenti della guerra vanno presi con il loro carattere di relatività.

Ma siccome non vogliamo dimenticare gli insegnamenti della guerra, sia per un'ovvia ragione storica, sia perchè effettivamente sono stati quattro anni e mezzo di vita intensamente vissuta che ha prodotto effetti duraturi sulla produzione e distribuzione, dobbiamo tentare di mitigare le idee estreme, non per una soluzione di compromesso troppo semplicista, ma perchè effettivamente ogni idea ha i suoi pregi ed i suoi difetti, i quali vengono insieme ingranditi dai sostenitori, che la conduce alle estreme conclusioni. Non possiamo quindi disconoscere l'utilità di un'opera che lo Stato eserciti a favore dell'assicurazione, della prevenzione, dell'istruzione, dell'incoraggiamento, del favorimento economico industriale, ecc., ma il voler dare ad uno Stato una funzione economica diretta è quanto nella pratica abbiamo dovuto condannare, nella pratica dei tempi di pace, ed oggi ritorniamo a quei tempi.

*

Il Senatore Scialoia ha riassunto, in un pregevole libro d'insieme, i problemi che si presenteranno allo Stato nel dopo-guerra. La moltitudine delle questioni ivi, ed altrove trattate, non possono trovare in questo lavoro un posto adatto per quanto noi stessi riconosciamo di quale utilità sia, per lo Stato economico in generale del nostro paese, un sano ordinamento burocratico amministrativo, di quali conseguenze sia passibile una non razionale smobilitazione, ecc.

Due lati solo tratteremo della vasta questione: lo Stato di fronte alla classe capitalistica e lo Stato di fronte alla classe lavoratrice, richiamandoci a quei criteri sistematici che abbiamo posto al principio del presente paragrafo.

§ 19.

Quali saranno i rapporti fra Stato e industria?

I rapporti fra Stato e industria sono di due specie: fiscale ed economica. Si tratta di un rapporto fiscale quando lo Stato emette

dei provvedimenti dai quali può trarre un beneficio proprio; si tratta invece di un rapporto economico quando lo Stato emette dei provvedimenti atti a favorire determinate industrie nazionali. Nel caso dei dazi doganali il più delle volte i due scopi sono insieme riuniti. Parliamo dapprima della pressione fiscale.

La spesa dell'ultimo esercizio pre-bellico (1913-14) fu di 2.687.660.000 lire: il bilancio post-bellico è stato calcolato dal Wollemborg nella cifra approssimativa di sette miliardi (egli calcola, come desiderabili, ma problematici, il ritiro della moneta cartacea e l'ammortamento del Debito Pubblico). Il bilancio attuale è di circa quattro miliardi, di guisa che per il bilancio post-bellico bisognerebbe trovare tre nuovi miliardi!

Veramente, alla questione delle spese di guerra si impone una risoluzione più rapida e dei provvedimenti da prendersi d'accordo con gli altri Alleati. Chi scrive ha già avuto agio di trattare la questione e crediamo che il fronte unico finanziario non abbia completamente a cessare con la cessazione dei fatti d'arme. I provvedimenti quindi da prendersi sono: una indennità da imporre al nemico, una parziale liquidazione internazionale, una parziale liquidazione interalleata, una parziale

liquidazione nazionale. Intendiamoci bene: per « liquidazione » non intendiamo di parlare esclusivamente di una liquidazione vera e propria di ogni impegno contratto dagli Stati belligeranti dell'Intesa, ma l'insieme di tutti quei provvedimenti che parzialmente o totalmente hanno per compito di diminuire gli oneri dei bilanci e specialmente gli oneri di quei bilanci che proporzionatamente hanno più sofferto.

Quali saranno i cespiti da cui lo Stato italiano potrà trarre le somme occorrenti al suo fabbisogno finanziario? Lo Stato ha già scelto in parte la peggiore delle vie: quella dei monopolî e l'averli l'ex-ministro Nitti (ministro del Tesoro, non delle Finanze) sostenuti facendo appello alla praticità e lasciando da parte le teorie insegnate nella Università di Napoli, fa grandemente torto... alla pratica. Si ricorra quindi a nuove imposte, ma il sistema tributario italiano di Ricchezza Mobile, così bello nelle sue linee generali del tempo in cui sorse, è stato, attraverso i tempi, rattoppato alla peggio, in guisa da renderlo disagevole e sperequatore. Quindi il criterio che lo Stato deve adottare nell'imporre tributi si è di non recare una sperequazione, ma di colpire il reddito consumato ed in special modo di gravare sul consumo degli

oggetti di lusso o voluttuosi. Con questo però deve stare bene attento di non gravare eccessivamente sulle industrie nascenti e su quelle che si trovano in uno stadio di evoluzione e per le quali sarebbe dannosa una eccessiva pressione, come per il ragazzo un lavoro fisico troppo intenso.

§ 20.

L'intervento dello Stato nella vita economica della nazione sarà per l'avvenire una necessità ineluttabile: siffatto intervento si è manifestato in un modo molto sensibile durante tutta la guerra. Ma se tale sarà per forza di cose la funzione dello Stato post-bellico, non si rivelerà certo essa come un ideale delle attività statali, e quindi ogni sforzo delle industrie e del commercio dovrà essere teso a combattere un eccesso di tale concezione. D'altronde ne abbiamo già avuti alcuni esempi nei recenti Congressi industriali di Brescia e Bergamo, nel recente Congresso degli agricoltori di Milano e nel ricevimento fatto al ministro Ciuffelli alla Camera di Commercio di Milano.

La funzione economica dello Stato deve ridursi all'indispensabile, senza voler dare a

questa parola un valore arbitrario e mutevole secondo il predominio di correnti politiche. Vi sono imprese che sarà bene siano esercitate direttamente dallo Stato, altre che dovranno avere un controllo, ma altre ancora (le più) che dovranno essere lasciate alle iniziative ed agli interessi privati. Con tutto questo lo Stato, per la sua stessa natura, dovrà intervenire quando siano minacciati o per favorire certi gruppi sociali e certe attività industriali. Così troviamo ispirato a buoni concetti il D. L. 17 Febbraio 1916, N.° 197, che per cinque anni esonera dal pagamento dei dazi di confine e comunali quelle macchine che sono destinate all'impianto di nuovi stabilimenti che producono merci prima non fabbricate o che introducano nuovi sistemi di produzione.

Volendo trattare un poco più specificatamente la questione, possiamo stabilire quanto segue: Le condizioni dell'Italia per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime (ed anche di alcuni manufatti) sono a tutti note; il nostro paese è, per molte di queste, tributario dell'estero. Ora, una politica doganale ispirata ai più rigidi criteri di protezionismo non riuscirebbe di vantaggio ad un paese il quale, come il nostro, dovrà trovare degli sbocchi alla propria produzione

e neppure un libero scambio può essere di aiuto all'Italia, che, per quanto la guerra abbia sviluppato le industrie idro-elettriche e le ricerche minerarie, si troverà ancora in istato di inferiorità non potendo uguagliare i giacimenti di ferro e di carbone di altri paesi.

Siccome una soluzione s'impone, essa risiede appunto in una specie di via intermedia, che sarà data da speciali accordi fra gli Alleati. Con queste parole non si deve intendere un ritorno a quei criteri di politica doganale che furono adottati nel 1860 e per i quali tutta l'Europa si trovò, fino al 1878 circa, legata in un sistema di trattati in cui la tariffa minima era quella che imperava.

Niente di tutto questo oggi, ma invece si dovranno effettuare opportuni accordi che tendano ad accomunare in modo speciale gli interessi di due paesi. In altre parole, oltre agli interessi generali che dovranno riguardare contemporaneamente tutti gli Alleati, si dovrà dare fondamento razionale e pratico allo sviluppo di interessi particolari che si riferiscono a due paesi e per i quali possa vigere una ben calcolata reciprocità.

§ 21.

Siccome nella seconda parte di questo lavoro saremo condotti a fare continui accenni all'intervento dello Stato nei rapporti colla classe lavoratrice e rapidi confronti con le legislazioni o gli usi stranieri, in questo paragrafo parliamo genericamente e succintamente dei rapporti fra Stato e classi lavoratrici da un punto di vista storico e comparato.

Le conquiste operaie nel dominio della libera associazione sindacale hanno avuto le sue incertezze e le sue lotte come qualsiasi altra conquista politico-sociale. In Francia tale facoltà sindacale risale al 1884, dopo le vicende dell'89 (o meglio del 24 agosto 1790 — 14 Giugno 1791) e del '48; nell'Inghilterra essa è più antica (1822) come altrettanto dicasi a proposito degli Stati Uniti (1850 circa) paesi entrambi in cui le associazioni trade-unionistiche risalgono più lontano ancora, al 1717 e al 1803. Il secolo scorso insomma assegnò la facoltà di una libera associazione e col progressivo svolgersi di questa libertà andò parimenti sviluppandosi nei diritti dei vari Stati la legislazione operaia.

Una parte di questa legislazione, pressochè uniforme in tutti gli Stati civili, è quella che

concerne il regolamento del lavoro e cioè la limitazione al lavoro dei ragazzi e delle donne, il lavoro notturno, il riposo settimanale, l'ispezione nelle fabbriche ed in genere tutti i provvedimenti che hanno di mira l'igiene e la sicurezza professionale. Sempre maggiore sviluppo vanno prendendo altri provvedimenti come l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e a favore delle pensioni operaie. Più difficili per l'attuazione sono i sistemi di prevenzione e di soppressione della disoccupazione per la quale però oggi vediamo con simpatia prendere delle provvide iniziative lo Stato ed i Comuni nel timore che un simile fenomeno venga a turbare profondamente tutti i rapporti sociali e a creare difficili situazioni economiche.

Dove lo Stato ha creduto opportuno porre un riparo, è nei riguardi dei conflitti particolari tra un lavoratore ed un capitalista con l'istituzione dei probiviri, mentre, al contrario, quasi dappertutto si è disinteressato dei conflitti generali, non adottando le forme di arbitrato obbligatorio. Questo è l'insieme delle varie questioni entro le quali si agita l'intervento dello Stato a favore delle classi lavoratrici: una riproduzione delle varie legislazioni in proposito è stata fatta

da Paul Louis e per quanto tale lavoro sia un po' arretrato (1904) tuttavia il libro del fervente socialista — oggi direttore della politica estera del *Petit Parisien* — è interessante per l'analitico lavoro di spoglio. Un altro lavoro, forse più interessante, è quello del Pic (*Traité Elémentaire de Législation industrielle*, 1912); ad ogni modo la bibliografia non è scarsa in proposito e vi rimandiamo volentieri per ogni ragguaglio.

Un esempio cospicuo di legislazione operaia è offerto dall'Australia e dalla Nuova Zelanda: le due regioni che hanno indotto il Métin a intitolare *Socialismo senza dottrine* la sua indagine compiuta su quei luoghi. La legislazione della « Common-Welt » australiana e la legislazione del « dominion » neozelandese offrono delle caratteristiche molto simili fra loro, che, generalmente, emanano dalla Nuova Zelanda, il più democratico degli Stati inglesi. Il grande fenomeno dell'urbanesimo è una delle cause che hanno determinato nel Nuovissimo Continente un Governo siffattamente democratico. In un paese nuovo (colonizzato da mezzo secolo circa) anche le leggi e lo spirito del popolo sono nuovi, di qui per esempio lo spirito pubblico vigorosamente chiaroveggente ed esuberante nella analisi di fatti presenti proprio delle

popolazioni giovani, di qui le entusiastiche accoglienze fatte alle teorie economico-sociali del George e concepite nella California, paese pur esso nuovo. Le leggi australiane inoltre sono sovente stabilite in seguito a circostanze presenti e per un risultato immediato. Vi sono quindi cause speciali e proprie che spiegano il regime di vita sociale e politico. Come paese nuovo, gli abitanti si trovano abbastanza bene ed impacciano l'immigrazione, escludendo senz'altro quella cinese, di guisa che il mercato del lavoro non soffre di crisi. Gli operai hanno le stesse organizzazioni trade-unionistiche inglesi, favorendo nella politica economica il regime protezionistico che li rende padroni del mercato locale. Le stesse condizioni sociali e geografiche hanno contribuito alle caratteristiche democratiche che l'Australia possiede: Melbourne, la città che nel 1836 aveva 221 abitanti ed oggi sta per raggiungere i 600.000, è il gran porto di mare, il centro del commercio e delle leggi operaie, dove fanno capo tutte le linee ferroviarie, da dove partono, verso l'interno con le merci le idee. E tale fenomeno non è esclusivamente un portato dell'organizzazione operaia, giacchè nella Nuova Zelanda, il paese della legislazione operaia più avanzata, il partito operaio è male organizzato.

Tutto sommato quindi, la legislazione operaia e le condizioni generali dell'Australia sono un portato storico, geografico ed etnico che non deve, troppo sovente, essere preso come modello per altre costituzioni. Da ultimo, infine, quando tanto si decanta il regime sociale del Nuovissimo Continente (si badi bene che il socialismo non ha fatto presa su quelle popolazioni) si tacciono volentieri molti lati della questione.

Riassumendo, la funzione dello Stato nei rapporti con le industrie e coi lavoratori, possiamo asserire:

I. — Nel determinare le imposte od altri oneri che hanno esclusivo scopo finanziario, lo Stato deve fare in modo da non danneggiare le industrie nascenti e da non dar luogo a sperequazioni.

II. — Nel seguire un criterio di politica economica, lo Stato deve essere tale da non intervenire direttamente nel fenomeno produttivo o nel processo distributivo e di porre in giusta misura gli interessi dei produttori e dei consumatori (interessi generali) adottando criteri sani e razionali.

III. — Nei rapporti con la classe lavoratrice, lo Stato deve concedere tutte le pos-

sibili libertà che non vengano a ledere lo stesso diritto di libertà posseduto dagli altri.

IV. — Lo Stato deve infine farsi iniziatore ed artefice di tutti quei provvedimenti che hanno per scopo di impedire la disoccupazione, di proteggere i deboli (fanciulli, donne e vecchi) di assicurare contro i rischi del lavoro e le incertezze della vecchiaia e di imporre la cultura necessaria favorendo quella superiore.

I còmpiti dello Stato quindi di fronte alle due classi non sono pochi e se esso fosse in grado di assolvere pienamente questi, la sua funzione e la sua natura sarebbero all'altezza dei tempi e delle aspirazioni

§ 22.

Ed ora riepiloghiamo quanto abbiamo detto in questa prima parte della nostra indagine.

Lo Stato deve mantenere, di fronte all'industria ed al lavoro, una condotta atta a difendere gli interessi di ciascuna delle due classi e coadiuvarle al fine di non creare impacci alla prima nel suo libero svolgimento assecondando ogni giusta iniziativa, specialmente per quanto riguarda l'espansione economica e di preparare per la seconda delle

persone che abbiano una capacità tecnica offrendo una garanzia circa l'igiene, gli infortuni e la vecchiaia.

Di fronte a questa attività imparziale dello Stato, che ha per scopo il benessere generale e nazionale, le industrie devono cercare il loro benessere nelle fonti dirette della ricchezza con un lavoro di produzione tecnicamente ed economicamente perfetto in guisa da compensare le condizioni in cui si trovano le industrie straniere e con una sapiente razionale opera di amministrazione e di espansione. Le classi lavoratrici, a loro volta, devono perseguire solo dei fini economici, basando le proprie idee sulla piattaforma della vita reale, apprendendo soprattutto che solo la propria capacità e la propria volontà sono in grado di migliorare il loro stato sociale ed economico.

In un ambiente siffattamente elevato non si possono perseguire che scopi giusti e grandi senza sacrificare le aspirazioni e la evoluzione di entrambe le classi in sterili lotte combattute talvolta ad oltranza per un falso concetto di resistenza applicato fuori luogo. E siccome alla classe imprenditrice è ben noto che una mano d'opera attiva e capace è quella che maggiormente può ripromettere una buona ricompensa al capitale, e siccome d'altra parte

deve rendersi noto alla classe lavoratrice che essa potrà ricevere un buon guadagno solo se le industrie o l'agricoltura si trovano in condizioni da acconsentirlo, date queste due premesse generali ed essenziali si otterrà, con reciproche transazioni, e con un fedele rispetto degli impegni assunti, quanto è umano e reale possedere.

Prima quindi di passare ad un esame degli istituti che possono sorgere dai rapporti fra capitale e lavoro, esprimiamo nuovamente la nostra convinzione che se una rivoluzione del secolare conflitto tra capitale e lavoro non è possibile ottenerla, si potranno però sempre mitigarne cause ed effetti qualora ognuno dei due fattori della produzione sappia trarre da se stesso tutti gli elementi che bene dispongono per una collaborazione di classe. Questo è stato altresì il motivo per cui così diffusamente (non troppo per la vastità delle questioni, ma per l'indole del lavoro) ci siamo intrattenuti sul capitale e sul lavoro considerandoli isolatamente e nei loro diretti rapporti con lo Stato.

PARTE SECONDA

I RAPPORTI
FRA CAPITALE E LAVORO

CAPITOLO I.

L'equilibrio fra capitale e lavoro nel sistema produttivo attuale.

SEZIONE PRIMA.

Le forme associative di capitale e lavoro.

A) Cooperazione.

§ 23 — Il prezzo delle merci e la legge di sostituzione fra capitale e lavoro, cause del conflitto fra i due fattori della produzione.
§ 24 — Unioni mutue fra imprenditori ed operai.
§ 25 — Le forme successive di associazione ed il concetto della cooperazione economica.
§ 26 — Cooperative operaie di produzione.
§ 27 — Divisione del prodotto.

§ 23.

I fattori della produzione possono essere ridotti, in ultima analisi, a tre: la natura, il capitale ed il lavoro, nè, per il momento,

c'interessano le discussioni di coloro che hanno voluto considerare il capitale come lavoro accumulato.

Ognuno di questi non ha un valore economico se non alla condizione di essere tecnicamente combinato con gli altri per la produzione di determinati beni. Sussiste quindi un rapporto tra gli elementi produttivi e, nel caso del capitale e del lavoro, la condizione di equilibrio è l'uguaglianza fra il prezzo delle merci ed il prezzo dei servizi del capitale e del lavoro. Questo equilibrio fra prezzo delle merci e costo di produzione conduce ad un equilibrio fra capitale e lavoro, ma esso non è immanente in quanto il prezzo delle merci è dato dalla offerta e dalla domanda di esse sul mercato, è dato cioè da fattori che sono in gran parte estranei al fenomeno della produzione e che risiedono principalmente nella potenzialità economica dei consumatori e nella possibilità che quelle merci hanno di soddisfare determinati bisogni.

Dovendo quindi tener conto dei prezzi di mercato, si dovrà agire in modo che il costo di produzione sia il più basso possibile e, in ogni caso, non superi a lungo andare il prezzo di mercato. Per ottenere questo scopo vi sono due sistemi: 1°) modificare i fattori della produzione rendendoli più convenienti

(cultura intensiva, nuovi sistemi di escavazioni, sfruttamento di nuove terre, attività organizzatrice, raffinamento tecnico, accentramento capitalistico, istruzione della mano d'opera, ecc., ecc.); 2°) combinare i fattori della produzione in guisa da dar loro alla combinazione più vantaggiosa determinandola in base al costo relativo degli elementi produttivi (legge di sostituzione).

Se limitiamo la nostra indagine ai due fattori della produzione, capitale e lavoro, noi vediamo che il primo sistema li considera isolatamente e conduce ad un benessere economico per entrambi; il secondo invece li considera nel loro rapporto ed è appunto questa legge di sostituzione che origina il maggior numero dei conflitti fra capitale e lavoro. Il secondo sistema, oltre a possedere, per il proprio impiego, una giustificazione economica (maggiore adattabilità alle variazioni del mercato), trova nelle condizioni psicologiche e sociali un incentivo, giacchè capitale e lavoro, nei reciproci rapporti, sono stati condotti a giudicare e a ritenere che il vantaggio dell'uno non può essere che il danno dell'altro.

Sussistendo adunque tale stato di cose — nè un differente sistema produttivo potrebbe a lungo eliminarlo — è impossibile ricercare

un equilibrio perfetto fra capitale e lavoro ed i mezzi impiegati per ricondurre i due fattori della produzione su questa posizione hanno un valore limitato. In linea generale essi risiedono in alcune forme associative ed in alcuni sistemi atti a non turbare il rapporto esistente.

§ 24.

Per eliminare appunto quelle cause di conflitto fra capitale e lavoro che sopra abbiamo citato, si è pensato ad una unione mutua fra imprenditori ed operai. Questa sarebbe la forma associativa più completa.

Il principio e lo scopo su cui si basano le unioni mutue sono stati ben definiti dal Cossa. Le unioni mutue debbono essere fondate sulla comunità degli interessi del capitale e del lavoro in guisa da non essere ossequienti solamente ai sani principî di affari, ma anche a sentimenti di giustizia. Lo scopo, pertanto, sarebbe quello di vendere le merci ad un prezzo che per lo meno uguagli il costo di produzione, tenendo conto delle esigenze della classe operaia; ad un prezzo cioè che non è dato dalla legge della domanda e dell'offerta, ma che tiene per base il valore dei costi.

Questo principio si differenzia da quello adottato nelle altre forme associative per la

sua posizione in quanto, mentre nelle altre è dal profitto che dipende la quantità di utile ripartito, nella unione mutua di capitale e lavoro l'equa ripartizione è invece un presupposto allo svolgimento economico-industriale di una data impresa. Siffatto principio, sostenuto in modo particolare dall'industriale inglese E. J. Smith e da alcuni tedeschi, non è oggi praticamente attuabile. Esso suppone non solo una trasformazione dei rapporti fra capitale e lavoro (la qual cosa non si rivela impossibile) ma presuppone altresì una trasformazione del mercato attuale, la quale non dipende nè dalla volontà pratica e razionale del legislatore, nè da quella interessata o liberale del produttore e del lavoratore. Oltre a queste due impossibilità v'è la difficoltà nella determinazione del prezzo di costo che sarebbe il fondamento di tutta la nuova economia, nelle esigenze e disponibilità dei consumatori e nella eliminazione della concorrenza straniera.

§ 25.

L'umanità è passata attraverso molti stadi di associazione. La prima forma di associazione fu quella istintiva (famiglia) la quale ha conservato molto del suo carattere in quella coercitiva posteriore (la *familias* compren-

deva anche i servi). L'associazione coercitiva si ebbe col regime schiavista dovuta ad esigenze economiche (per remare, girare la macina del mulino, ecc.) e questa forma coercitiva andò modificandosi nella servitù dove la coercizione fu specialmente rappresentata dal rapporto del servo con la terra (servo della gleba). Nel regime corporativo medioevale rimane una coercizione volontaria privilegiata in quanto per esercitare un dato mestiere si doveva essere iscritti alla relativa corporazione.

Siffatto regime corporativo fu quello che nella storia segnò, per la prima volta, una unione fra capitale e lavoro e che tale avrebbe potuto divenire senza la scissione che si manifestò in seno ad esso e dovuta all'esclusivismo dei capi d'opera, scissione che diede luogo ad una distinzione fra padroni e compagni. Così sorse l'impresa con il capitale da una parte ed il lavoro dall'altra; tale scissione andò sempre più delineandosi originando quel conflitto fra le due classi che informa di sè la questione sociale.

*

Oggi siamo tornati un poco indietro con le cooperative operaie di produzione che a

taluni sono apparse come la risoluzione della questione sociale (Stuart Mill, Lassalle, ecc.).

La parola « cooperazione » serve generalmente ad indicare un fenomeno economico e l'associazione cooperativa è, secondo il giusto criterio del Wollemborg, « l'organizzazione spontanea di una pluralità di economie particolari dominate da un comune bisogno per esercitare collettivamente ed in modo autonomo la funzione industriale che produce le specifiche prestazioni economiche atte a soddisfarle ».

Pertanto, se varie sono le forme di cooperazione (produzione, consumo, credito), noi ci occuperemo solo delle cooperative operaie di produzione come quelle che meglio rispondono allo scopo del nostro lavoro e come quelle in cui, divenendo gli operai dei veri imprenditori, assumono tutti i rischi della produzione per goderne l'intero profitto.

§ 26.

Dicevamo più sopra che le cooperative operaie di produzione erano apparse, a taluni, come la risoluzione della questione sociale; se tale effettivamente fosse il risultato di questa forma associativa, gli effetti otte-

nuti nel campo economico dovrebbero corrispondere alla affermazione mentre, al contrario, è appunto da tali risultati che dobbiamo accorgerci come le cooperative operaie di produzione non possono risolvere il loro còmpito.

La Francia è la terra classica di tale istituzione. La prima cooperativa operaia di produzione fu fondata da un pubblicista (Buchez) nel 1834 e, dopo la rivoluzione del 48 (rivoluzione proletaria), se ne fondarono oltre 200; ma tutte caddero ad eccezione di tre o quattro. Col 1866 si ebbe un nuovo sviluppo di queste cooperative fino al 1896 circa (500), dopo di che cominciarono a diminuire nuovamente (476 nel 1913) e, tranne alcune eccezioni (la « Familistère », la « Travail », la « Charpentiers de Paris »), ebbero scarsi risultati tanto per la quantità degli affari (al disotto dei 75 milioni) che per il numero degli iscritti (20.000 circa). Fuori della Francia sono poco numerose (un centinaio in Inghilterra che è il paese più rimarchevole sotto questo aspetto dopo la Repubblica latina).

Le cause dell'insuccesso sono:

I. — La mancanza di capitali oggi necessari per una grande industria la quale meglio risponde alle esigenze del mercato.

II. — La mancanza di clientela, in quanto i prodotti di queste cooperative non possono concorrere con gli analoghi creati dalle industrie comuni.

III. — La mancanza di qualità economiche nelle menti direttive.

IV. — Esse infine tendono a divenire delle comuni Società industriali come ce lo dimostra il chiaro esempio della Società cooperativa degli occhialai di Parigi, che possiede 225 associati di fronte a 1.200 salariati e le cui azioni, del valore nominale di 300 Fr., sono salite a ben 50.000 Fr. !

Dopo quanto abbiamo detto sulle cooperative operaie di produzione, è evidente che esse non risolvono il problema del rapporto fra capitale e lavoro, giacchè esse non sono in grado di poter rimpiazzare le moderne forme di imprese e quindi sono soggette ad una inferiorità economica ed industriale che le rende incapaci a lottare proficuamente contro la concorrenza delle comuni imprese industriali.

Con tutto ciò non vogliamo negare che esse non siano capaci di avere un ulteriore svolgimento e questo lo potrebbero ottenere — specialmente in Italia — se, seguendo l'esempio che in Inghilterra si è iniziato,

talune cooperative di produzione e talune cooperative di consumo stabilissero intimi rapporti fra loro. In questo caso la cooperativa di consumo, che gode di una posizione economica più vantaggiosa, potrebbe procurare alla cooperativa di produzione clientela e capitali che, come abbiamo veduto, sono i due fattori contro i quali viene principalmente ad urtare lo sviluppo di tali associazioni.

La legge interviene in favore delle cooperative e se è un bene che essa conceda delle speciali facilitazioni, non si può dire altrettanto dei privilegi econòmici che si risolvono in danno dei consumatori-contribuenti. La legge francese, ad esempio, iscrive ogni anno in bilancio 375.000 Fr. da darsi a titolo gratuito, od oneroso e rimborsabile, alle Società più interessanti, e, con la legge 18 Dicembre 1915 ha creato un fondo di due milioni — prelevati dall'avanzo di venti milioni imposti alla « Banca di Francia » — a disposizione delle vere cooperative operaie di produzione. Anche in Italia si è adottato un criterio analogo: il R. Decreto 9 Luglio 1909, N.° 590 stabilisce le formalità ed indica i limiti per la erogazione di sussidi alle Società cooperative in base alle disponibilità risultanti dal bilancio dell'allora Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Uno speciale sviluppo avranno inoltre le cooperative se lo Stato affiderà a loro l'esecuzione di alcune imprese. Con la cessazione delle ostilità, infatti, la Lega Nazionale delle Cooperative Italiane ha sollecitato il Governo di servirsi delle cooperative per le opere di ricostruzione. Ad ogni modo con queste facilitazioni transitorie non si tratta di risolvere il problema economico delle cooperative operaie di produzione per le quali rimangono le difficoltà da noi accennate.

§ 27.

Una forma associativa molto usata è quella che ha per base la divisione degli utili fra capitale e lavoro. Tale è la natura della mezzeria impiegata specialmente nell'Italia Centrale (si calcola che in Italia, su 11.000.000 di ettari, ben cinque e mezzo — cioè la metà — siano coltivati a mezzeria) e non v'è dubbio che essa rappresenti la forma più semplice e più benefica della cooperazione pura di capitale e lavoro.

La mezzeria stabilisce fra proprietario e mezzaiolo una solidarietà d'interessi in guisa da sviluppare rapporti cordiali in vista di uno scopo comune; la posizione del mezzaiolo

è meno precaria e permette infine agli operai più poveri di coltivare terre per proprio conto. Raccogliendo quindi i nostri voti, è da augurarci che la mezzeria vada, in Italia, estendendosi a lato di un maggiore frazionamento della proprietà agricola. Ancora più benefica la si potrebbe rendere introducendovi nuovi concetti e cioè un modesto capitale apportato dal mezzaiolo, in modo che egli si trovi ad essere maggiormente interessato allo sfruttamento della terra (come già è stato fatto in alcuni luoghi del Nord della Francia) e, qualora il mezzaiolo non sia provvisto di capitale, riceverlo dal proprietario del terreno, come prestito poco oneroso, dando così vita ad un proficuo sistema di piccolo credito agrario.

Tale divisione del prodotto è però molto limitata: essa non può estendersi al di fuori dell'agricoltura o di qualche piccola industria ed anzi è andata sempre più diminuendo se le terre francesi, prima della rivoluzione, erano per 7/8 coltivate a mezzeria (A. Young).

Questa limitazione proviene dall'attuale costituzione delle industrie che col suo grado elevato di sviluppo impedisce un simile sistema di rimunerazione atto a supplire il salario. Altre volte invece la divisione del

prodotto avviene fra il capitalista ed una speciale classe di persone che possiede qualità necessarie a sormontare speciali rischi dell'impresa. In questo caso però essa supplisce lo stipendio di impiegati e allora, tanto per il suo stesso carattere quanto per la scarsità dei casi esistenti o possibili, sfugge alla nostra indagine.

B. — Partecipazione agli utili.

§ 28 — Una «questione di moda».
§ 29 — La legge francese 26 aprile 1917.
§ 30 — Critica delle legge francese: I) non può risolvere il problema per cui è stata compilata; II) è facoltativa; III) riguarda solo le Società Anonime; IV) ha creato una nuova forma di Società per azioni; V) non riesce a beneficare tutti quegli operai che hanno contribuito all'andamento dell'impresa; VI) fa intervenire gli operai nelle assemblee e nei consigli d'amministrazione.
§ 31 — Perchè abbiamo preso per oggetto principale della nostra critica la legge francese 26 aprile 1917.
§ 32 — Inefficacia di qualsiasi legge atta a regolare la partecipazione degli operai agli utili dell'impresa.

§ 33 — Inefficacia di qualsiasi forma di partecipazione — sia pure frutto della libera volontà dell'imprenditore — e pericoli di cui si deve tener conto nell'applicazione di essa.

§ 28.

La questione della partecipazione degli operai agli utili delle Società, presso le quali si trovano, è oggi, più che mai, in Italia una « questione di moda ». Tale è divenuta per la facilità con cui presso di noi una idea — buona o cattiva, ma ancora più se cattiva — trova sempre dei proseliti e per l'esempio offerto dalla legislazione francese.

Si sono quindi avuti dei progetti: quello dell'On. Ruini, quello del Prof. Vivante, per tacere di tutte le affermazioni di principio e di tutti i consigli apportati. Chi quindi assume oggi un contegno contrario a che lo Stato intervenga per regolare giuridicamente un tale rapporto economico può essere tacciato di eresiarca, di voler ostacolare i giusti desideri della classe lavoratrice, di non comprendere il contributo che questa classe ha dato per la fine vittoriosa della guerra, di cristallizzarsi nei vecchi pregiudizi economici, ecc.

Niente di tutto questo anima chi scrive,

ma solo il desiderio di esaminare la bontà e l'efficacia di una qualsiasi legge che disciplini tale *vexata quaestio*. Cominceremo quindi con un esame critico della legge francese del 26 Aprile 1917 sulle società anonime a partecipazione operaia per trarne in seguito delle illazioni che si possano convenientemente adattare a qualsiasi altro provvedimento di natura analoga. Sappiamo bene che chi in Italia presenta progetti di legge in proposito comincia col fare la critica di quello francese, ma poi vediamo che il progetto Ruini ha lo stesso carattere di facoltativo, che il progetto Vivante adotta lo stesso sistema di cooperativa operaia e dove poi uno si crede di portare delle sane modificazioni va a cadere proprio in quegli errori che fortunatamente la legge francese ha saputo evitare.

§ 29.

Il Senato francese ha approvato in prima e seconda lettura (22 Febbraio — 7 Marzo 1917) la proposta di legge di Enrico Chéron relativa alle Società Anonime a partecipazione operaia. Questa proposta di legge, votata dalla Camera senza modificazioni (5 Aprile 1917), è divenuta la legge 26 Aprile 1917 (*Journal*

Officiel del 28 Aprile 1917, pag. 3386). Con queste nuove disposizioni si viene a completare la legge del 24 Luglio 1867 sulle Società Anonime. Possiamo riassumerla rilevandone le caratteristiche principali.

1° - Si può stipulare negli statuti di qualsiasi Società Anonima che la Società sarà *a partecipazione operaia* (art. 72).

2° - Le azioni della nuova Società si compongono: *a*) di azioni capitale; *b*) di azioni di lavoro (art. 73).

3° - Le azioni di lavoro sono di proprietà collettiva del personale salariato (operai ed impiegati di entrambi i sessi) costituiti in Società commerciale cooperativa di mano d'opera (art. 74).

4° - A tali Società cooperative di mano d'opera appartengono tutti i salariati facenti parte dell'impresa industriale da almeno un anno e che posseggono 21 anni di età. I dividendi saranno divisi tra impiegati ed operai secondo le regole fissate nello statuto della Società cooperativa (art. 74).

5° - Gli statuti delle Società anonime dovranno disporre che, prima di qualsiasi altra distribuzione di dividendo, sarà prelevato sugli utili dell'esercizio, a beneficio dei portatori di azioni di capitale, una somma corrispondente a quella che produrrebbe se questo capitale fosse impiegato ad un tasso corrispondente a quello che essi stessi fisseranno (art. 74).

6° - Le azioni di lavoro sono nominative, inalienabili e iscritte al nome della Società cooperativa di mano d'opera (art. 75).

7° - I partecipanti alla Società cooperativa di mano d'opera sono rappresentati nelle assemblee ge-

nerali da mandatari che essi stessi eleggono seguendo un criterio di corrispondenza fra voto e salario percepito (art. 76).

8° - Il numero dei mandatari è fissato dallo statuto della Società anonima e i voti di cui potranno usufruire sono in relazione al rapporto che intercede fra il numero delle azioni di capitale ed il numero delle azioni di lavoro (art. 76).

9° - Ogni modificazione dello statuto dovrà essere deliberata da un'assemblea di azionisti che rappresenti per lo meno tre quarti delle azioni di capitale (art. 77).

10° - Qualora una decisione dell'assemblea generale portasse una modificazione nei diritti che riguardano le azioni di lavoro, questa decisione non sarà definitiva che dopo essere stata ratificata da un'assemblea generale della cooperativa di mano d'opera (art. 77).

11° - Il Consiglio di amministrazione della Società anonima a partecipazione operaia comprende uno o più rappresentanti della Società cooperativa di mano d'opera; questi rappresentanti sono eletti dalla assemblea generale degli azionisti e scelti fra i mandatari che rappresentano la cooperativa in quell'assemblea (art. 78).

12° - In caso di scioglimento, l'attivo non è ripartito fra tutti gli azionisti che dopo l'ammortamento integrale delle azioni di capitale (art. 79).

13° - La parte di attivo che spetta alle azioni di lavoro (nel caso di scioglimento) verrà ripartita fra quei componenti della cooperativa operaia che da 10 anni si trovano a farne parte o che per lo meno vi hanno partecipato senza interruzioni per una durata

di tempo uguale alla metà della durata della Società (art. 79).

14° - Le azioni di lavoro saranno esenti da tassa di bollo e di registrazione.

15° - Alcune concessioni d'ordine fiscale che la legge riferisce saranno riservate a quelle azioni di capitale che fanno parte della Società in questione e che hanno un numero di azioni di capitale (art. 80).

16° - Se la Società anonima vuole usare la facoltà di emettere azioni di lavoro deve porre in evidenza tale facoltà aggiungendo le parole « a partecipazione operaia » (art. secondo).

§ 30.

Questa è la legge francese sulle Società Anonime a partecipazione operaia e con essa si è posto fine alla serie di progetti presentati in Francia fin dal 1879 e fra i quali non può essere dimenticato il famoso del deputato socialista Justin Godard.

La legge francese 26 Aprile 1917, venendo a creare una nuova forma di ricchezza, ha dato luogo a vari commenti e la stampa francese si è mostrata, nella quasi totalità, completamente ostile. Ad essa principalmente ci rimettiamo per un lavoro di critica come quella maggiormente interessata, e a tal uopo ci piace ricordare la *Réforme Sociale* del

16 Aprile 1917 ed il *Journal des Economistes* del 15 Agosto 1918.

a) *La legge francese non può risolvere il problema per cui è stata compilata.* Quale è stato lo scopo della legge francese? Lo ha detto il Deloncle stesso (che ne fu relatore) alla Camera: riconciliare il lavoro ed il capitale, fra i quali regna una ostilità crescente. Se infatti vogliamo giudicare questo dal numero degli scioperi, vediamo che in Francia da **261** nel 1892, salirono progressivamente a **1073** nel 1913 e siccome gli scioperi sono specialmente causati da domande di aumento di salario e riduzione di ore di lavoro, l'unico rimedio è quello di assicurare all'operaio una parte degli utili della Società e di dargli accesso nelle assemblee e nei Consigli di amministrazione, perchè s'interessi del successo dell'industria, facendosi persuaso, nello stesso tempo, come la rimunerazione del capitale sia aleatoria e spesso negativa.

La causa citata dal Deloncle è quella che effettivamente genera il maggior numero dei conflitti fra capitale e lavoro, ma essa è una causa apparente, occasionale; la vera causa (la causa sostanziale) dell'aumento continuo degli scioperi risiede nello stato di sovreccitazione dei sindacati operai e quindi la legge che autorizza la partecipazione degli operai

agli utili delle Società Anonime lascia le cose invariate. Possiamo infatti, a conferma di ciò, riepilogare il commento che alla legge francese ha fatto la rivista socialista *L'Avenir* del Giugno 1917. Essa dice che per portare un giudizio in proposito bisogna porsi dal punto di vista dei fini che perseguono le organizzazioni proletarie: la trasformazione sociale e l'ingrandimento della forza di resistenza delle rivendicazioni della classe operaia. E la questione viene capovolta fino a cadere nel ridicolo: il fatto dell'interesse che gli operai possono trarre dalla nuova legge non importa alla rivista socialista; quello invece di cui si compiace è l'entrata dei mandatari operai nelle assemblee generali e la presenza dei delegati del lavoro nei Consigli d'amministrazione. È una specie di regime costituzionale che prende il posto della aristocrazia economica nelle società anonime e se questo non è ancora la repubblica sociale, dobbiamo pensare che dal realismo assoluto alla democrazia del suffragio universale siamo passati per gradi e non improvvisamente. Le assemblee che si terranno nella cooperativa di lavoro daranno agli operai l'attitudine a riunirsi a deliberare in comune, in guisa da accrescere la forza collettiva di rivendicazione, ecc., ecc.

C'è da osservare: se *L'Avenir* rispecchia le idee socialiste o del proletario, come dice (e chi ne dubita ?), quante lacrime deve versare il legislatore francese sulla sua opera e quante ne dovrebbe versare quello italiano se un analogo provvedimento venisse istituito anche fra noi. Perchè (e chi ne dubita ?) i socialisti francesi ragionano come quelli italiani.

b) La legge francese è facoltativa. La legge francese 26 Aprile 1917 è « facoltativa », e questa è una delle critiche mosse da italiani perchè in tal modo si viene soltanto « a raccomandare un esperimento, non comporre una soluzione del secolare conflitto fra capitale e lavoro » (Vivante). E pensare che tale carattere di « facoltativo » è l'unica cosa buona che vi possa essere nella legge francese. Intendiamoci bene: se il carattere di facoltativo lascia le cose come stanno, non si viene a capo di quella risoluzione del conflitto che fu scopo della legge francese; ma se esaminiamo la legge francese con tutti i suoi difetti, possiamo dire che l'unica cosa bella che vi sia è appunto questo carattere di « facoltativo » che per lo meno lascia le cose come stavano prima.

Perchè dev'essere obbligatoria ? Se la legge francese (e domani varrebbe per quella ita-

liana) risolve appunto il « secolare conflitto » saranno gli industriali per i primi ad adottarla e se non l'adottano, si è perchè la legge non risolve il « secolare conflitto ». In Francia, dal momento in cui la legge 26 Aprile 1917 è stata approvata, fino ad oggi, una sola Società (la *Noira*) ha pensato bene di adottarla! In secondo luogo un simile provvedimento non può aver valore che alla condizione di essere il frutto di un movimento libero e spontaneo del padrone per la sua stessa natura sociale.

Quando poi si dice « facoltativo » non si deve tacere tutto. Attualmente la legge francese è tale, ma un bel giorno potrebbe divenire obbligatoria: il passo è breve e nella legislazione francese non mancano gli esempi analoghi. Si è già fatto dello schiamazzo in proposito: il Sig. Lairolle ha chiesto che la Banca di Francia (durante la discussione per il rinnovo del privilegio di questo Istituto) fosse obbligata a prendere la forma di Società a partecipazione operaia; il Sig. Lebey ha domandato che la Banca di Francia sovvenzioni le nuove società a partecipazione operaia; gli altri esempi ci sfuggono, ma figuriamoci se domani questi Signori vedono di cattivo occhio mutare la legge 26 Aprile 1917 da « facoltativa » in obbligatoria! Ma an-

diamo oltre. Il Governo francese da una quindicina di anni non dà concessioni minerarie e quando circostanze impreviste ed eccezionali lo costringono ad accordarne una, il Governo elimina quelle Società che non offrono ai loro operai una partecipazione ai profitti. Ora che vi è la legge 26 Aprile 1917, questa verrà imposta ai concessionari di miniere e, a poco a poco, si estenderà un tale obbligo a tutte le imprese per lavori pubblici. Ed a motivo di questo vincolo lo Stato (e poi i Comuni) è sicuro che per l'esecuzione di tali lavori concorreranno tutte le imprese o alcune — magari le migliori — preferiranno astenersi ?

c) *La legge francese riguarda solo le società anonime.* Perchè la legge 26 Aprile riguarda solo le società anonime e non le società in accomandita per azioni ? L'unica risposta può ricercarsi nel fatto che non si può ritenere, nelle società in accomandita, il gerente — unico responsabile — responsabile di un potere diviso coi delegati operai irresponsabili. L'errore grave del legislatore è stato appunto quello di introdurre i principî di rappresentanza stabiliti agli articoli 76-78 e che il Parlamento ha approvato preoccupandosi di assecondare le manifestazioni collettiviste più che di cercare i mezzi

pratici per assicurare agli operai una parte dei benefici dell'impresa.

d) La legge francese ha creato una nuova forma di Società per azioni. La legge 26 Aprile 1917 ha creato una nuova forma di Società: la Società Anonima a partecipazione operaia. Essa consta della comune società anonima e di una società cooperativa formata dagli impiegati e dagli operai della società anonima. Come è regolata questa cooperativa?

Intanto la legislazione francese non ha leggi sulle cooperative (per dire la verità, noi in Italia stiamo un po' meglio) giacchè la legge 18 dicembre 1915 sulle cooperative di produzione dà solo dei privilegi finanziari. Ma la stessa legge sulle società anonime a partecipazione operaia richiama in proposito l'art. 68 della legge 24 Luglio 1867. Vediamo che cosa dice l'art. 68 della legge 24 Luglio 1867 modificata dalla legge 1° Agosto 1893 e troviamo che tutte le società le quali prendono la forma regolata dal Codice di Commercio sono commerciali, mentre prima venivano distinte secondo il loro oggetto. Dunque nessuna regola per costituire le società cooperative.

Oltre a questo, secondo l'art. 74 della legge 26 Aprile 1917 (v. N. 4) si viene ad ottenere una forma molto rara di Società: l'associa-

zione forzata. Ora va bene che la costituzione di tale società non importi versamento in denaro o immissione di beni, ma si tratta sempre di società e, come principio, la Società è un contratto ed il contratto è un accordo libero di volontà.

e) La legge francese fa intervenire gli operai alle assemblee e nei Consigli d'amministrazione. È questo l'errore principale in cui è caduta la legge francese 26 Aprile 1917. Giuridicamente è impossibile accordare agli operai la qualità di associati della società anonima e di ammetterli con questo titolo alle assemblee generali e nel Consiglio d'amministrazione. Non è sufficente il fatto del rapporto transitorio di lavoro mancando agli operai tre condizioni essenziali per aver diritto ad un simile privilegio: essi non recano un contributo che riunisce le qualità legali; non partecipano alle perdite della società; non posseggono *l'affectio societatis.* Il solo diritto che si potrebbe concedere loro è quello di tutelarsi contro ogni atto contrario ai loro diritti: così nella dottrina e nella giurisprudenza.

La legge francese esige che nel Consiglio d'amministrazione vi siano dei rappresentanti della società di mano d'opera. Il principale contributo che l'operaio possa portare

è un sentimento di diffidenza e perfino di ostilità, giacchè l'operaio — è inutile negarlo — ha formato la propria coltura in guisa da assumere un contegno di diffidenza contro i padroni, i capitalisti e in genere contro tutti quelli che hanno una posizione sociale più elevata. Quale interesse avranno a condannare un'operazione rischiosa ? Quale esperienza potranno essi avere ? Per conto nostro siamo scettici in proposito per quanto si citi l'esempio delle cooperative.

f) La legge francese non viene a beneficare tutti quegli operai che hanno contribuito all'andamento dell'impresa. Non tutti gli operai sono beneficati dalla legge francese 26 Aprile 1917. Prendiamo l'esempio fatto dal *Journal des Economistes.* Una società si costituisce per l'esercizio di alcune miniere. Comincia a fare delle opere di sondaggio, le quali possono durare anche un paio d'anni e poi manda via quegli operai. Se le prove di sondaggio hanno dato un esito promettente, comincia a costruire case operaie, uffici, stabilimenti, ecc., dopo di che manda via anche questa categoria di operai. Verranno allora dei meccanici che installeranno macchine, sistemi di trazione, forni ed altri apparecchi siderurgici e metallurgici, dopo di che anche costoro se ne andranno. Ecco quindi tre categorie di operai

che hanno lavorato per la nuova soeietà e che non saranno beneficati dalla legge franeese nè da qualunque altra legge analoga. Solo nel easo che costoro appartenessero ad altre Ditte avrebbero una parteeipazione agli utili di queste ultime, ma il maggior numero di operai è, in tali casi, generalmente composto di lavoratori liberi.

§ 31.

Abbiamo eosì riassunto i principali elementi di eritiea ehe si possono muovere alla legge franeese del 26 Aprile 1917 ed abbiamo veduto eome la legge in questione presenti molte manehevolezze, molti difetti radieali e come bandisca e saneisea nuovi principî eontrari alla legislazione precedente e ad ogni eanone elementare di economia. Abbiamo seelto eome oggetto prineipale della nostra critiea la legge francese anzichè i progetti formulati in Italia, perchè essa ha già valore di legge e perehè due anni di indagini compiute sui suoi effetti ci possono meglio far scorgere gli errori. D'altra parte molte delle eritiehe mosse alla legge franeese del 26 Aprile 1917, si potrebbero muovere ai

progetti italiani. Tuttavia fra questi citiamo brevemente il progetto Ruini e quello Vivante.

Proposta di legge Ruini.

1° - Le Società anonime possono assumere la forma di: *a*) Società a partecipazione di Stato; *b*) Società a partecipazione operaia; *c*) l'una e l'altra insieme.

2° - Nelle Società a partecipazione di Stato, lo Statuto indica il numero dei delegati dello Stato che hanno le funzioni di sindaci e può ammetterli a far parte del Consiglio d'amministrazione.

3° - Nelle Società a partecipazione operaia, le azioni sono di proprietà collettiva degli operai ed impiegati. Fanno parte della cooperativa tutti gli operai ed impiegati che hanno compiuto 21 anni di età ed appartengono alla Società da oltre un anno.

4° - Il Consiglio d'amministrazione delle Società a partecipazione operaia comprende uno o più delegati degli impiegati ed operai. Il loro numero (come nelle assemblee) non potrà essere superiore al rapporto che intercede fra le azioni di lavoro e di capitale.

5° - Qualora lo statuto disponga che prima di ogni distribuzione di dividendo sia da prelevare a favore delle azioni di capitale la somma corrispondente ad un dato interesse sul capitale versato, si deve attribuire alle azioni di lavoro almeno la metà dei dividendi, indipendentemente del rapporto esistente fra le due categorie di azioni.

6° - Se una Società anonima ammette gli operai e gli impiegati a partecipare agli utili senza assumere

la forma di Società anonima a partecipazione operaia, gli operai hanno diritto ad eleggere tra loro rappresentanti.

Critica del progetto Ruini. — Al progetto Ruini possiamo fare in gran parte le stesse critiche mosse alla legge francese: è facoltativo, la istituzione di una cooperativa non eccita il lavoro degli operai, è dannoso far entrare gli operai nel Consiglio di amministrazione, riguarda solo le società anonime, ecc. Di nuovo vi è: la partecipazione di Stato che crediamo più inefficace di un'imposta progressiva; la partecipazione degli operai anche quando gli utili dell'esercizio acconsentano un reddito minimo del capitale, la qual cosa si rivela ingiusta.

Progetto Vivante.

1° - Tutte le Società per azioni, prelevato il 6 % a favore degli azionisti in ragione del valore nominale delle azioni e le quote legali per le riserve e per gli amministratori (non superiori al 5 %), devono assegnare al proprio personale una parte degli utili netti annuali nella proporzione in cui l'ammontare annuale delle mercedi sta al capitale sociale. Questi profitti saranno investiti in azioni della Società in aumento del suo capitale.

2° - Il personale della Società è costituito in cooperativa e i dividendi vengono ripartiti fra loro in

ragione della loro mercede annuale moltiplicata pei loro anni completi di anzianità.

3° - Sono soci della cooperativa tutti coloro che lavorando nella Società da oltre un anno abbiano l'età di anni 21 o che vi lavorarono complessivamente 15 anni.

4° - Uno dei sindaci della Società dev'essere scelto nella persona designata dai delegati della cooperativa.

Critica del progetto Vivante. — Il progetto Vivante, posteriore agli altri in ordine di tempo, è altresì il migliore. Di rilevante vi è il carattere di obbligatorietà che, se meglio risponde al criterio di legge, genera quei difetti che già abbiamo veduto e sui quali torneremo in seguito. La scelta di un sindaco anzichè di un consigliere quale rappresentante della cooperativa operaia risponde assai meglio allo scopo, data la funzione tutelatrice dei propri interessi che quest'ultimo dovrebbe possedere.

Ma pur tralasciando tutte le possibili modificazioni che potrebbero sorgere dai miglioramenti alla legge francese 26 Aprile 1917, la nostra critica ha avuto per scopo quello di trarre delle conclusioni d'indole generale che si potrebbero adattare a qualunque provvedimento di legge atto a regolare la partecipazione degli operai agli utili delle società industriali.

§ 32.

Se dunque la legge francese non è riuscita nel suo intento, il difetto è della legge stessa ? Questo vorrebbero indurci a credere coloro che in Italia vogliono far adottare un sistema analogo; questo ci induce a ritenere la stessa relazione Deloncle. Nella seduta del 22 Febbraio 1917 egli ebbe a dire in Senato, presentando la legge sulle Società Anonime a partecipazione operaia: « Une question de cette nature, un sujet aussi vaste, aussi complexe et aussi grave aurait exigé, pour être porté à cette tribune et y être soutenu, un rapporteur possédant, à défaut d'éloquence, la science d'un juriste, les connaissances d'un économiste et d'un financier et encore la pratique d'un industriel. Je n'ai aucune de ces qualités. En revanche il est une chose que je crois avoir: c'est la bienveillance du Sénat..... ».

Si potrebbe quindi dire che la legge fa unicamente affidamento sulla « benevolenza » del Senato. Ora, o le persone che posseggono la scienza del giurista, le conoscenze d'un economista e la politica di un industriale non esistono nel Senato francese, o queste tali persone hanno riscontrato nella relazione

Deloncle meriti che egli stesso non riteneva vi si trovassero. Tanto l'una che l'altra di queste due ipotesi va scartata, e allora dobbiamo constatare che il difetto non è nella legge francese, *ma nell'aver voluto creare una legge che regolasse tal genere di rapporto fra capitale e lavoro.* Ecco la conclusione che possiamo trarre anche per l'Italia.

I fini sono buoni tanto in Italia che in Francia: diminuire le cause di conflitto fra capitale e lavoro col beneficio di entrambi e a favore della pace sociale. Ma per tale scopo è proprio necessario che intervenga lo Stato e trasformi il lavoratore da semplice salariato in un vero proprietario di capitale con la giustificazione che *potendo* questo accrescersi mediante la sua opera debba averne una parte? Ma anche se una tale innovazione fosse proficua, perchè deve intervenire lo Stato e per di più intervenire stabilendo tutte quelle modalità, percentuali, ecc.? Sarebbe allora meglio che la legge dicesse: « Tutte le Società per azioni dovranno fare partecipi i loro operai ed i loro impiegati agli utili dell'esercizio. Ogni Società formulerà in proposito uno statuto e nello statuto aggiungerà quanto in materia. Lo statuto sarà approvato dal Tribunale sotto la cui giurisdizione risiede la sede sociale della Società

per azioni ». In questo caso ogni azienda potrebbe adottare quel sistema che più le conviene e che meglio risponde alla sua natura ed alle condizioni del lavoro. Se prendiamo, ad esempio, il Bollettino del *Bureau of Labor Statistics* americano, troviamo analizzati dodici sistemi attualmente in vigore negli Stati Uniti i quali possono essere considerati come altrettanti tipi. Perchè tanti tipi differenti? Non certo per un capriccio degli industriali, ma evidentemente perchè ognuno di essi risponde ad un complesso di condizioni che lo fanno proprio di una determinata Società industriale.

Ma il vero si è che lo Stato va assumendo sempre più una funzione sociale tendente a disciplinare tutto. La guerra ha dato un impulso a tale tendenza. Ma non dimentichiamo che il provvedimento circa la partecipazione degli operai agli utili dell'impresa è un provvedimento d'ordine economico che dovrà avere vita quando le normali condizioni di pace torneranno nel mondo e non dimentichiamo altresì che in tale materia ed in tali condizioni lo Stato, se non è letale, è per lo meno pigro e quindi dannoso.

Che se poi ci si rimprovera che il provvedimento ha altresì un carattere sociale, allora anche noi ammettiamo che lo Stato debba in-

tervenire, ma a favore della pace sociale non crei delle leggi che regolano dei rapporti economici, giacchè se la questione fra capitale e lavoro fosse solo una questione economica, forse fino dai tempi di Menenio Agrippa si sarebbe potuto trovare una risoluzione.

§ 33.

Quanto precede ci pare debba essere una chiara e precisa dimostrazione che l'intervento della legge è inefficace per regolare una proficua partecipazione degli operai agli utili dell'impresa; si può dire altrettanto che qualsiasi forma di partecipazione — frutto della libera volontà dell'industriale — non riesca a risolvere il problema del rapporto fra capitale e lavoro? la nostra risposta non può essere che negativa; se così non fosse noi crederemmo che le Ditte avrebbero in gran parte adottato questo sistema ed invece il numero delle Società a partecipazione operaia è alquanto piccolo: 144 in Francia, 77 in Inghilterra, 46 in Germania, 43 negli Stati Uniti, 16 in Svizzera, 12 nei Paesi Bassi, 4 nel Belgio, 4 in Austria, 2 in Spagna.

Tuttavia anche in Italia alcune industrie recentemente hanno fatto proprî alcuni di

questi sistemi. La Società Pirelli ha deliberato di devolvere metà della sua riserva luogotenenziale a favore degli azionisti, sotto forma di aumento gratuito di capitale, in investimenti di nuovi impianti e di assegnare l'altra metà (3 milioni) alla costituzione di un fondo speciale per la distribuzione di assegni di cointeressenza a favore degli impiegati ed operai. Questo fatto anzi ha provocato, per l'autorizzazione necessaria, il Decreto Luogotenenziale 15 Settembre 1918, N.° 1376, col quale il Governo dà facoltà alle Società commerciali ed agli altri enti economici di provvedere alla costituzione di un fondo di cointeressenza, a favore degli impiegati ed operai delle aziende stesse, mediante gli utili destinati alla riserva speciale prevista dal Decreto Luogotenenziale 7 Febbraio 1916, N.° 123. Ad una ripartizione eguale degli utili fra capitalisti e lavoratori è invece tenuta la Società Anonima « Manifatture di Fermo ». Questi esempi non possono ricevere che il nostro plauso, come ogni manifestazione di liberalità che una classe prende a favore dell'altra, ma non crediamo che essi possano risolvere gli scopi pei quali appunto sono stati concessi. I concetti di economia espressi in proposito prima della guerra e la condotta generalmente tenuta dagli impren-

ditori, sono favorevoli ai nostri dubbi: non vogliamo — lo abbiamo già detto — cristallizzarci nelle vecchie forme, ma quale avvenimento è sopravvenuto a consigliare una differente condotta? Quindi, secondo noi, la partecipazione degli operai agli utili dell'impresa non ha nè un risultato benefico per l'industria italiana, nè un risultato benefico per la pace sociale, ma lascia le cose quali, essenzialmente, erano prima. Tuttavia, siccome tale provvedimento è attuabile ed attuato, deve essere oggetto di studio profondo prima di venire messo in pratica, se non si vuole che esso si risolva in uno strumento dannoso. Bisogna quindi porre in evidenza le condizioni che seguono, le quali sono necessarie premesse ad una concreta realizzazione della partecipazione operaia agli utili dell'impresa.

I. — Innanzi tutto non si deve dimenticare che usciamo da uno stato di industria di guerra molto rimuneratrice. Nel tener quindi conto del possibile reddito che il capitale investito in industrie può offrire, non bisogna prendere come base l'utile ripartito (o più ancora conseguito) durante la guerra, ma l'utile che generalmente ricavavano le industrie italiane prima della conflagrazione europea, aggiungendovi al contrario quei

rischi e quelle incognite che, nel dopoguerra, possono danneggiare l'industria nazionale. È notorio infatti (per questi casi non facciamo nomi) come all'inizio delle ostilità vi fossero Ditte che minacciavano il fallimento e Ditte che avevano dovuto ridurre del 40 % gli stipendi agli impiegati. Per quanto molte delle cause alle quali si dovevano attribuire queste tristi condizioni siano cessate, tale esame è necessario se non si vuole approdare a risoluzioni troppo affrettate che producono in seguito amare disillusioni.

II. — In secondo luogo non si dovrà mai adottare la formula di partecipazione agli utili che permette all'azionariato operaio di riscattare l'impresa. Questo sistema si risolverà fin dall'inizio in un danno della funzione produttiva (ed in generale economica, se non pure anche tecnica) dell'impresa industriale, dovuta principalmente al progressivo abbandono dell'interessamento delle menti direttive che in generale sono quelle delle persone più interessate finanziariamente. Ora, anche quando si ottenesse l'ideale della distribuzione, ma nello stesso tempo una stasi od una crisi nella produzione, queste non farebbero che riversarsi su quella. Di siffatta

natura è invero il difetto del programma comunistico (difetto che lo rende inattuabile) e di cui un esempio si è avuto nella Russia recente dove sette fabbriche nazionalizzate produssero merci ad un costo di 3.890.000 rubli e le vendettero per 2.950.000 rubli! Si pensi inoltre quanto tempo dovrebbe intercedere fra la costituzione dell'azienda e la sua cessione, tempo necessario per l'ammortamento dell'industria, ed in questo tempo gli impiegati ed operai che si seguiranno al medesimo posto non verranno tutti beneficati, non verranno cioè beneficati tutti quelli che effettivamente hanno lavorato a beneficio dell'impresa.

III. — Perchè la partecipazione abbia un valore agli effetti economici-industriali ripromessi, essa deve verificarsi in modo da ricompensare effettivamente ogni persona secondo la propria capacità e la propria volontà. Il che, essendo difficile ad attuarsi col sistema della partecipazione (leggi e progetti anzi lo escludono) è meglio far ricorso ad altre istituzioni delle quali appunto in questo lavoro è fatto cenno.

IV. — Criticando la legge francese 26 Aprile 1917, abbiamo esaurientemente osservato

quali siano, e quali potranno ancor più rendersi, i danni cagionati dal fatto di porre persone che non sono direttamente interessate alla direzione o condirezione di un'azienda. Da essi emerge una condanna a tale sistema.

Dicevamo altresì che la partecipazione degli operai agli utili dell'impresa non può neppure togliere le cause di conflitto fra capitale e lavoro e difatti vi sono cause economiche e cause psicologico-sociali che manterranno vivo (sia pure nello stato endemico) l'antico stato di cose. La partecipazione agli utili sarà differente secondo le varie imprese per la loro stessa natura rimuneratrice (l'On. Luzzatto afferma che le industrie passive non devono sussistere, ma non vorrà affermare altresì che tutte le industrie diano la medesima rimunerazione) e si creerà in tal modo una differenziazione nella retribuzione operaia che darà luogo a richieste da parte di quegli operai occupati nelle imprese meno rimuneratrici.

A lato di questa causa economica ve n'è una psicologica-sociale. Abbiamo infatti citato più sopra il commento che *l'Avenir* ha fatto alla legge francese 26 Aprile 1917, e non dissimili sono stati i commenti della *Critica Sociale* e dell'*Avanti!* a proposito dei recenti esempi italiani. Questi giornali ci

dicono che Webb e Henderson non hanno ammesso la partecipazione operaia agli utili dell'impresa e che quindi essa deve essere considerata dal socialismo come una trappola contro la quale deve reagire. Possiamo domandarci se il socialismo, che trae le proprie origini economiche da idee e metodi storici ed evoluzionistici, non ha ancora finito di tradire se stesso per amore della faziosità demagogica.

SEZIONE SECONDA.

I sistemi preventivi e successivi di risoluzione dei conflitti fra capitale e lavoro.

A) Il contratto collettivo di lavoro.

§ 34 — La nozione di contratto collettivo di lavoro e le condizioni necessarie per la sua applicazione.
§ 35 — Oggetto del contratto collettivo.
§ 36 — Effetti del contratto collettivo.
§ 37 — Difficoltà contro le quali urta l'attuazione pratica del contratto collettivo e possibilità di superarle.
§ 38 — Il contratto collettivo obbligatorio e la sua natura giuridica che lo rende inattuabile in un prossimo avvenire.
§ 39 — Un esempio caratteristico nella recente legislazione francese (I. Cenno sulle concezioni giuridiche successive del contratto collettivo di lavoro in Francia. - II. Esposizione della legge francese 25

marzo 1919 relativa alle convenzioni collettive di lavoro. - III. Genesi e critica della legge francese 25 marzo 1919).

§ 34.

La nozione di contratto collettivo di lavoro è nota e semplice: mediante tale contratto l'imprenditore e le associazioni operaie regolano le condizioni generali d'impiego, sostituendo in tal modo con contrattazioni comuni le normali contrattazioni individuali.

Il contratto di lavoro pone determinate condizioni generali (scale di salario, ore massime di lavoro, ecc.) alle quali debbono conformarsi gli imprenditori e gli operai per un dato periodo di tempo. È quindi una specie di grande quadro entro il quale debbono rientrare i contratti individuali che concernono quella determinata impresa o industria. La figura del contratto collettivo non è quella di un vero e proprio contratto, ma, come è stato giustamente osservato, di una « convenzione ». Giuridicamente anzi è preferibile designare questo istituto col nome di convenzione collettiva, anzichè con quello di contratto collettivo e tale è stato il termine adoperato nelle recenti discussioni al Senato francese.

*

Le condizioni che debbono verificarsi perchè il contratto collettivo possa aver vita, sono le seguenti:

I. — Una organizzazione operaia la quale, oltre ad essere indispensabile per dar vita all'istituto del contratto collettivo, dia agio di poter affidare ai più adatti le mansioni di collaborare, insieme coi rappresentanti dei capitalisti, alla compilazione ed eventuale modificazione del contratto collettivo.

II. — Una organizzazione padronale la quale possa offrire, da parte degli imprenditori, una garanzia per l'osservanza del contratto collettivo. Nel 1890 gli operai del piombo di Brooklyn si posero in sciopero per obbligare il loro padrone ad aderire all'associazione padronale in esecuzione della convenzione collettiva che lo legava a quest'ultima.

III. — Un sistema rappresentativo, in quanto tanto gli operai che gli industriali debbono sottomettersi a quella forma di contratto collettivo che i rispettivi delegati hanno creduto possibile e conveniente di

adottare. Nel campo operaio questo sistema rappresentativo è molto bene organizzato in Inghilterra, dove le « trades-unions » sono arrivate ad avere alla loro testa delle persone che non sono più degli operai, ma degli specializzati in questioni economiche e che possono trattare, con piena conoscenza della questione, cogli imprenditori circa la fissazione del contratto collettivo.

IV. — Una coscienza operaia che dia luogo ad un rispetto volontario, in mancanza di una sanzione legale, contro i casi di inadempienza agli obblighi del contratto collettivo. Siccome infatti ogni violazione del contratto collettivo è una violazione degli impegni assunti, passibile di risarcimento di danni e di pagamento degli interessi, così il contratto collettivo importa una responsabilità pecuniaria ed una certa solvibilità operaia. È questa una delle critiche mosse, per esempio, al progetto Doumergue e all'istituto del contratto collettivo. La legislazione neo-zelandese ha già sorpassato questo stadio, in quanto essa ritiene le unioni operaie passibili del pagamento di danni ed interessi e, nel caso che queste fossero insolvibili, sono passibili di risarcimento in via sussidiaria gli iscritti fino alla concorrenza di 250 lire

per persona. Nel contratto collettivo sottoscritto nel 1894 e rimaneggiato nel 1896 e nel 1898, fra l'associazione dei tintori di Hudderefield, Bradford e Barney e le quattro unioni operaie, ciascuna delle due parti depositò una cauzione di 500 sterline come garanzia per l'esecuzione del contratto. Ora, è appunto la sanzione legale del contratto collettivo che le associazioni operaie rifiutano, di guisa che solo il rispetto volontario sta a fondamento dell'istituto, il quale rispetto presuppone una coscienza operaia molto sviluppata circa l'osservanza dei proprî impegni. Un esempio tipico è, a tale proposito, quello offerto dal contratto collettivo concluso nell'industria tessile del Lancashire, che non contiene nessuna disposizione riguardante l'inadempienza dei proprî impegni. Dovendo trarre una conclusione dai fatti, dobbiamo riconoscere che tanto negli Stati Uniti quanto nell'Inghilterra il contratto collettivo ha funzionato senza bisogno di ricorrere a sanzioni giuridiche.

§ 35.

Popo aver parlato delle condizioni necessarie all'attuazione del contratto collettivo di lavoro, e sulle quali torneremo parlando delle

sue possibilità pratiche, diciamo qualche cosa sull'oggetto del contratto stesso.

In linea generale, oggetto del contratto collettivo di lavoro è il regolamento generale temporaneo del lavoro in una data industria, il che si concreta mediante la fissazione e determinazione di vari elementi:

I. — *Determinazione del salario.* — È questa la parte principale dell'oggetto del contratto collettivo e comprende la determinazione propriamente detta ed il controllo: *a*) nei riguardi della determinazione del salario, il contratto collettivo ha saputo talvolta provvedere egregiamente, come le tariffe stabilite fra imprenditori ed operai nelle industrie della filatura del Lancashire (queste si trovano dal 1853 sotto il regime del contratto collettivo). Esse tengono conto della qualità del cotone, della frequenza degli arresti per rottura del filo, del grado di perfezionamento del macchinario, ecc., in guisa da costituire una tale complessa operazione matematica che la « lista » della filatura di Bolton, ad esempio, occupa 85 pagine interamente coperte di cifre. In genere, il contratto collettivo contiene una scala di salari la quale deve essere studiata con cura eccessiva, è sottoposta a variazione periodica (industria

del ferro e dell'acciaio negli Stati Uniti) ed alterata secondo le crisi, e perfezionamenti del macchinario ed i metodi del lavoro; *b*) nei riguardi del controllo, esso può essere fatto da appositi incaricati quando tale controllo è complicato dall'accertamento del lavoro eseguito.

II. — *Durata del lavoro.*

III. — *Scelta degli operai.* — È questa un'altra questione di non lieve importanza, in quanto gli operai tendono ad escludersi a vicenda, specialmente in vista delle macchine che possono sopperire una parte della mano d'opera meglio specializzata. Si riscontrano di tali casi nelle vetrerie inglesi e belghe, nelle tipografie francesi, ecc. Altra difficoltà risiede nel fatto che le singole unioni operaie tendono ad occupare principalmente i proprî aderenti, così presso i fabbricanti di tubi metallici in Inghilterra, i fabbricanti di « tulle » di Calais, ecc.

IV. — *Accertamento degli interessi industriali.* — È evidente che la condizione, perchè il contratto collettivo rimanga inalterato, è di restare altresì inalterato lo stato economico dell'industria, e se ad ogni van-

taggio di questa corrisponde un vantaggio degli operai nella revisione delle tariffe, in senso inverso, ad ogni crisi dell'industria deve corrispondere uno svantaggio per gli operai. Nella pratica questa è una delle condizioni più difficili ad ottenersi. Caratteristico invece è a tale proposito il caso dei filatori del Lancashire quando nel 1893, essendosi verificata una crisi cotoniera, gli industriali proposero una riduzione del salario del 10 %. Durante le trattative con l'organo rappresentativo degli operai (« Amalgamated Association of Operative Cotton Spinners ») essendosi la crisi un po' migliorata, le richieste furono diminuite al 5 % di riduzione e infine fu adottata quella del 2,916 %.

V. — *Risoluzione dei conflitti.* — In quasi tutti i contratti collettivi è preveduto questo lato, che costituisce una questione molto delicata, giacchè vi sono talvolta delle questioni tecniche che possono sovente sfuggire alla capacità dei giudicanti, specialmente se essi sono degli estranei all'industria; per ovviare a questo, a Newcastle e nel Lancashire gli arbitri sono dei tecnici esperti e pagati dalle due classi.

§ 36.

Il contratto collettivo di lavoro è stato giudicato sovente come produttore di benefici effetti e, più ancora, come l'istituto che maggiormente tende all'associazione del capitale e lavoro nel sistema produttivo attuale. In linea generale, infatti, il contratto collettivo, pur conservando molti vantaggi della libertà industriale, ha il vantaggio di eliminare la concorrenza fra operai e di non porre questi in una inferiorità economica e morale quale si avrebbe se essi si trovassero isolati.

In regime di contratto collettivo, la posizione reciproca del capitale e del lavoro è la seguente: da una parte l'imprenditore acquista il lavoro in base ad un prezzo determinato con precisione che non è il frutto esclusivo della domanda e dell'offerta, e dall'altra parte l'operaio offre la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte. Da questo reciproco rapporto sorge un benessere sociale ed economico nazionale, dato specialmente dal fatto che i conflitti fra capitale e lavoro sarebbero determinati solo da seri motivi e quindi meno frequenti. Così gli scioperi sotto il regime del contratto collettivo sono relativamente inferiori (*Labour*

Gazette, 1901) venendo talvolta annullati da speciali condizioni dettate dagli statuti delle associazioni operaie. Essendosi, ad esempio, verificata nel 1908 una crisi nella filatura inglese, gli industriali chiesero una riduzione dei salari del 5 % e, non avendo condotto ad una risoluzione le trattative iniziali fra le due parti, lo sciopero votato dal 73 % degli aderenti alla organizzazione operaia non fu effettuato giacchè lo statuto esigeva l' 80 % dei voti. Il carattere degli scioperi inoltre è più pacifico, come nel caso dello sciopero dei meccanici inglesi del 1897 e in quello dei cardatori e tessitori del 1908.

§ 37.

Se dunque sussistono questi benefici effetti, vi devono essere delle difficoltà gravi per l'attuazione pratica del contratto collettivo di lavoro. Tali difficoltà esistono effettivamente, ma non devono essere ricercate nel carattere stesso del contratto obbligatorio, sebbene nelle condizioni indispensabili al suo sorgere. Sono quindi da un lato gli imprenditori e dall'altro i lavoratori quelli che si oppongono all'introduzione del contratto di lavoro.

I. — Il liberismo dell'imprenditore è talvolta motivato dalla speculazione che egli può fare sui salari per poter reggere vantaggiosamente la concorrenza di un altro produttore favorito da sistemi di produzione e da impiego di materie prime di minor costo. Alle volte invece l'imprenditore comprende che egli solo sarà moralmente e materialmente impegnato dal contratto, giacchè le organizzazioni operaie non sono delle persone giuridiche ed hanno una scarsa solvibilità.

II. — Le stesse organizzazioni vogliono conservare la propria indipendenza. Incisive a tale proposito sono le parole del Sig. Merrheim, segretario della federazione metallurgica francese. Egli ebbe a dire che il contratto collettivo è non solo da accettarsi, ma addirittura da imporsi con la forza delle organizzazioni, alla condizione però che non ne rimanga vincolata la classe operaia!

Queste difficoltà contro le quali urta il contratto collettivo sono tali da ricoprirlo di un giustificato scetticismo e la stessa sua adozione, preceduta da scioperi, non può non lasciarci incerti sulla relatività del suo progresso.

Tuttavia è innegabile che vi siano dei

buoni motivi i quali dànno a bene sperare per un maggior impiego del contratto collettivo.

Il primo motivo, primo anche in ordine d'importanza, si è che la classe capitalistica e la classe lavoratrice si rendano conto degli effetti del contratto collettivo. Ora, che gli effetti siano buoni lo abbiamo già veduto; che le due classi debbano rendersene conto è un processo evolutivo di coscienze e di organizzazioni che effettivamente va compiendosi nella mentalità e nell'attività sindacale dei due gruppi. Vi è una riprova positiva, dedotta dai fatti, che milita a favore della nostra supposizione, ed essa è che nei paesi in cui tali qualità mentali e sindacali sono più progredite, si hanno con maggior frequenza i casi di contratto collettivo di lavoro. I filatori del Lancashire e i metallurgici americani vantano un tale regime fin dal 1853 e dal 1865 rispettivamente; nel 1910 i contratti collettivi in vigore in Inghilterra erano circa 1.700 interessanti 2.400.000 operai, e 10.700 in Germania, interessanti circa 1 milione e seicentomila operai.

Con tutto questo, come non potevamo prima completamente dissipare il nostro scetticismo di fronte alle difficoltà ostili al contratto collettivo, non crediamo adesso di

riscontrare nel contratto collettivo di lavoro l'istituto che nel dopo-guerra potrà essere largamente applicato — per quanto sia nei desideri nostri — nè tanto meno riteniamo che una volta applicato possa scomparire ogni dissidio fra capitale e lavoro. A tale conclusione siamo indotti per il conflitto esistente fra ciò che sussiste e ciò che si vorrebbe far sussistere, in quanto si vorrebbe condurre il rapporto fra capitale e lavoro sopra un terreno esclusivamente economico nel quale, dovendo vigere il concetto di associazione fra i due fattori della produzione, l'istituto del contratto collettivo non ne sarebbe che una parte; mentre, al contrario, il rapporto fra capitale e lavoro è nella realtà un rapporto d'ordine economico, sociale e psicologico, i quali ultimi due fattori conducono ad una lotta di classe e quindi diminuiscono l'efficacia del contratto collettivo.

Tuttavia, concludiamo, il contratto collettivo entra nel quadro di quello proposto a cui diamo il nostro consenso.

§ 38.

Data la natura e la qualità del contratto collettivo di lavoro, si è cercato di volerlo regolare con provvedimenti di legge in guisa

da renderlo obbligatorio; la giurisprudenza si è messa qualche volta su questa strada.

A tale obbligatorietà si è pervenuti in parte nell'Australia con leggi che contemplano indirettamente lo stesso oggetto. Così, ad esempio, si sono estesi in tutta l'Australia i Consigli Speciali (« Special Boards » o « Wages Boards » creati nel 1897 nello Stato di Vittoria) che vanno prendendo il posto dell'arbitrato obbligatorio (Australia del Sud, Nuova Galles). Essi hanno la funzione di determinare le ore di lavoro, i salari minimi ed altre questioni, il cui numero, unitamente a quello delle industrie disciplinate, va sempre più estendendosi.

L'obbligatorietà del contratto collettivo sarebbe richiesta tanto per le qualità che esso presenta quanto per dare una sanzione al contratto stesso che, come abbiamo veduto, oggi risiede solo sul rispetto volontario. Questa sanzione implica una responsabilità legale delle associazioni operaie ed un riconoscimento di esse quali persone giuridiche. In Inghilterra le discussioni sono state vivaci a proposito della responsabilità legale delle associazioni operaie durante la discussione di legge del 1871 ed è altresì nota la condanna che ebbero gli impiegati della « Taff Vale Railway » a 550.000 franchi

per danni ed interessi (1902). Ma, come abbiamo già avvertito, è appunto in vista di questa sanzione legale che le associazioni operaie non vogliono il contratto collettivo obbligatorio e che quindi è destinato a restare solo il frutto della buona volontà delle parti.

D'altra parte, se guardiamo la natura stessa del contratto collettivo obbligatorio, vediamo che essa è tale da non poterlo ritenere attuabile in un prossimo avvenire.

Se infatti il contratto collettivo presuppone un'organizzazione sindacale operaia ed un'organizzazione sindacale padronale, nel caso di contratto collettivo obbligatorio tali organizzazioni dovrebbero essere imposte dalla legge. Si avrebbe quindi il caso di un contratto (giacchè la costituzione di Società è un contratto) obbligatorio chè capovolge a natura stessa del contratto il quale presuppone la libera volontà delle parti contraenti.

A proposito invece del contratto collettivo obbligatorio, il caso di associazione forzata si complica per l'immissione di beni, giacchè, se il contratto collettivo implica un risarcimento di danni nei casi di inadempienza degli obblighi stabiliti, le associazioni operaie debbono essere provvedute di

un fondo speciale, frutto della quota degli operai iscritti.

Ecco quindi come nel caso di contratto collettivo obbligatorio (sono interessanti le discussioni sul progetto di legge in proposito al Senato francese — 27 Febbraio 1919) tutta la legislazione attuale in materia di libertà associativa viene capovolta e vengono altresì capovolte le basi morali del nostro diritto. Il contratto collettivo obbligatorio tenderebbe allora a diventare un istituto di diritto pubblico più che un istituto di diritto privato e civile quale è attualmente il contratto comune di lavoro.

Ora un tale provvedimento di legge può *tutto al più* disciplinare uno stato di fatto già esistente, cioè un'organizzazione sindacale padronale ed operaia già completa, dalla quale oggi siamo lontani, specialmente in Italia. Ed ecco quindi che se il contratto collettivo obbligatorio può avere qualche speranza di applicazione in un lontano avvenire (del quale molto dubitiamo perchè sarebbe un esagerato ritorno allo spirito corporativo medioevale) è oggi inattuabile perchè contrario alle disposizioni fondamentali del nostro diritto che sono basate sulla libertà individuale. A meno che per un esagerato spirito di progresso sociale non si voglia

eliminare questo massimo frutto del progresso medesimo.

§ 39.

Quanto abbiamo detto nei paragrafi che precedono, ha avuto lo scopo di riassumere la natura ed i caratteri del contratto collettivo di lavoro, di rilevare le critiche, di accennare le difficoltà e di formulare un differente giudizio in proposito, secondo che si tratti di una convenzione collettiva libera od obbligatoria. Questo premesso, possiamo, passando dal generale al particolare, rilevare la recente legge francese sulle convenzioni collettive di lavoro.

Il contratto collettivo — considerato come istituto economico e giuridico — ha avuto in Francia una letteratura molto più vasta che in Italia; per quanto riguarda le concezioni giuridiche, attraverso le quali esso è passato in Francia,

Le prime forme di contratto collettivo cominciarono ad apparire in Francia verso la metà del secolo scorso, epoca che, date le condizioni in cui si trovavano le organizzazioni operaie ed i principî di diritto allora vigenti, non permetteva agli accordi collettivi di prendere una forma giuridica. In tal

modo non potevano sorgere effetti giuridici che in due casi: *a*) quando sulla base del contratto collettivo venivano fissati dei contratti individuali; *b*) quando la convenzione collettiva veniva ad essere, nel silenzio di ogni contraria stipulazione, una prova d'uso.

Questa prima concezione extra giuridica potè vigere fino alla votazione della legge 1884 e all'anno 1890 circa, epoca in cui i Tribunali francesi si trovavano per la prima volta a dover decidere di una azione intentata da una Camera sindacale contro dei padroni. In base ai criteri adottati dalla giurisprudenza, si può stabilire che i gruppi costituiti solo di fatto (Comitati eletti per la risoluzione di uno sciopero, ecc.) non potevano trarre alcun beneficio dalla legge perchè sprovvisti di personalità giuridica, mentre la questione s'invertiva nel caso dei Sindacati provveduti di capacità giuridiche. Però, fra le collettività di fatto ed i Sindacati che hanno una piena personalità, vi possono essere degli aggruppamenti intermedi, ed allora possiamo notare che le Unioni di Sindacati, la cui esistenza era stata riconosciuta dalla legge 1884, si erano viste rifiutare ogni specie di capacità; mentre per le Associazioni la dottrina si divideva in due campi opposti e la giurisprudenza non aveva avuto occa-

sione di pronunciarsi. Ma anche nel caso dei Sindacati la questione di stare in giudizio, per il rispetto di un contratto collettivo, ha recato le sue difficoltà e, storicamente, la giurisprudenza francese ha segnato in proposito una evoluzione. La giurisprudenza aveva infatti dapprima sancito che il Sindacato non poteva rivendicare gli effetti del contratto collettivo perchè nella stipulazione del contratto stesso aveva avuto solo una funzione intermediaria; in seguito, allargando il concetto e la funzione del Sindacato, è stato concesso a questo di stare in giudizio quando non si tratta solamente di una lesione d'interessi individuali, ma di un danno recato a tutta una classe. Questa nozione d'interessi sindacali adottata dalla giurisprudenza (Tribunale Corr. della Senna, 11 Aprile 1906, Cass. 27 Luglio 1907, ecc.) ha trovato un consenso nella legislazione (27 Giugno 1907, 5 Agosto 1908, ecc.).

In base però alle decisioni della giurisprudenza, la convenzione collettiva, pur essendo un contratto che vincolava operai e padroni, non vincolava in realtà giuridicamente che gli imprenditori. Come reazione a siffatta concezione giuridica di contratto unilaterale delle convenzioni collettive di lavoro sorse la concezione di contratto si-

nalagmatico. Tale concezione emerge dalla dottrina attuale e dai progetti di legge che precedettero la votazione della legge del 25 Marzo 1919.

*

La legge francese 25 Marzo 1919 completa il titolo secondo del libro primo del Codice del Lavoro e della Previdenza Sociale col capitolo (quinto) che qui riassumiamo.

A) - Natura e validità della convenzione.

1° - La convenzione collettiva di lavoro è un contratto relativo alle condizioni di lavoro concluse da una parte, fra i rappresentanti di un Sindacato professionale o di qualsiasi altro raggruppamento di impiegati e, dall'altra parte, i rappresentanti di un Sindacato professionale o di qualsiasi altro raggruppamento di imprenditori (art. 31).

2° - I rappresentanti di un Sindacato professionale o di ogni altro raggruppamento, possono contrattare in nome della collettività in virtù: delle stipulazioni statutarie di questo raggruppamento, di una deliberazione speciale di questo raggruppamento, di mandati speciali scritti che sono dati individualmente dagli aderenti a questo gruppo (art. 31 *B*).

3° - La convenzione collettiva deve essere scritta sotto pena di nullità (art. 31 *C*).

4° - Le parti debbono stipulare che la convenzione collettiva di lavoro è valevole sia in tutti i luoghi, sia

in una regione determinata, sia in una località e solamente per uno o più stabilimenti specificati (art. 31 *B*).

B) - *Durata e risoluzione della convenzione.*

5° - La convenzione collettiva di lavoro può essere conclusa: senza determinazione della durata, per una durata determinata, oppure per la durata di una determinata impresa (art. 31 *E*). Nel caso che la durata della convenzione collettiva sia determinata, essa non deve superare i 5 anni (art. 31 *G*).

C) - *Delle adesioni e delle rinuncie alla convenzione.*

6° - Ogni impiegato od imprenditore può ulteriormente aderire alla convenzione collettiva di lavoro (art. 31 *J*).

7° - Sono considerati come vincolati alla convenzione collettiva di lavoro: *a*) coloro che hanno firmato la convenzione; *b*) coloro che facevano parte del gruppo che ha firmato la convenzione e non hanno rassegnato le proprie dimissioni; *c*) coloro che fanno parte di un gruppo che aderisce posteriormente (art. 31 *K*).

Nei casi che la convenzione collettiva di lavoro è conclusa per un determinato periodo di tempo e per la durata di un'impresa, la legge stabilisce che sono vincolati per tutta la durata: *a*) coloro che hanno sottoscritto la convenziono e che vi hanno aderito; *b*) coloro che vi aderiscono direttamente (art. 31 *L*).

8° - Ogni gruppo di impiegati e di imprenditori può, in ogni epoca, rinunciare alla convenzione notificando agli interessati tale rinuncia e la rinuncia di un gruppo porta con sè, di pieno diritto, quella di tutti i membri del gruppo (art. 31 *M*).

D) - Per quanto riguarda le sanzioni è da notare che ogni gruppo, capace di stare in giudizio, può intentare un'azione per danni ed interessi ad ogni persona o gruppo che, legati dalla convenzione, violasse gli obblighi assunti.

Queste, con poche parole, le linee generali della legge francese 25 Marzo 1919 e della quale abbiamo, per brevità, omessi alcuni particolari e disposizioni. La legge in questione non ha dato luogo, finora, a commenti e critiche nella stampa francese, ma è quasi certo che gli uni e le altre non mancheranno, data la materia disciplinata che tanto ha appassionato gli studiosi della nazione vicina.

*

Il modo con cui la legge 25 Marzo 1919 è stata votata dal Senato francese, è tanto utile a conoscersi quanto la legge stessa.

Il Parlamento francese aveva, fin dal 1913, votato un progetto di legge sulle convenzioni collettive di lavoro di cui era stato relatore il deputato Arturo Groussier. Il progetto passò al Senato per la votazione e questi lo inviò ad una Commissione di studi. Il giorno 27 Febbraio 1919 ci fu nella Camera Alta la discussione di *un* progetto di legge

relativo alle convenzioni collettive di lavoro. Diciamo *un progetto* di legge perchè ciò che veniva presentato al Senato e che possiamo chiamare progetto Strauss, dal nome del relatore, non teneva alcun conto del progetto votato alla Camera nel 1913 e solo nella relazione che lo accompagnava, vi era un piccolo cenno di riferimento (indicava il numero del vecchio progetto)!

Fra il progetto di legge presentato al Senato e quello adottato dalla Camera vi era una differenza sostanziale e fondamentale: il primo era pressochè obbligatorio e l'obbligatorietà veniva rimessa al Prefetto, il secondo era facoltativo.

Ci sia permesso un rilievo sopra tale forma di obbligatorietà: nel tempo stesso in cui essa veniva a ledere ogni libertà individuale e prendeva come base una società organizzata in Sindacati ben lungi dalla realtà (i lavoratori sindacati in Francia sono appena il 20 % del totale), la legge Strauss attribuiva un potere eccezionale al Prefetto che è un'autorità politica poco pratica di questioni economiche e quindi facile ad ogni pressione. Il progetto di legge è stato rigettato e perciò la nostra obbiezione potrebbe sembrare inutile, ma, effettivamente, tale non è. Infatti, la caratteristica della obbligatorietà non era una

elucubrazione di chi aveva formulato il progetto, ma era, in parte, il desiderio di una Commissione (la Commissione Mista della Senna); essa ha trovato un consenso popolare (ordine del giorno del « Comitato Nazionale Confederale » 25 Marzo 1919) ed è da ritenersi che se il Senato avesse apportato delle modificazioni al progetto adottato dalla Camera nel 1913 e fosse quindi nuovamente tornato alla Camera per l'approvazione, questa, molto probabilmente, avrebbe sancito l'obbligatorietà. In base quindi a tali considerazioni, ci è piaciuto additare l'errore economico in cui sarebbe caduto il legislatore francese se avesse adottato il criterio di rendere pressochè obbligatorio un simile provvedimento di legge: errore che noi abbiamo — in linea generale — accennato nel paragrafo precedente.

La legge francese adunque è facoltativa e possiamo a tale proposito ripetere ciò che abbiamo avuto occasione di dire più sopra esponendo la legge francese 26 Aprile 1917 sulla partecipazione degli operai agli utili dell'impresa. Possiamo, cioè, osservare che se il carattere di « facoltativo » lascia le cose come stanno, non si viene certo a capo di quella risoluzione dei conflitti fra operai e padroni che è scopo della legge in questione;

ma se esaminiamo il carattere della legge francese e la posizione in cui viene a trovarsi di fronte allo stato effettivo dell'organizzazione sindacale francese, vediamo che in tal modo essa non crea uno stato artificiale che riuscirebbe dannoso quando non fosse sterile di risultati.

Tornando alla discussione che si è svolta al Senato francese in proposito alla obbligatorietà della legge francese, dobbiamo constatare che la distinzione fondamentale fra il progetto Strauss ed il progetto votato dalla Camera, e della quale abbiamo finora parlato, non è apparsa nella sua importanza. Questo si deve, a nostro giudizio, attribuire ad un doppio ordine di idee: alla volontà di molti (di cui si sono resi interpreti alla tribuna i senatori Baivin-Champeaux e Touron) di non alterare eccessivamente la libertà industriale, il che fa parte delle qualità conservatrici dell'Alta Camera francese e, in secondo luogo, alla scarsa conoscenza che si aveva del progetto votato alla Camera dei deputati fin dal 1913 e per il quale il Touron ha chiesto subito, in Senato, l'approvazione. Infatti, il giorno 27 Febbraio è stato portato in discussione al Senato il progetto Strauss: i senatori Boivin-Champeaux e Touron sollevarono la questione del progetto che già era stato vo-

tato dalla Camera cinque anni prima e chiesero che il Senato approvasse quello « senza cambiare nè una parola, nè una virgola »; il Senato accettò tale deliberazione e quindi si trovò moralmente obbligato, nelle sedute successive (4-20 Marzo), ad approvare senza portare emendamenti e senza neppure accettare la richiesta di rinvio fatta dal relatore.

Se, concludendo in proposito, il Senato francese ha all'unanimità votato un progetto di legge sul contratto di lavoro che in altri tempi avrebbe sollevato critiche ed ostacoli nella classe capitalistica ed in quella lavoratrice, non dobbiamo interpretare questo fatto come la bontà di un'idea che si è imposta a vecchi pregiudizi (del che si rallegrarono Strauss ed il Ministro del Lavoro), ma come una scelta caduta sul minore dei due mali: quella di approvare una legge facoltativa anzichè incorrere nel pericolo di trovarsi poi costretti ad accettare una legge obbligatoria.

Passando ad una disamina dei particolari della legge francese 25 Marzo 1919 possiamo, primieramente, avvertire che essa (progetto Viviani, allora Ministro del Lavoro – 11 Luglio 1910, *Doc. Parl.* N.° 298) somiglia molto ad un testo di legge depositato dal Governo il 2 Luglio 1906.

Due sono le questioni che, più di qualsiasi

altra, interessano e che costituiscono i capisaldi di ogni provvedimento riguardante le convenzioni collettive: i rapporti fra diritto individuale e collettivo ed i sistemi adottati per dare una sanzione al contratto collettivo.

I. — Con la legge francese 25 Marzo 1919 come vengono a trovarsi, per i reciproci rapporti, il diritto individuale ed il diritto collettivo? La giurisprudenza aveva prima oscillato in proposito e la Corte Suprema si era pronunciata in modo differente: il 16 Dicembre 1918 aveva deciso che una tariffa stabilita fra un Sindacato operaio ed un gruppo di padroni non ha alcun carattere pubblico e che operai e padroni possono derogarvi con convenzioni individuali; il 7 Luglio 1910 aveva posto il principio che una convenzione stipulata per porre fine ad uno sciopero obbliga anche la minoranza padronale, oppositrice, qualora questa continui ad aderire al Sindacato e non abbia manifestato, dimettendosi, la volontà di riprendere la propria libertà di azione. La legge francese 25 Marzo non ha segnato un passo avanti: essa stabilisce (art. 31, *B*) in virtù di quali condizioni i rappresentanti di un Sindacato sono in grado di contrattare in nome della collettività, ma non specifica quali possono

essere nei riguardi dei singoli gli effetti di una tale contrattazione. La legge in questione si informa in gran parte, come abbiamo già accennato, ad un testo di legge depositato dal Governo il 2 Luglio 1906 e quest'ultimo diceva letteralmente che « sono... considerati come sottomessi agli obblighi risultanti da questa convenzione collettiva gli impiegati o gli imprenditori che sono... membri dei Sindacati e della collettività..... » (art. 15). In tal modo si deve pure interpretare la legge 25 Marzo perchè essa abbia valore, ma ne discendono allora logicamente dei dubbi, delle incertezze e delle difficoltà che, all'atto pratico, impacciano l'applicazione della legge stessa.

Qual è il significato reale delle parole « *collectivités* » e « *groupement* » ? Quale la possibilità « sicura e certa » di sapere gli ascritti a tale collettività, specialmente se essa è provvisoria, costituita occasionalmente in seguito ad uno sciopero, e quindi sprovvista di ogni personalità ? Quali le garanzie degli obblighi individuali se agli individui è lasciata la facoltà di dimettersi dal Sindacato ed è lasciata la possibilità di dimostrare che essi non facevano parte di un dato aggruppamento provvisorio ? Quali gli effetti per i « non sindacati » che non possono essere

vincolati se non per contratto individuale o per mandato e che costituiscono l'80 % degli operai ed il maggior numero degli industriali? Fino a qual punto la legge non porta dei turbamenti e delle scissioni negli organi sindacali venendo quindi a provocare un conflitto nel campo sociale per eliminare il quale — al contrario — si è promulgata una legge? Fino a qual punto non si arresteranno le provvide iniziative e la benefica volontà dei singoli, creando in tal modo un impoverimento nazionale-generale, dannoso per gli operai stessi, giacchè anche la forma più ideale di distribuzione costituisce un danno per tutte le classi indistintamente, se ad essa non si accompagna una sufficiente e crescente produzione?

Ecco quindi un complesso di difficoltà che nè la legge francese 25 Marzo nè alcun'altra legge analoga può risolvere perchè, a favore di tali difficoltà, vi è un determinato ambiente psicologico-sociale ed una mancanza di organizzazione attualmente esistenti e perchè esse trovano una base nelle disposizioni fondamentali del nostro diritto basato sulla libertà individuale.

II. — Un'altra questione grave è quella delle sanzioni in caso di inosservanza della

convenzione collettiva. La convenzione collettiva viene ad essere, nella legislazione francese, un contratto sinalagmatico e quindi prevede delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stipulati (art. 31 *Q* - 31, *V*). Ora il risarcimento di danni e di interessi può costituire una penalità civile facilmente determinabile a carico degli imprenditori per i quali i casi di insolvibilità sono rari, ma se il risarcimento di danni e di interessi è richiesto a danno degli operai, la questione assume il carattere di una impossibilità legale e pratica a risolversi. Legale perchè in Francia il prelievo sul salario non può sorpassare la decima parte di esso; pratica perchè i Sindacati operai sono sprovvisti di mezzi oppure cercano di non sottoporsi ad alcuna responsabilità (per legge in Inghilterra). Di guisa che qualsiasi reciprocità di misure legislative è, in questo caso, puramente illusoria; nè si può ricorrere a delle sanzioni penali quando — come nel caso di inosservanza degli obblighi assunti per convenzione collettiva — si tratta solo di inesecuzione di impegni che per l'imprenditore si traducono in « *lucrum cessans* ». Dopo quanto abbiamo detto in linea di principio, ci pare addirittura inutile scendere ad una disamina dei singoli casi contemplati dalla legge francese la quale,

fra l'altro, parla, in modo molto generico, solo dei gruppi capaci di stare in giudizio.

Le altre caratteristiche della legge francese sono di secondaria importanza giacchè esse hanno un valore giuridico proprio e non riguardano quindi, in linea generale, qualsiasi provvedimento legislativo che disciplinasse l'istituto del contratto collettivo di lavoro. Importanza secondaria per noi che desideriamo, come scopo principale delle nostre indagini, osservare quelle leggi e quegli istituti economici che, già promulgati ed istituiti in alti paesi hanno possibilità, con effetti buoni e cattivi, di venire estesi all'Italia. Importanza secondaria per noi, dicevamo, ma non per la Francia, giacchè anche queste caratteristiche possono, talvolta, essere passibili di gravi risultati come la obbligatorietà di redigere per iscritto le convenzioni collettive, sancite dal legislatore francese sotto pena di nullità (art. 31, *C*), che impedisce alla legge 25 Marzo 1919 di avere qualsiasi effetto retroattivo sotto pena di veder annullata una gran parte delle convenzioni già stabilite verbalmente e che, tanto per numero che per importanza, sono oggi le più interessanti.

B) Conciliazione ed arbitrato.

§ 40 — I « Consigli misti » in Inghilterra ed i « Délégués d'atelier » in Francia. - Loro caratteri e risultati.
§ 41 — Differenza fra conciliazione ed arbitrato. - Forme di conciliazione ufficiali.
§ 42 — L'arbitrato nella legislazione straniera.
§ 43 — Inconvenienti e difficoltà dell'arbitrato.
§ 44 — Riepilogo delle varie forme d'equilibrio fra capitale e lavoro.

§ 40.

Due sistemi di prevenzione dei conflitti fra operai, ed imprenditori stanno dando ora la loro prova; entrambi riposano su dei Comitati misti residenti in ogni officina o in ogni industria, i quali valutano e decidono sulle richieste delle due classi. Essi sono i « Consigli misti » in Inghilterra e i « Délégués d'atelier » in Francia. La differenza principale fra le due istituzioni risiede nella loro costituzione: i Consigli inglesi sono organi misti di proprietari ed operai, mentre i delegati francesi sono dei rappresentanti degli operai che si pongono in relazione con la Direzione dello stabilimento.

I. — I « Consigli misti » in Inghilterra sono il frutto di un malcontento generale sorto verso la metà del 1916. Furono allora istituite una Commissione di riorganizzazione e una Commissione d'inchiesta e i voti di queste due Commissioni, tendenti alla organizzazione dei « Consigli misti », furono adottati dal Ministero del Lavoro e Ricostituzione. Il criterio posto a base di siffatta organizzazione è duplice: *a*) specializzare il più possibile questi « Consigli misti » per ogni industria; *b*) delimitare con precisione le rispettive funzioni dei differenti Consigli. Per quanto riguarda la specializzazione è stato adottato un criterio di ripartizione per officina, i quali si raggruppano secondo le regioni ed infine convergono verso un Consiglio nazionale. Per quanto riguarda le funzioni, esse sono tali (questione dei salari, interpretazione di leggi o di clausole contrattuali, ecc.) da essere incaricati di prevenire i conflitti di lavoro e di ricercare i mezzi adatti a risolverli.

La prima industria che abbia ricevuto la sua organizzazione completa, con i tre ordini di « Consigli misti », è quella della ceramica e il suo Comitato nazionale costituisce oggi un vero Consiglio tecnico superiore, consultivo ed esecutivo, dell'industria.

II. — Anche in Francia i « Délégués d'atelier » sono un prodotto delle crisi avvenute nei rapporti fra industriali ed operai alla fine del 1916 ed al principio dell'anno successivo. Essi furono costituiti con la circolare 4 Luglio 1917 e regolati con la circolare 5 Settembre 1917. I « Délégués d'atelier » sono degli operai, che generalmente hanno non meno di 25 anni d'età ed un anno di servizio presso l'impresa industriale, i quali vengono eletti dagli altri operai dello stabilimento (21 anni di età e due mesi d'impiego). Questi « Délégués d'atelier », il cui mandato è generalmente fissato in un anno, sono ricevuti periodicamente dalla direzione dello stabilimento (Officine Schneider di Parigi) ed hanno il mandato di studiare tutte le questioni relative ai salari, all'igiene, al regolamento del lavoro, ecc.

*

Esaminate brevemente le origini, la costituzione e le funzioni di queste due istituzioni appositamente create per prevenire e risolvere i conflitti fra capitale e lavoro, rimane da dire qualche cosa circa i loro effetti. È anzi da questi che si può desumere se una

istituzione simile (che differisce chiaramente dai nostri probiviri e dagli speciali ricorsi che si facevano ai Comitati Regionali di Mobilitazione Industriale durante la guerra) può essere proficua di buoni vantaggi. Dobbiamo però premettere che un giudizio sui « Consigli misti » inglesi e sui « Délégués d'atelier » francesi è oggi affrettato e superficiale tanto per la loro recente costituzione, quanto per aver fatto il loro esperimento in un periodo anormale di produzione (quello di guerra).

Eliminiamo alcuni casi isolati, che purtroppo sono significativi: alla fine del 1917 i « Délégués d'atelier » si sono, a più riprese, costituiti in Comitato esecutivo dietro il pernicioso esempio della Russia; altre volte invece di essere dei veri conciliatori e di attendere gli incidenti per eliminarli hanno stimato bene di provocarli per mettere all'opera la loro attività ! (Havre). Ad ogni modo essi si sono sviluppati e a Nantes, a Limoges, a Saint-Nazaire, a Rochelle, sorsero senza opposizione da parte dei padroni.

In Inghilterra i « Consigli misti », dopo un periodo di indifferenza e di scetticismo, hanno incontrato favore tanto nella classe capitalistica quanto in quella operaia (*Labour Gazette* – Luglio 1918) e sono andati sempre più estendendosi.

Un giudizio più efficace — e purtroppo negativo — si potrebbe trarre dalla situazione prodottasi nel campo operaio inglese durante il febbraio e marzo 1919, quando cioè le ristabilite condizioni di pace hanno ricondotto il « Consiglio misto » di fronte alla situazione pressochè normale di attività. I recenti movimenti operai inglesi non presentano un carattere federativo, ma sezionale: i funzionari trade-unionisti sono stati cioè sostituiti dai capi di Comitati locali (*shop stewards* e *shop committees*). Fra questi, appunto, vi sono i rappresentanti degli operai nei « Consigli misti » i quali verrebbero in tal modo a condannare l'istituzione. Giacchè essi non si fanno portavoce dei « desiderata » operai — il che rientrerebbe nelle loro funzioni — con quello spirito conciliativo che loro attribuisce l'istituto, ma, secondo le parole del ministro britannico del Lavoro (sir R. Horne) formano « un elemento indisciplinato che non desidera la pace nell'industria ed il cui scopo è di provocare dei conflitti ». Questo movimento ha finito per avere il consenso delle « Trade Unions » talchè anche gli scioperanti meccanici e ferrovieri, che non erano autorizzati dai rispettivi Sindacati, hanno ricevuto dei soccorsi finanziari dalle « Trade Unions ». Il risultato

complessivo è — come ha detto l'organo liberale *The Union* — una curiosa confusione di agitazioni spontanee ed anarchiche e di agitazioni organizzate e dirette dalle « Trade Unions ». Veramente se i rappresentanti dei « Consigli misti » hanno assunto un tale contegno durante i recenti disordini, la causa di tali disordini è più vasta e più profonda: le ultime elezioni parlamentari inglesi hanno dato una maggioranza enorme alla classe conservatrice e le classi operaie, poco sperando nella tutela dei proprî interessi dall'azione dei loro scarsi rappresentanti al Parlamento, hanno fatto ricorso all'azione diretta di movimenti proletari.

§ 41.

Bisogna distinguere la conciliazione dall'arbitrato: 1°) la conciliazione interviene prima che il conflitto fra capitale e lavoro scoppi, mentre l'arbitrato interviene quando già il conflitto da più tempo è sorto; l'una ha carattere preventivo, l'altro successivo; 2°) nella conciliazione le parti in questione sono quasi esclusivamente le uniche a trattare, mentre nell'arbitrato la risoluzione del conflitto è devoluta ad un terzo (arbitro);

3°) nella conciliazione il risultato è di natura incerta, mentre nell'arbitrato una risoluzione si impone.

*

Sulla conciliazione non vi è troppo da dire e la sua natura permette solo la risoluzione di quei conflitti in cui la volontà delle parti tende seriamente ad un tale risultato. Non mancano gli organi legislativi speciali che passiamo in rapida analisi distinguendoli secondo le loro funzioni.

I. — In alcune legislazioni sono stati creati degli organi distinti secondo che si tratta di conflitti individuali o di conflitti collettivi. Per i conflitti individuali abbiamo: *a*) una conciliazione ufficiale sul tipo francese (legge 27 Dicembre 1892): secondo la legge francese si pone di fronte ai lavoratori ed ai padroni un organismo facoltativo completo per ogni controversia. Questo tipo non ha trovato imitatori che nel legislatore spagnolo (legge 19 Maggio 1908); *b*) una conciliazione ufficiale sul tipo belga (legge 16 Aprile 1887): lo strumento di conciliazione è un organo permanente che ha una circoscrizione regionale limitata e che si divide in un certo

numero di sezioni secondo le industrie o gruppi di industrie simili. A questo tipo di conciliazione si sono ispirati i legislatori olandese e francese con la rispettiva creazione delle « Camere di Lavoro » (legge 2 Maggio 1897) e dei « Consigli di Lavoro » (Decreti 17 Settembre 1900 e 2 Gennaio 1901 abrogati con la legge 17 Luglio 1908); *c*) una conciliazione ufficiale sul tipo austriaco: essa si basava sul sistema corporativo vigente nella Duplice Monarchia e consisteva in una Commissione arbitrale funzionante in ogni gruppo, incaricata di conciliare o di porre termine ai conflitti che potevano sorgere fra padroni ed operai nel seno delle corporazioni. A questo tipo furono ispirati, con carattere più democratico, i Consigli o Tribunali istituiti nella penisola balcanica (Serbia: leggi 25 Giugno e 12 Luglio 1912; Bulgaria: leggi 27 Marzo e 9 Aprile 1910).

II. — In altre legislazioni sono stati creati degli organi di conciliazione per i conflitti individuali, ma che possono estendere la loro sfera di azione ai conflitti collettivi. L'istituto più eminente in proposito era il Tribunale industriale tedesco (legge 29 Luglio 1890, modificata dalle leggi 30 Giugno 1901 e 6 Luglio 1904). Per quanto riguarda la

competenza dei Tribunali industriali tedeschi circa la conciliazione dei conflitti collettivi, possiamo rilevare che ad essi dovevano far ricorso le parti in conflitto, importando la trasgressione una multa (art. 66, legge 1901) e se l'accordo non veniva raggiunto, il Tribunale doveva emettere, a maggioranza semplice, un giudizio arbitrale. Siccome i rappresentanti degli operai e dei padroni erano numericamente uguali, il voto dei Presidente determinava da quale parte dovesse pendere la bilancia: nel caso che egli si fosse astenuto, la sentenza non veniva emessa. Al tipo dei Tribunali industriali tedeschi — che erano municipali ed avevano poteri di risoluzione nei conflitti individuali — si è ispirata la nostra legge 15 Giugno 1893, N.° 295 sulla istituzione dei probiviri.

III. — In altre legislazioni, infine, sono stati creati degli organi di conciliazione dei conflitti collettivi che possono estendere la loro sfera di azione ai conflitti individuali. Questo sistema è opposto al precedente e gli esempi sono i seguenti: *a*) in Inghilterra è stato dato al « Board of Trade » un potere conciliativo ufficiale (leggi 9 Agosto 1896 e 10 Ottobre 1911) con la creazione, a lato del Ministro, di un organismo ufficiale di conci-

liazione (« Industrial Council »). Parlando dell'Inghilterra, richiamiamo l'attenzione sui « Consigli misti » più sopra citati e sui Consigli privati di conciliazione tipo Mundella e Kettle. – *b*) Negli Stati Uniti esistono (a lato dei Consigli privati di conciliazione) dei « Tribunali volontari » riconosciuti dallo Stato dietro alcune condizioni e dei « Consigli ufficiali d'arbitrato » creati per legge. – *c*) L'Australia ha adottato un sistema misto di conciliazione ad arbitrato, di cui parleremo nel paragrafo seguente.

I risultati ottenuti da tutte queste forme di conciliazione sociale non sono certo troppo confortanti: in Francia, alla conciliazione ed arbitrato ufficiale si è fatto ricorso con una media del 23 % dei conflitti sorti durante i primi 16 anni di vigore della legge 1892, dopo di che la proporzione ha diminuito. Nel Belgio, molti dei Consigli ufficiali si sono disciolti e su 756 scioperi (1906-1910) solamente 18 sono stati risolti dai Comitati di conciliazione. In Inghilterra, gli scioperi risolti dal « Board of Trade », nel 1910, furono di 25 sopra un totale di 531. In Germania, su 1347 scioperi (1908) solo 63 sono stati risolti dai Tribunali industriali. Negli Stati Uniti, sopra un totale di 13.964 scioperi (dal 1901 al 1905) solo 223 (1,60 %) furono

deferiti ai Tribunali ufficiali e 803 (5,70 %) agli organi non ufficiali.

Queste cifre, e in special modo la proporzione fra i conflitti risolti dagli organi ufficiali e quelli risolti dagli organi non ufficiali, ci riconducono all'affermazione che avevamo posto in principio al presente paragrafo, e cioè che ad una conciliazione dei conflitti fra capitale e lavoro non si può addivenire se vi ostacola la volontà delle parti. Fatta però questa riserva, sarebbe opportuno che anche in Italia le industrie e gli operai dessero vita ad organismi sul tipo di quelli adottati in Inghilterra e negli Stati Uniti (sistema Mundella e Kettle). Questi sarebbero in grado di dare maggior affidamento perchè creati volontariamente e di fronte ai quali quindi le due parti in questione assumono un impegno nell'atto stesso in cui vengono costituiti.

§ 42.

Maggiore potere risiede nell'arbitrato, ma esso urta contro le aspirazioni delle classi operaie. La legislazione straniera in materia può essere utile.

In Danimarca esiste un Tribunale per l'arbitrato che definisce le cause deferite dalle

parti e può intervenire d'ufficio allorchè si verifica una violazione di un contratto collettivo. In Inghilterra esistono dei Tribunali privati d'arbitrato e negli Stati Uniti dei Tribunali industriali stabiliti volontariamente dagli industriali, le cui sentenze sono registrate ai Tribunali del luogo e dei quali abbiamo già fatto cenno. Ma, per quanto sussista l'obbligatorietà della sentenza emessa, il carattere facoltativo e la natura stessa della loro composizione fanno rientrare questi istituti nel dominio della conciliazione.

La Nuova Zelanda, al contrario, ha preso l'iniziativa dell'arbitrato obbligatorio ed in questa sua iniziativa è stata seguita dagli altri Stati della Confederazione australiana. Lo stesso svolgimento storico dell'arbitrato obbligatorio è interessante in quanto ci dimostra che sono stati gli stessi operai ad introdurlo.

Fino al 1890 circa, i Sindacati operai australiani credevano non nella efficacia dell'autorità pubblica, ma, dopo un grande sciopero che si verificò in quell'anno e che condusse alla rovina molti Sincadati, gli operai ritennero utile partecipare ai pubblici poteri. Eletti dei deputati operai, fu chiesto allo Stato di stabilire la conciliazione ufficiale e l'arbitrato obbligatorio. Si ebbero così tre

leggi: nella Nuova Galles del Sud (1892), nell'Australia del Sud (1894) e nella Nuova Zelanda (1894); ma mentre la prima riposava sulla buona volontà delle parti e la seconda stabiliva l'obbligatorietà solo in alcuni casi, nella terza, invece, fu sancita una obbligatorietà netta ed universale.

Alla legge della Nuova Zelanda (« Industrial Conciliation and Arbitration Acts Compilation » – 1905) erano sottoposti tutti i Sindacati che avessero per lo meno sette membri, e tutti i padroni od organizzazioni padronali. Un solo padrone faceva eccezione ed era lo Stato il quale possedeva la metà circa degli operai della Nuova Zelanda, essendo le ferrovie esercite dallo Stato, ma con la legge 1900 furono ammessi anche i ferrovieri sotto la legge comune. Tutti i conflitti venivano dapprima definiti al Consiglio locale di conciliazione (« Board of Conciliation ») il quale, se non riusciva a risolvere il conflitto, rinviava la questione alla Corte Centrale d'Arbitrato alla quale si poteva far ricorso direttamente (legge 1901). Questa Corte ordinava la presentazione di tutti i documenti necessari e la comparizione dei testimoni; ognuna delle due parti, col consenso dell'altra, poteva farsi difendere da un avvocato. I giudizi pronunciati e valevoli per un limitato pe-

riodo di tempo diventavano esecutori e la trasgressione portava un'ammenda che si elevava fino a 250 lire per i privati e a 12.500 per le associazioni. Il giudizio della Corte era pressochè gratuito e solo le spese dei testimoni erano a carico delle parti figurando le altre spese sul Bilancio della Colonia. Il giudizio della Corte era definitivo.

Gli effetti generali di questo istituto sono stati d'incoraggiare, e addirittura promuovere (decisione della Corte Centrale, Gennaio 1900) le organizzazioni di proprietari ed i sindacati operai, di ridurre a 48 ore la settimana di lavoro, di aumentare i salari e di stabilire un certo rapporto fra gli operai e gli avventizi. Gli imprenditori si mostrarono quasi sempre avversi all'arbitrato obbligatorio e sovente, anzichè sottostare alle decisioni dell'arbitrato, hanno preferito diminuire la loro produzione industriale facendo venire le macchine dall'estero ed accontentandosi del montaggio per quanto le tariffe doganali siano molto elevate.

La legge della Nuova Zelanda fu estesa nel 1904 agli altri Stati della Confederazione australiana, apportandovi alcune modificazioni: aumento del numero delle persone iscritte al Sindacato operaio, aumento della cifra massima di ammenda (25.000 lire) ed

eliminazione del rapporto fra operai ed avventizi. La Nuova Galles abolì questa legge nel 1908.

Durante la guerra, la considerazione che la salvezza della Patria — con i relativi problemi d'ordine sociale e di munizionamento — era al disopra di questioni particolari di classe, ha provocato, in molti Stati, dei casi di arbitrato obbligatorio per la cui infrazione le pene potevano giungere alla confisca degli stabilimenti e all'invio al fronte degli operai militari o esonerati.

§ 43.

L'arbitrato obbligatorio urta contro gravi difficoltà:

I. — Innanzi tutto, perchè possa avere vigore, bisogna che riposi su condizioni preesistenti di rapporto fra capitale e lavoro: che esista, cioè, un contratto collettivo di lavoro.

II. — Qualora esistesse il contratto collettivo, continuerebbero a mancare le basi per un giudizio arbitrario. Quale è il giusto salario? Per la base di esso bisogna prendere le necessità dell'operaio o i profitti dell'imprenditore? In questo caso l'arbitro prenderà ge-

neralmente quella risoluzione che tende ad essere una divisione matematica della richiesta operaia e dell'offerta industriale, la quale sarà ingiusta come lo erano le due richieste separatamente.

III. — Se nei casi di conciliazione le due parti sono animate dallo spirito di addivenire effettivamente ad una risoluzione, nel caso dell'arbitrato, mancando tale volontà, le decisioni saranno subite e quindi le due parti tenteranno, il più possibile, di eluderle creandosi in tal modo uno stato continuo di diffidenza e di urto fra le due classi.

IV. — L'arbitrato infine presuppone una organizzazione sindacale completa della classe capitalistica e della classe lavoratrice, il che, come abbiamo notato a proposito del contratto collettivo obbligatorio, è ben lungi dal verificarsi specialmente in Italia.

In due casi l'arbitrato può essere vantaggioso, e cioè: 1°) quando una delle due classi è talmente disorganizzata in guisa da non poter sperare una conciliazione, come a proposito dei « dockers » di Londra (1889) in cui la pressione di personalità eminenti funzionò da vero arbitrato; 2°) quando le pretese di una delle due classi sono economicamente e moralmente esorbitanti.

In ogni modo la rarità di tali casi non giustifica un arbitrato generale obbligatorio. L'esempio australiano non può servire di regola, giacchè, come abbiamo altrove avvertito, l'Australia si trova in condizioni speciali. Gli Stati australiani sono dei piccoli Stati nei quali la disciplina è facile ad ottenersi, e dove l'industria ha poco da temere dalla concorrenza estera. A suffragare maggiormente la nostra tesi, possiamo citare, fra gli scrittori contrari all'arbitrato obbligatorio, il Webb che non è certo una fonte sospetta di partigianeria capitalistica ed il responso di tutte le Commissioni costituite in Inghilterra per studiare i rapporti fra capitale e lavoro.

§ 44.

Dovendo concludere sulle varie forme di equilibrio fra capitale e lavoro, possiamo stabilire quanto segue:

I. — La legge economica di sostituzione fra capitale e lavoro e le condizioni sociali e psicologiche delle due classi rendono inattuabile, nel sistema produttivo ed economico attuale, un equilibrio stabile tra i due

fattori della produzione, in guisa da permettere che entrambi abbiano la loro giusta rimunerazione e senza che fra essi sorgano dei conflitti. Basare le nostre considerazioni sopra un sistema produttivo ed economico differente da quello oggi esistente non è scopo del nostro lavoro, nè sarebbe esso in grado di eliminare le difficoltà cui abbiamo fatto cenno.

II. — Tuttavia un certo equilibrio, precario e ridotto, si può riscontrare in alcune forme associative di capitale e lavoro attualmente esistenti. Alcune di esse meritano la nostra considerazione per la loro certa o possibile efficacia.

III. — La divisione del prodotto (mezzeria) e le cooperative operaie di produzione sono due forme associative di capitale e lavoro che, entro i limiti della loro pratica possibilità e potenzialità, si rivelano capaci di buoni frutti tanto per il capitale che per il lavoro.

IV. — La partecipazione degli operai agli utili delle imprese presso le quali sono occupati, tanto se regolata dalla legge quanto emanazione della libera volontà delle parti, non risolve lo scopo per il quale vorrebbe essere introdotta e largamente accettata. Siccome però si hanno casi di partecipi-

pazione operaia e siccome ogni frutto della liberalità di una delle due classi a favore dell'altra è un fenomeno che riscuote la nostra simpatia, bisogna porre in evidenza alcuni pericoli che la partecipazione operaia può facilmente recare.

V. — Tralasciando le forme associative di capitale e lavoro per parlare dei sistemi preventivi e successivi di risoluzione dei conflitti onde non turbare l'equilibrio esistente fra i due fattori della produzione (anche al di fuori dei sistemi associativi) abbiamo veduto, dietro un esame comparato degli istituti vigenti presso le altre nazioni, che il contratto collettivo e la conciliazione ufficiale — pur urtando contro gravi difficoltà e restando spesso inefficaci — possono talvolta approdare a delle risoluzioni il cui effetto ne giustifica l'introduzione e l'allargamento fra noi.

VI. — Al contrario, il contratto collettivo obbligatorio e l'arbitrato obbligatorio sono in aperta opposizione coi principî di libertà attualmente vigenti e con le aspirazioni di una, o di entrambe, delle due classi e quindi inattuabili, specialmente fino a tanto che non si siano verificate alcune condizioni essenziali al loro sorgere.

*

Da un altro punto di vista, noi abbiamo veduto giustificarsi gran parte di quegli istituti che sono frutti della volontà delle parti e condannarsi invece quelli che sono emanazioni coattive dello stato.

Queste basi liberali erano infatti quelle su cui si poggiava tutta la vita economica dei popoli europei (fatta eccezione per la differente intensità); la guerra non ha modificato queste basi nè ha fatto ancora sorgere quelle condizioni speciali sulle quali dovrebbe venire creato un differente sistema produttivo, giacchè se oggi vi possono essere delle eccezioni, esse si rivelano o transitorie o condannevoli. Siffatta osservazione ci induce a ritenere che, per quanto difficile sia ogni profezia, i nostri desideri per il rapporto fra capitale e lavoro nel periodo di tempo successivo a quello attuale di transizione e lo stato futuro di tale rapporto tenderanno a coincidere.

CAPITOLO II.

Il lavoro nelle industrie e la sua retribuzione in salario.

SEZIONE PRIMA.

L'organizzazione scientifica del lavoro.

§ 45 — Genesi storica, principii fondamentali e limiti di applicabilità del sistema Taylor.
§ 46 — Le condizioni per lo sviluppo dell'organizzazione scientifica del lavoro nelle industrie italiane.

§ 45.

La letteratura sull'organizzazione scientifica del lavoro e sul « taylorismo » è considerevole, nè qui abbiamo intenzione di sviluppare eccessivamente un tale argomento la cui importanza, tuttavia, si rivela ogni giorno crescente.

In alcuni lavori del Bernoulli, Eule, Vauban Coulomb, appare già lo scopo di trovare la formula matematica del lavoro massimo, di ricercare il sistema di rendere più proficuo e produttivo il lavoro degli operai, di studiare la fatica umana, ecc. Più tardi il Mosso si pose a studiare il funzionamento economico dell'organismo umano, infine apparve nell'opera dell'ingegnere americano Taylor (1856-1915) un vero sistema di organizzazione scientifica del lavoro. Dalla pubblicazione del libro di Federico Winslow Taylor, le ricerche in materia si accrebbero al punto tale che perfino nell'insegnamento universitario sono stati istituiti dei corsi speciali per l'insegnamento delle dottrine tayloriane (Harward University).

*

Sostanzialmente le teorie tayloriane tendono a sovrapporre il « sistema » all' « uomo » nell'organizzazione industriale; il sistema, a sua volta, è un complesso di principî e di regole semplici e razionali il cui scopo è di produrre industrialmente il più presto possibile, col maggiore tornaconto, il quale tornaconto, andando a vantaggio degli impren-

ditori e degli operai, fa rientrare tutto il sistema Taylor nel rapporto fra capitale e lavoro.

I risultati a cui conduce il taylorismo sono: 1°) sostituzione di una scienza al giudizio individuale dell'operaio; con la parola « scienza », giustamente adoperata dal Taylor, si deve intendere un insegnamento dedotto da una serie di fatti tale che possa servire da legge per successive applicazioni; 2°) scelta e formazione scientifica dell'operaio, in quanto non tutti gli operai sono adatti al loro lavoro e pochi hanno una cognizione del proprio valore; 3°) intima cooperazione fra direttori ed operai, in guisa da rimettersi, per le soluzioni di ogni problema, alle leggi scientifiche fissate e non al giudizio o all'opera di un singolo operaio od imprenditore.

Il sistema Taylor si rivela senza dubbio fecondo di buoni risultati e, risiedendo il suo scopo sulla massima produttività possibile, esso dovrà essere applicato per i seguenti motivi: 1°) perchè aumentando la produzione aumenta la ricchezza nazionale; 2°) perchè crea dei vantaggi agli industriali in quanto accrescendo la loro produzione rende, in pari tempo, meno temibile la concorrenza straniera; 3°) perchè reca vantaggio agli operai, in quanto consente loro un maggior

salario con un minor tempo di lavoro e, in pari tempo, permette di acquistare prodotti manufatti a minor prezzo.

Vi sono senza dubbio degli ostacoli che risiedono nelle dimensioni delle imprese, nella struttura generale dell'economia di un paesc, nelle qualità personali dell' organizzatore, nella coltura dell'operaio, nella possibilità di un eccessivo sfruttamento dell'operaio, nella possibilità di stimolare indefinitamente la produttività dell'operaio mediante aumenti di salari, ecc. Tali difficoltà implicano per l'attuazione di una organizzazione scientifica del lavoro, un complesso di condizioni e di elementi e presentano la possibilità di pericolose ripercussioni e reazioni. Tanto le une che le altre però possono essere ridotte ed attenuate mediante la buona volontà delle due classi e del concentramento industriale.

§ 46.

I sistemi vigenti di organizzazione scientifica del lavoro possono essere raggruppati in quattro gruppi: 1°) sistema ortodosso Taylor che adotta i processi adoperati dal Taylor nelle officine di Filadelfia; 2°) sistema liberale Taylor, che differisce dal precedente

in quanto tiene conto delle mutate condizioni industriali; 3°) sistema Emerson, che differisce alquanto da quello di Taylor; 4°) il gruppo di coloro (*efficiency engineers*) che attuano sistemi proprii secondo idee ed esperimenti personali.

B. Thomson ci dice che 212 imprese hanno finora adottato il sistema di organizzazione scientifica del lavoro e di esse ben 169 appartengono agli Stati Uniti.

Nelle industrie meccaniche italiane l'organizzazione tecnica è molto deficente: vi sono delle Ditte che non sanno il costo di un oggetto da loro prodotto e talvolta neppure il costo di una macchina comperata. Il presupposto perchè si possa avere un'organizzazione scientifica nelle industrie meccaniche si è la lavorazione in serie, la quale era da noi, prima della guerra, quasi sconosciuta. Altra deficenza nella nostra industria è lo stato deplorevole degli strumenti e delle macchine, l'assenza di analisi chimiche, la mancanza di un controllo sul lavoro delle macchine, la irrazionalità nei sistemi di taglio, ecc., ecc. Ora, quando manca questa organizzazione tecnica base, è ben difficile poter ottenere quella superiore della organizzazione scientifica del lavoro e siccome d'altra parte per quest'ultima si deve pure

ottenere il perfezionamento del fattore uomo, così è altresì necessaria una educazione ed istruzione.

Concludendo quindi sul sistema Taylor e sulla organizzazione scientifica del lavoro, possiamo dire: 1°) che il sistema Taylor e le suc modificazioni sono tecnicamente ed economicamente convenienti; 2°) che nell'attuazione pratica, associandovisi fattori sociali, può o degenerare o riuscire inefficace; 3°) che nonostante questo, gli industriali debbono fare ogni sforzo per attuarlo in quanto modifica, elevandoli, i rapporti fra capitale e lavoro; 4°) che per attuare un tale sistema gli industriali debbono, prima di tutto, organizzare la produzione in guisa da porre un equilibrio fra i bisogni nazionali e l'attività dell'industria perchè solo in tal modo si può ottenere una lavorazione in serie.

Sezione Seconda.

La durata del lavoro.

§ 47 — La giornata di otto ore di lavoro.
§ 48 — « Sabato inglese » e riposo festivo.

§ 47.

La questione delle otto ore di lavoro è uno dei fini ai quali hanno teso e tendono le organizzazioni operaie.

Nel 1840 una inchiesta diretta da Villermé constatava che la giornata di 13 o 14 ore era frequente in Francia e che si trovavano esempi di giornate di 16 e 17 ore. In alcune categorie di operai ed in alcuni paesi, la giornata di 8 ore era stata introdotta da molto tempo; è da ritenersi che l'esempio storicamente più lontano sia quello dei minatori di Sidney, i quali l'attuarono nel 1855. La giornata legale delle 8 ore vige in Inghilterra per le miniere, per gli stabilimenti dello Stato e per i lavori pubblici, ma alcune altre aziende le

hanno ugualmente adottate. In Francia essa vige solo per le miniere; in Germania è stata posta per tutte le industrie ed altrettanto si può dire presso a poco per la Finlandia e Norvegia. Fuori d'Europa, abbiamo già citato l'Australia; ad essa dobbiamo aggiungere gli Stati Uniti dove le 8 ore sono applicate in alcuni Stati (Arizona, Arkansas, Territorio dell'Alasca, ecc.).

Oggi le classi italiane vanno conquistando tale diritto e per l'Italia questo rappresenta una iniziativa audace e simpatica; oltremodo simpatica, in quanto una simile conquista è stata ottenuta con forma pacifica. Le 8 ore di lavoro sono già state ottenute da quasi tutte le categorie di operai: tessili e il modo con cui sono state concesse, ci dimostra che non si tratta di una vittoria delle classi operaie, nè di una sconfitta della classe capitalistica, ma che si tratta invece della bontà di un metodo e, soprattutto, di speciali condizioni generali sociali e politiche.

Difficoltà si presentano per l'industria cotoniera, nella quale nessun paese ha ancora fatto l'esperimento delle 48 ore settimanali e certo la risoluzione di tale problema presenta per l'Italia delle incognite date in modo particolare dello stato di tale nostra industria. L'industria cotoniera italiana, in-

fatti, ha subìto, in altri tempi, varie crisi ed oggi deve temere non poco la concorrenza straniera e specialmente quella inglese. In Inghilterra attualmente le ore di lavoro sono 55 ½ settimanali ed essa possiede altresì i vantaggi di essere più accentrata, di avere 56.000.000 di fusi e di godere ormai una vecchia fama ed una specializzazione che la rendono nota in tutto il mondo. Ora, nelle industrie tessili, e specialmente in quella della filatura, la quantità della produzione dipende principalmente dalla bontà del macchinario, di guisa che l'intensità di lavoro di un operaio ben difficilmente può supplire la durata di tempo che egli impiega nell'accudire al lavoro di un telaio. Per questi motivi, e per altri che volentieri tralasciamo, sarebbe opportuno — come è stato proposto dagli industriali — che *per ora* le ore di lavoro venissero fissate in 9 giornaliere, il che avrebbe costituito sempre un bel progresso, dato che la media di 63 ore settimanali prima in vigore per le industrie tessili, sarebbe stata ridotta a 54.

Rilevato il fatto della istituzione delle 8 ore per varie classi di lavoratori, ammessa la bontà di tale principio, riconosciuto che tale conquista andrà sempre più allargandosi fino ad abbracciare tutte le categorie, vi è

una obbiezione da fare. La fine della guerra impone all'Italia, più che alle altre nazioni, un grave còmpito: quello di produrre con la più grande intensità e ciò allo scopo di diminuire il costo delle merci impedendo il più possibile l'importazione e promuovendo al contrario l'esportazione. Questo non solo per innalzare il livello commerciale dell'Italia, ma perchè il pagamento dei debiti esteri contratti durante la guerra e dei relativi interessi non si ha, in definitiva, che esportando delle merci. Ora, se si diminuiscono le ore di lavoro, bisogna crescere le qualità produttive dell'operaio; di qui la bontà dell'organizzazione scientifica del lavoro e la speranza che le classi lavoratrici non si contentino della loro conquista, ma comprendano l'importanza della loro missione e della loro condizione che eccede il *carpe diem*. Due sistemi pertanto sono da attuarsi i quali, anzichè elidersi a vicenda, debbono associarsi per lo sviluppo della nostra industria ed in vista della riduzione delle ore di lavoro: 1°) la Conferenza del Lavoro residente a Parigi deve fare opera proficua a che in tutti gli Stati venga introdotto l'orario delle 8 ore giornaliere; 2°) migliorare, e cioè istruire, la mano d'opera italiana in guisa da porre buon affidamento sulla capacità tecnica.

Tutto questo è, evidentemente, subordinato al miglioramento tecnico-amministrativo della nostra industria ed è per tale motivo che mai ci stancheremo di ripetere che i vantaggi, nei rapporti fra capitale e lavoro, non possono sussistere, se non col miglioramento dei due fattori singolarmente considerati.

§ 48.

La questione del « sabato inglese » (cioè dell'assenza dal lavoro durante il pomeriggio del sabato) non è che un aspetto della riduzione delle ore di lavoro. Motivi d'ordine secondario vi si riconnettono, come quello di voler dare all'operaio il tempo per fare acquisti o sbrigare altre faccende che il carattere festivo della Domenica non consente.

Le 8 ore di lavoro e il « sabato inglese » riducono il lavoro settimanale a 44 ore; esso viene cioè troppo ridotto di fronte alle esigenze economico-industriali e anche di fronte ad ogni umana concessione. Il sistema quindi migliore è quello conciliativo di accrescere ad otto ore e mezzo la giornata di lavoro durante i primi cinque giorni della settimana e di ridurre a quattro ore e mezzo quella del sabato: ciò porta a 47 ore e mezzo

il lavoro settimanale, il che rappresenta un ulteriore vantaggio delle classi lavoratrici.

*

La questione invece del riposo settimanale è una questione d'ordine sociale e fisiologica. È evidente che una persona la quale lavora per sei giorni consecutivi sente il bisogno di un giorno di riposo. Questo principio, d'altra parte, è già stato ammesso nè sopra vogliamo tornarvi. L'errore però si è di voler fare del riposo settimanale una questione sentimentale e di assegnare la Domenica all'ozio. Tale secondo principio va sempre più estendendosi e ciò danneggia i servizi pubblici e le qualità di alcuni lavori continuativi.

Sezione Terza.

Determinazione del salario.

§ 49 — Fenomeni che si riallacciano allo stato di guerra: maggiore contrasto fra salario nominale e salario reale, differente base per la determinazione del salario, rialzo dei salari.
§ 50 — Salario a tempo.
§ 51 — Salario a cottimo.
§ 52 — Salario a premio.
§ 53 — Salario a « scala mobile ».
§ 54 — Salario agli operai a domicilio.
§ 55 — La questione del minimo di salario.

§ 49.

Le forme con le quali si effettua la rimunerazione di un lavoro, principalmente manuale e meccanico, possono essere varie e già ne abbiamo parlato a proposito della cooperazione, mezzeria, partecipazione, ecc. Una forma comune ed importante è il salario: di esso

tratteremo ora, prescindendo da tutte le varie questioni teoriche, grandi e piccole, sulle quali esiste una letteratura vastissima.

Alcuni fenomeni, che sono diretta emanazione dello stato di guerra, debbono essere considerati. Innanzi tutto si è acuito il contrasto fra salario nominale e salario reale. Per salario nominale intendiamo la somma di danaro effettivamente ricevuta, mentre per salario reale intendiamo la quantità delle cose necessarie e convenienti per la vita che si possono acquistare col salario nominale. È facile intuire (le statistiche in proposito sono in Italia manchevoli) che, durante la guerra, il salario nominale si è accresciuto più del salario reale. Ora, nel dopo guerra, il prezzo delle merci ed il salario saranno intimamente connessi fra loro e subordinati ad altri fattori estranei, quale, ad esempio, l'aumentata circolazione monetaria. Di guisa che, sussistendo una relazione fra salari e prezzi, si avrà: o una diminuzione di entrambi più marcata nei prezzi e quindi con un vantaggio economico per le classi lavoratrici, oppure i salari tenderanno a reagire contro una tale discesa ed allora i prezzi si manterranno alti provocando, negli effetti con l'estero, uno svilimento della nostra moneta.

In secondo luogo, durante la guerra, il salario veniva determinato principalmente in base al costo della vita e non alla libertà del mercato o al prezzo delle merci manufatte in regime di concorrenza. Questo stato di cose era dovuto ad un aumento del costo della vita ed era consentito dagli ingenti guadagni che le industrie conseguivano e che permettevano un progressivo aumento nella retribuzione del lavoro. Siffatta base di determinazione del salario introduce principî nuovi di fine sociale, quale è quello di non tenere solamente conto della produttività del lavoro per la fissazione del salario, ma anche dell'esigenza materiale della classe lavoratrice. Ora, se questo sistema poteva vigere benissimo in regime di grande attività industriale e di mercato chiuso, non può essere più soddisfatto — per quanto nobile — in regime di libera concorrenza a capacità acquisitiva limitata perchè in aperta opposizione col sistema attuale di formazione dei prezzi sul mercato (vedi § 23 e 24).

In terzo luogo il salario medio (nominale e reale) si è accresciuto durante la guerra e a tale aumento mal volentieri vorranno rinunciare coloro che ne erano beneficati. Questo fenomeno, unitamente a quello della riduzione delle ore di lavoro, reca per l'industria

italiana uno svantaggio proporzionatamente superiore a quello che recherebbe nelle altre nazioni. Infatti, la grande quantità di mano d'opera esistente in Italia e la sua relativa bassa rimunerazione permettevano alla nostra industria di poter mantenere basso il costo di produzione che in altri Stati era invece dovuto alla produzione di materie prime, alle qualità tecniche degli operai, al perfezionamento degli impianti, alle qualità direttive, ecc. Di qui appunto la minaccia, per il futuro, di una crisi nell'industria italiana se essa non saprà supplire a tale nuova deficenza con altri sistemi che non dipendano dalla natura del luogo, ma dalla qualità delle persone.

Questi tre fenomeni che la guerra ha creato — maggiore contrasto fra salario nominale e salario reale, differente base per la determinazione del salario, rialzo dei salari — ci è piaciuto di accennare perchè, nel tempo stesso in cui essi sono un portato delle condizioni di guerra, si rivelano nuovi nella vita economico-industriale italiana e capaci di determinare effetti che, senza dubbio, sorpasseranno l'attuale periodo di transizione fra lo stato di guerra e quello di pace.

§ 50.

La forma più comune di retribuzione del lavoro è quella a tempo o «in economia». Tale retribuzione primitiva riscuote le maggiori simpatie della classe operaia, ma è quella altresì che presenta i maggiori inconvenienti. Un complesso di motivi, alcuni dei quali umani sebbene irrazionali, fanno sì che questo sistema di retribuzione allontani gli interessi della classe capitalistica da quelli della classe lavoratrice fino al punto di renderli antagonistici e di originare l'indolenza nel secondo dei due gruppi sociali. Tale stato di neghittosità si manifesta sempre più intensamente mano a mano che il contatto fra la parte direttiva e quella esecutiva operaia va allontanandosi: il caso tipico lo troviamo nelle amministrazioni di Stato.

Ne consegue che un simile sistema importa altresì una minore retribuzione possibile, sia per la sua natura poco produttiva, sia per il minor contatto fra le varie classi che non rende i superiori consapevoli delle esigenze degli inferiori. In questo stato gli organi intermedî oscillano fra le due parti e si rendono solamente desiderosi del quieto vivere!

Il sistema di retribuzione a tempo, che si

basa esclusivamente sulla onestà professionale delle due parti, la quale in pratica è troppo sovente elusa, viene generalmente adoperato verso quelle categorie di operai che esercitano dei mestieri inferiori e comuni, nelle amministrazioni pubbliche e, purtroppo, anche nelle industrie. Vi sono dei motivi che lo sostengono e delle ragioni che emanano da entrambi le classi, ma sarà opera utile e proficua se, vincendo falsi pregiudizi e vecchi concetti amministrativi, lo si potrà ridurre entro quei limiti indispensabili in cui la necessità di simile retribuzione si trova nella natura stessa delle cose.

§ 51.

La retribuzione a cottimo segna, senza dubbio, un miglioramento sul salario a tempo e la forma di cottimo adottata dalle industrie di guerra era delle più perfette. Si stabiliva cioè un minimo di paga oraria combinata con una percentuale proporzionale agli oggetti lavorati in guisa da acconsentire in ogni caso un minimo di salario. Tale sistema si presta molto bene specialmente nella lavorazione in serie di piccoli oggetti, come tornitura dei proiettili, taglio delle sbarre, ecc.

Però anche questo sistema non è scevro d'inconvenienti e di difficoltà: innanzi tutto è da rilevarsi l'avversione che per esso hanno le organizzazioni sindacali causata da motivi federativi. Oltre a questa difficoltà, altre ne notiamo qui appresso:

I. — Il sistema a cottimo presuppone un serio studio del lavoro per la determinazione del cottimo. Quando si osserva che il cottimo supera generalmente del 200 % la paga oraria e che talvolta (i casi, si badi bene, non mancano) supera del 600 % la paga oraria, si deve venire alla considerazione che tale studio manca completamente o che per lo meno è molto deficente.

II. — Il sistema a cottimo non sempre stimola la produzione (e chi ha vissuto nelle officine può affermarlo) per quello speciale fenomeno di cameratismo che induce un singolo operaio a subire la volontà degli altri.

III. — Il sistema a cottimo non elimina gli antagonismi fra imprenditori ed operai in modo che non può creare il beneficio di entrambi, ma tende anzi ad escluderli vicendevolmente. Che non li elimini vi è invero il fatto che se il cottimo supera troppo la paga oraria, l'imprenditore tende a diminuirlo, provocando quindi una reazione nel-

l'operaio. Che invece escluda a vicenda il vantaggio del capitalista dal vantaggio dell'operaio anzichè associarli è un fenomeno proprio del cottimo il quale è contrario alle leggi che regolano il commercio. Il cottimo infatti tende a mantenere costante il costo unitario degli oggetti prodotti e ad accrescere la produzione, mentre sul mercato la quantità di una merce offerta è inversamente proporzionale al suo prezzo, premesso che tutte le altre condizioni del mercato rimangano invariate.

§ 52.

Per i medesimi motivi per cui abbiamo condannato i due sistemi di retribuzione a tempo e a cottimo, si rivela opportuno e conveniente il terzo sistema dei salari a premio. I salari a premio tendono infatti a stimolare l'attività degli operai e l'interesse degli industriali e si basano generalmente sul fatto che, diminuendo la quantità di tempo impiegata per compiere un determinato lavoro, la paga oraria viene automaticamente ad accrescersi mentre, contemporaneamente, diminuisce il costo di produzione. I prezzi possono essere altresì fissati in base alle economie realizzate nell'impiego della materia prima o del car-

bone, di guisa che questi premi si prestano ad un numero infinito di combinazioni. Per tale varietà, per il fatto che i salari a premio sono subordinati ad un complesso di fattori che rendono ogni sistema proprio di una speciale industria, rimandiamo alla letteratura in proposito (un po' deficente e frammentaria in Italia) e, in modo particolare, al libro del Bayle: *Les salaires ouvriers* (Parigi, Dunod et Pinat, in ristampa, 1919).

Il sistema di retribuire il lavoro per mezzo dei salari a premio è, senza dubbio, quello che meglio risponde alla determinazione del salario teorico fissato sulla base della produttività del lavoro ed è quindi quello che meglio risolve i presupposti scientifici del salario. Oltre ad una giustificazione teorica, il salario a premio offre degli indubbi vantaggi pratici quali: un incentivo al lavoro ed all'economia sia del tempo che delle materie prime, una maggiore adattabilità del prezzo di costo a quello di mercato, una rimunerazione assegnata in base alla intensità e abilità del lavoratore, ecc., ecc.

Se però il metodo è razionale, esso reca con sè delle difficoltà che spiegano il suo scarso impiego: difficoltà psicologiche e tecniche che non condannano il sistema ma che, purtroppo, lo intralciano, specialmente in Italia.

Alle difficoltà d'ordine psicologico-sociale appartengono: 1°) dovendosi fissare il tasso di salario medio sul tasso di lavoro massimo si verifica, fra quelli che sono capaci o desiderosi di un lavoro ridotto, una forte reazione della quale si fanno portavoce i Sindacati operai; 2°) spingendo il lavoro degli operai alla sua massima intensità, esso viene a supplire il lavoro di altri e quindi può originare la disoccupazione; 3°) il salario a premio, infine, genera fra gli operai delle differenze nella rimunerazione che contrastano acerbamente con lo spirito di uguaglianza che domina le masse operaie occupate in uno stesso stabilimento.

Alle difficoltà d'ordine tecnico appartengono: 1°) il salario a premio presuppone una organizzazione scientifica del lavoro e specialmente uno studio esatto della quantità di lavoro occorsa per la fabbricazione di un determinato oggetto, di guisa che, per l'adozione di esso, risorgono gran parte delle difficoltà di cui abbiamo fatto cenno parlando della organizzazione scientifica del lavoro e del suo impiego in Italia; 2°) il salario a premio presuppone altresì una lavorazione in serie la quale non è troppo facile ad applicarsi in industrie, come le nostre, le quali si trovano ad approvvigionare un paese in cui

sono richiesti differenti oggetti della stessa categoria; 3°) Come corollario della seconda difficoltà da noi esposta, il salario a premio presuppone la grande industria.

Concludendo quindi sui vantaggi e sulle difficoltà che presenta il sistema di retribuzione dei salari a premio, è da raccomandarsi che, per lo meno là dove la reazione delle cose e degli spiriti è meno intensa, esso abbia quello sviluppo che la bontà del metodo gli raccomanda.

§ 53.

Il salario « a scala mobile » è una forma di determinare la retribuzione del lavoro degli operai in base a criteri completamente opposti a quelli sopra accennati. Secondo tale sistema, il salario viene preventivamente fissato tenendo conto delle vicende di prosperità dell'industria: esso era adottato, ed in parte lo è ancora (Colson, *Cours d'économie politique*, ed. 1917), in un certo numero di miniere dell'Inghilterra e della Francia, e di esso abbiamo fatto implicitamente cenno parlando dell'oggetto del contratto collettivo.

Questa forma di retribuzione trova un

fondamento razionale nella associazione del capitale e del lavoro che li rende entrambi legati alle vicissitudini dell'industria e cioè alle difficoltà economiche generali. Anche qui, però, non possiamo fare a meno di rilevare delle difficoltà: 1°) innanzi tutto si deve trattare di un'azienda che produca delle merci a largo consumo e che offra una stabilità di mercato e di prezzi; è appunto per tali motivi che la « scala mobile » ha trovato impiego quasi esclusivamente nelle imprese minerarie; 2°) In secondo luogo questo sistema viene combattuto dalle classi operaie le quali ritengono che esso consenta un abbassamento dei prezzi a danno esclusivo degli operai. Simile ragionamento potrebbe essere vero solo nel caso che la « scala mobile » fosse male stabilita, la qual cosa non può verificarsi, dato che la bontà e la equanimità di essa formano una condizione *sine qua non* per la sua accettazione da parte degli operai. 3°) In terzo luogo la « scala mobile » riposa sopra un accordo completo delle due parti — capitalista e massa operaia — cioè sopra un contratto collettivo e quindi essa viene ad urtare contro le difficoltà che sussistono per l'attuazione di un siffatto regolamento del lavoro. 4°) Da ultimo è doveroso pensare a quel complesso di impossibilità e di

pratiche incertezze, non sempre sormontabili in tutte le specie di industrie, che rendono difficile l'accertamento delle condizioni effettive del mercato (tanto più se prevedibili) e che non possono non originare urti e dissidi nei rapporti fra capitale e lavoro.

Questo complesso di difficoltà sono, per la maggior parte, sostanziali e infirmano ogni pratica attuazione della « scala mobile » di salario. Del resto, la scarsità, decrescente, degli esempi non è che una prova di quanto abbiamo detto.

*

Una forma di salario che, sotto certi aspetti, si avvicina alla « scala mobile », è quel « sopra salario » per il caro viveri offerto durante la guerra. Tale analogia è insita, per lo meno, nella natura di quest'ultima sovraretribuzione in quanto si tiene conto del costo della vita per la determinazione del salario e periodicamente, in base alle accresciute esigenze materiali della vita, si offre una rimunerazione più elevata.

Questo principio ha trovato, durante la guerra, le sue condizioni di essere nel continuo aumento di prezzo delle merci di prima ne-

cessità: esso vigeva già nell'Australia, determinato dai Comitati misti ed in Inghilterra per le industrie che dànno lavori a domicilio. In regime di normale attività, quale quello che interessa il nostro lavoro, potrà vigere un tale sistema? Senz'altro rispondiamo di no; ed infatti: 1°) questo sistema non eleva il tenore di vita degli operai che è invece scopo dei loro desideri. 2°) Esso ha caratteri di temporaneità (come quello di guerra) perchè al di fuori di un simile periodo economico-politico non trova nelle condizioni normali dei prezzi (poco mutevoli) una base sufficente per la sua adozione. 3°) Può provocare artificiosamente un rialzo dei salari che, ripercuotendosi sul prezzo delle derrate alimentari in ispecie e di tutti i prodotti necessari alla nostra esistenza in genere, riconduce allo stato primitivo provocando un giro vizioso di prezzi e, in definitiva, una minore potenzialità di acquisto della moneta o una svalutazione del denaro in confronto all'estero. 4°) Da ultimo possiamo aggiungere che questa forma di retribuzione capovolge i principî scientifici che regolano la determinazione del salario. Il salario viene dato in corrispettivo del lavoro prodotto e non per soddisfare alle esigenze operaie più o meno necessarie. Questo principio non è un arti-

ficioso principio contrattualistico di determinazione del salario, ma trova nella realtà la sua piena ed integrale giustificazione: se si aumentano i salari, ma nello stesso tempo non si accresce la produzione nazionale, *si sappia questo oggi che si sdrucciola per l'altra china*, l'operaio rimane più povero di prima.

I motivi accennati ci sembrano sufficenti per condannare il sistema di determinare il salario esclusivamente sul costo della vita in regime di normale attività economica e di vita politica normale. Diciamo *esclusivamente*, perchè più oltre vedremo come, sotto certi aspetti e dentro certi limiti, si tenga conto delle condizioni essenziali del lavoratore.

§ 54.

Di una speciale industria dobbiamo ancora dire qualche cosa: del lavoro a domicilio. Essa fa parte della piccola industria (altri affermano della grande industria: La Play, Graziani, ecc.) e, per quanto vada diminuendo d'importanza con l'impiego sempre maggiore delle macchine che accentrano i lavoratori negli stabilimenti, non potrà mai scomparire come la marina a vapore non farà mai scomparire la marina a vela.

Le industrie a domicilio sono varie: un

progetto di legge belga (1910) ne enumera 85 gruppi con 120 sotto-gruppi e tale enumerazione non ha che un significato esemplificativo. Oltre ad essere varie sono pure numerose ed occupano tuttora molti operai: in Francia vi erano nel 1901 (censimento 24 Marzo 1901) 632.338 operai a domicilio, nel Belgio 118.620, in Germania 405.263 (censimento industriale 12 Giugno 1907), in Austria 760.000, in Svizzera 92.162 (Agosto 1915), in Inghilterra 700.000 (Novembre 1911), in Italia gli operai a domicilio (120.000 circa) rappresentano il 2,6 % della popolazione attiva maschile, ed il 9,6 % di quella femminile.

Le industrie a domicilio trovano nella loro stessa natura un complesso di vantaggi e di necessità che ne giustificano l'esistenza. Presentano cioè un'economia per l'imprenditore, vengono esercitate generalmente per quei lavori in cui la capacità dell'operaio è elemento essenziale (ricami, confezioni di abiti e di cappelli), permettono all'operaio (che generalmente è una donna) di adibire ad altre faccende ed in modo speciale a quelle domestiche e famigliari. Come si vede quindi un complesso di motivi è a loro favorevole, i benefici dei quali ricadono ugualmente sopra il capitale ed il lavoro.

Il problema del lavoro a domicilio per quanto possa sembrare semplice è in realtà irto di difficoltà e mentre scriviamo abbiamo sotto gli occhi i cinque volumi dell'inchiesta fatta dall'Ufficio del Lavoro francese (*Enquête sur le travail à domicile dans l'industrie de la lingerie.* - Ministero del Lavoro, 1907-1911) che hanno dato luogo a vari commenti. La questione più grave è quella che si riallaccia al minimo di salario di cui parleremo nel paragrafo seguente, mentre, al contrario, non vogliamo passare sotto silenzio le condizioni poco igieniche nelle quali sovente si svolgono certi lavori a domicilio e per i quali lo Stato dovrebbe pretendere alcune garanzie. Per ora ci contentiamo di rilevare che il lavoro a domicilio è meno retribuito del lavoro compiuto nelle fabbriche e negli stabilimenti: 1°) perchè viene effettuato da persone disposte a meno guadagnare (donne, stranieri, istituti filantropici, conventi, ecc.); 2°) perchè essendo tali operai dispersi in una regione non possono nè intendersi, nè sindacarsi fra loro.

§ 55.

Il salario trova il suo limite inferiore, per qualsiasi categoria di lavoratori, nel costo

minimo di esistenza del lavoratore e della sua famiglia. Tale limite, adunque, decresce fino al più basso tenore di vita e fino a tanto che non intervenga la reazione operaia. Generalmente ad un tale limite si giunge solo quando il salario è pagato alle più basse categorie di operai (operai non qualificati) e quando esso integra un'altra rimunerazione o viene integrato da un altro cespite di lucro (lavoro femminile e industria a domicilio).

La questione del salario minimo acquista per noi valore soltanto nel caso che esso sia determinato per legge come è nei voti dei socialisti e di alcuni cattolici.

Già qualche cosa si è fatto in questo campo specialmente nell'Australia mediante i « Special Boards » di cui abbiamo fatto cenno nel paragrafo 38. Nello Stato di Vittoria infatti sussistono dal 1896 (legge 28 luglio 1986 più volte ritoccata ma senza mutarne i caratteri essenziali) dei « Consigli speciali » composti di un numero di membri che varia da 4 a 10 eletti (originariamente) per tre anni in numero eguale dai padroni e dagli operai e con un Presidente designato dal Governo. Questi Consigli sono istituiti per decreto, in ogni professione minacciata da un lungo orario con un basso salario (« Swea-

ting System ») di guisa che essi vanno sempre più aumentando di numero, ma la loro funzione principale però è rimasta la fissazione del minimo di salario. La legge 1896 è stata introdotta nell'Australia del Sud (1900), nella Nuova Galles (1908) e nel Queensland (1908).

Quali gli effetti dei « Consigli speciali » ? In linea generale non possiamo disconoscere gli effetti benefici. Nel 1907 l'80 % delle industrie esistenti nello Stato di Vittoria si trovavano sotto tale regime ed il 26 % delle industrie dello Stato dell'Australia del Sud. Il minimo dei salari fu innalzato, tanto che, mentre nel 1896 nello Stato di Vittoria il salario medio per la confezione della biancheria variava da L. 15,30 a L. 19,75 per settimana, nel 1907 si aggirava intorno alle L. 24,05. Se inoltre prendiamo, come termine di raffronto, la Tasmania, paese in cui non vige lo « Special Board », vediamo il salario aggirarsi ancora intorno alle L. 15.

A lato però di questi effetti benefici ve ne sono altri che non hanno corrisposto alle intenzioni del legislatore. La Legge 1896 deve non poco del suo successo alla forza d'inerzia: le stesse masse operaie non vi hanno preso un grande interesse fino al punto da dovere il Governo nominare lui stesso i membri dei « Consigli speciali » che prima erano

elettivi. Oltre a questa indifferenza, due questioni rimasero parzialmente o totalmente insolute e che pur tanto si rivelano di grande importanza. Il fatto di aver rególato il minimo di salario fino a qual punto non reca una esclusione degli operai lenti nei lavori o non abbastanza capaci? Lo Stato di Vittoria (seguito dall'Australia del Sud) è venuto nella risoluzione di accordare dei permessi per poter lavorare al disotto della tariffa minima! L'altra questione è insita nella difficoltà di fissare il minimo di salario per i lavori dati a cottimo.

In Inghilterra ed in Francia si è adottato qualche cosa di simile. L'Inghilterra ha istituito (legge 20 Ottobre 1909 entrata in vigore il 1° Gennaio 1910) un « Consiglio del Lavoro » (« Trade Board ») composto di delegati padronali ed operai incaricati di fissare, per determinate industrie, un limite minimo di salario che viene ratificato dal « Board of Trade ». Attualmente le categorie di industrie sottomesse a questo regime sono quattro (confezioni di abiti, fabbricazione di scatole, lavorazione dei merletti a macchina, confezione di camicette in serie) ma esse possono accrescersi come prevede la legge in questione. Uno speciale regolamento hanno avuto, sempre a tale propo-

sito e dopo uno sciopero generale, i minatori (legge 29 Marzo 1912).

La Francia ha stabilito il minimo di salario alle donne impiegate nella confezione degli abiti (legge 10 Luglio 1915). La questione del salario minimo è in Francia una questione di attualità: vi è una proposta di legge (Chassaing) per estendere agli operai in stabilimenti le disposizioni della legge 10 Luglio 1915 (depositata il 28 Giugno 1917 e rinviata alla Commissione del Lavoro) ed una proposta di legge (Basly) tendente a stabilire un salario minimo per gli operai occupati nelle miniere.

Come abbiamo veduto dai citati esempi, la questione del minimo di salario coincide il più delle volte, con il lavoro a domicilio e questo tanto per le caratteristiche del lavoro a domicilio quanto per le condizioni economiche in cui si trovano coloro che esercitano una tale industria. Ciò non toglie che il minimo obbligatorio di salario possa estendersi ad altre categorie come ce lo dimostra la legislazione australiana, la legge inglese 29 Marzo 1912 ed i progetti francesi summenzionati.

In via di principio e di giustizia sociale, noi non siamo contrari al minimo obbligatorio di salario, ma un tale provvedimento

sarà o superfluo o inefficace: superfluo quando non farà altro che regolare ciò che sussiste e quindi il più delle volte si rivelerà dannoso; inefficace quando, venendo a regolare con forma nuova un rapporto fra capitale e lavoro, non è in grado di togliere quelle difficoltà per la eliminazione delle quali è sorto. Così, a tale proposito, in Francia, per far rispettare la legge 10 Luglio 1915, sono sorte delle Leghe di protezione femminile!

Oltre a questa possibile inefficacia, vi sono seri ostacoli nella natura di un simile provvedimento: 1°) Come deve éssere fissato questo minimo di salario? Tale domanda ne sottintende mille altre circa le qualità del lavoro, le condizioni del mercato, le ragioni in cui viene esercitato il lavoro, ecc. 2°) Il fissare un minimo di salario può recare un gran colpo all'industria a domicilio che presenta un complesso di vantaggi tanto per il capitale che per il lavoro (vedi paragrafo 53). 3°) È un attentato alla libertà di contrattazione ed alla inviolabilità del domicilio. 4°) Introdurre il minimo obbligatorio di salario equivale a introdurre un complesso di provvedimenti che alterano i criteri e le disposizioni di legge che fino ad oggi, nel nostro paese, vigono in materia di libertà di lavoro.

Quindi, tutto sommato, il minimo obbli-

gatorio di salario, quando pur fosse capace di non incorrere negli errori che lo attendono, avrebbe per compito di regolare ciò che già esiste o di coinvolgere con sè tutto un nuovo ordinamento di legislazione sociale.

Riassumendo quanto abbiamo detto sopra, le organizzazioni e la durata del lavoro e sopra la determinazione del salario, possiamo brevemente ripetere:

I. — Nella nostra industria, tanto per sopperire alle deficenze di materie prime che per porla ad un livello di più grande e razionale produttività, si debbono adottare i principi fondamentali di una sana organizzazione scientifica del lavoro.

II. — Per quanto riguarda la durata del lavoro, non possiamo far altro che constatare e compiacerci della conquista operaia delle 8 ore giornaliere, desiderando che a tale diminuzione di orario corrisponda una maggiore intensità di lavoro.

III. — Dei vari sistemi di determinazione dei salari, quello a tempo o «in economia» è primitivo e poco stimolante al lavoro; quello a cottimo segna uno stato intermedio non sempre proficuo di buoni

vantaggi; quello « a scala mobile » non presenta un grande interesse nè un vasto campo di azione; quello infine determinato esclusivamente in base al costo della vita è contrario ai principi scientifici e di non pratica attuazione in un regime di normale attività economica. Al contrario, il salario a premio offre indubbi vantaggi pratici e meglio risponde ai principii scientifici di determinazione.

IV. — Il minimo obbligatorio di salario, che specialmente interessa gli operai a domicilio, è generalmente superfluo o inefficace, e, in ogni caso, contrario alla libertà che tuttora vige in Italia per i rapporti fra capitale e lavoro. Di guisa che essa non fa che rinviarci a quanto in proposito abbiamo detto qua e là durante la nostra disamina e, specialmente, nel primo capitolo della seconda parte.

Stabiliti questi quattro capisaldi, ricordiamo tutte le difficoltà e tutte le condizioni sociali e tecniche che abbiamo enumerato per l'impiego di essi.

Capitolo III.

Istruzione - Previdenza e Assistenza sociale.

§ 56 — L'insegnamento professionale di primo e secondo grado nel rapporto fra capitale e lavoro e quanto rimane da fare in Italia a suo proposito.
§ 57 — La legislazione sociale in relazione al rapporto fra capitale e lavoro.
§ 58 — Assicurazione contro la disoccupazione.
§ 59 — Il collocamento della mano d'opera.
§ 60 — L'assicurazione obbligatoria estesa ai contadini.
§ 61 — Le pensioni operaie: impotenza della previdenza individuale, analisi e critica dei vari sistemi di pensione di Stato.
§ 62 — L'efficacia di alcune forme private di previdenza e di assistenza sociale.

§ 56.

Il problema dell'istruzione professionale, giacchè è di quella che qui intendiamo parlare, è un problema che molto ha appassionato e che purtroppo attende fra noi una

risoluzione proporzionata al suo interesse. Non si può negare infatti che l'istruzione professionale costituisce uno dei più importanti fattori dell'incremento industriale. A questo possiamo aggiungere che tanto maggiore è la capacità tecnico-scientifica di un operaio e altrettanto elevato sarà il suo grado economico e sociale. Ora, è appunto la media classe direttrice che difetta in Italia, mentre lo scopo dell'attività statale e padronale in questo campo deve tendere a tale fine: vediamo infatti dagli effetti come sia fallito lo scopo della legge Casati nella costituzione delle scuole tecniche e degli istituti tecnici.

Riteniamo che il problema dell'istruzione forma parte del rapporto fra capitale e lavoro non solo per gli effetti che da esso provengono e che oggi sono resi necessari dalle diminuite ore di lavoro e dagli aumenti di salari, ma anche per il finanziamento in quanto tanto i singoli industriali che le loro associazioni debbono dare incremento materiale a questo ramo dell'istruzione. In Svizzera, ad esempio, mentre il contributo federale è salito in un trentennio (1885-1915) da 151.940 franchi a 1.319.234 franchi, gli altri contributi da 517.985 sono saliti a 8.000.000 di franchi.

I. — Per quanto riguarda l'insegnamento professionale di Stato, sarà bene che esso dipenda dai due Ministeri dell'Agricoltura dell'Industria e del Commercio, con la istituzione nei centri maggiori di scuole diurne professionali di tirocinio specializzato per gruppi di industrie e per località, della durata di due anni di frequenza obbligatoria (conformemente al voto espresso dall'Unione delle Camere di Commercio - Roma, 22 Maggio 1916) e con la istituzione di scuole serali professionali festive e di morta stagione per gli operai già occupati.

II. — Per quanto riguarda l'insegnamento privato, esso dovrebbe comporsi di comuni scuole professionali, il cui titolo sia equiparato alle scuole governative, e di scuole speciali unite agli stabilimenti adatte in modo particolare per i giovani che già si trovano ad essere occupati negli stabilimenti e per i figli o prossimi parenti degli operai che sono pure occupati negli stabilimenti.

Riguardo l'oggetto ed il sistema d'insegnamento, si debbono adottare i seguenti criteri:

I. — Sviluppare l'insegnamento professionale di primo e secondo grado e cioè quello che si riferisce alla massa degli operai

ed alla formazione di capi tecnici e conduttori di fondi.

II. — Nell'insegnamento professionale di primo grado, il più difficile a risolversi, sarà bene adottare un sistema analogo a quello tedesco. Tutti i ragazzi — secondo tale sistema — sono obbligati a frequentare sino all'età di 14 anni, le scuole elementari, dopo di che (quelli che non possono o non vogliono continuare gli studi) scelto un mestiere, sono obbligati a frequentare durante alcune ore per settimana (4-9) e per alcuni anni (2-4) una scuola di perfezionamento in cui l'insegnamento è teorico. Si dovrebbe inoltre porre come eccezione e come surrogato ad un tale sistema un « apprentissage » presso le Ditte industriali in cui abbiano il loro posto d'onore gli insegnamenti teorici e scientifici.

III. — Per l'insegnamento professionale di secondo grado sarà invece necessaria una trasformazione dei programmi degli istituti tecnici tendenti a dare una cultura effettivamente tecnica specializzata e dove una gran parte del tempo debba essere occupata dagli allievi nella esercitazione pratica di quanto deve formare la loro futura attività professionale.

Per l'incremento dell'istruzione professionale, già qualche cosa di nuovo è stato adottato dal Governo, ma una parte rimane ancora allo stato di disposizioni (Decreto 10 Maggio 1917), una parte invece si trova già nel dominio della realtà (stazioni sperimentali - laboratori-scuole). Qualche cosa è stato pure fatto dalle Camere di Commercio e specialmente da quella di Milano, ma ancora molto lungi siamo da quanto più sopra abbiamo raccomandato. Eppure la guerra può offrire dei mezzi non indifferenti: così, per esempio, perchè non si è ancora pensato a dar vita stabile e disciplinata alla scuola Feltrinelli che esiste in Milano già bene apprezzata, ma nella quale vi sono ancora da fare sistemazioni di impianto ed organizzare l'insegnamento ?

Non dobbiamo passare sotto silenzio la istruzione agraria in quanto è proprio nell'agricoltura che i vecchi pregiudizi permangono maggiormente e l'introduzione del solfato di rame per la vite ci può rievocare qualche insegnamento. Per l'istruzione primaria sarebbe sufficiente una sana e completa applicazione del Decreto 9 Settembre 1917 n° 1595, il quale, pur dando ad ogni Commissione Provinciale di Agricoltura una certa libertà nell'organizzazione dell'insegna-

mento, prevede: *a*) corsi temporanei di pratica applicazione, riguardanti le coltivazioni locali; *b*) corsi pratici temporanei di industria agraria; *c*) corsi temporanei di pratica di macchine agrarie; *d*) corsi temporanei di pratica di piccole industrie rurali e forestali; *e*) corsi temporanei di economia domestica e di industria agraria per le donne; *f*) periodi di pratica presso aziende, stabilimenti ed impianti.

§ 57.

Siccome in questa seconda parte del capitolo parliamo di questioni che, per la loro stessa natura, rientrano in parte nel dominio della legislazione sociale, così dobbiamo premettere alcune parole sulla relazione che sussiste tra i provvedimenti di legislazione sociale ed il rapporto fra capitale e lavoro.

Innanzi tutto v'è una relazione diretta in quanto ogni provvedimento legislativo in proposito deve attingere i propri mezzi o al capitale o al lavoro o ad entrambi. È evidente che il prevalere di una di queste tre fonti genera un mutamento nel reciproco rapporto tra capitale e lavoro. A parte

questo, ogni provvedimento che riguarda la previdenza e l'assistenza sociale contribuisce ad alterare lo stato economico, intellettuale di ciascuna delle due classi in guisa da darle un'efficenza economica maggiore ed una maggiore indipendenza. In terzo luogo l'azione dello Stato può imporre agli industriali determinate istituzioni o, al contrario, può eliminare una tale necessità istituendole lui stesso, ma, nell'un caso come nell'altro, si tratta sempre di una disposizione che dà ad una delle due classi delle speciali attribuzioni per i rapporti con l'altra.

Quale diverrà la funzione legislativa sociale dello Stato non è facile a potersi delineare oggi, ma certo si è che essa andrà sempre aumentando. Questa progressiva eliminazione della libertà individuale potrà essere un bene o un male secondo la materia e la forza disciplinata. Informare l'azione dello Stato ad una delle due esagerate concezioni individualistiche e socialistiche sarebbe ugualmente dannoso.

Scopo dei paragrafi che seguono è di ricordare quanto nel campo della previdenza e della assistenza sociale ancora non è stato fatto; tutto il resto (e non è poco) lo tralasciamo volentieri.

§ 58.

I sistemi adottati per lenire gli effetti della disoccupazione possono essere divisi in tre gruppi: 1° sistema delle sovvenzioni alle casse di disoccupazione delle associazioni operaie; 2° quelle delle casse di disoccupazione facoltative create dai Comuni e dallo Stato; 3° quello dell'assicurazione obbligatoria. Un rapido esame dei vari sistemi e delle conseguenze cui essi hanno dato luogo sarà il più adatto per farci avere un giudizio in proposito atto a originare fra noi un sistema che tenda allo stesso fine.

I. — Il sistema delle sovvenzioni alle casse di disoccupazione delle associazioni operaie (conosciuto altresì sotto il nome di « sistema di Gand » dal luogo dove primieramente fu adottato) è il più diffuso. Esso è stato adottato nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera. - *a*) Nel Belgio — dove era molto diffuso tale sistema — godevano delle sovvenzioni pubbliche 439 Sindacati operai e nel 1912 spesero in indennità ai disoccupati 311.837 franchi ottenendone in sovvenzione 147.385 dai Comuni, 49.830 dalle Provincie e 24.911 dallo Stato, il che

porta la sovvenzione alla cifra complessiva di 222.126 franchi. - *b*) In Danimarca le casse di disoccupazione riconosciute hanno dallo Stato una sovvenzione pari ad un terzo dei contributi pagati dai soci e dai Comuni una sovvenzione (facoltativa) che può raggiungere il sesto dei contributi pagati dai soci (legge 9 Aprile 1907). Nel 1912 furono ammessi alla sovvenzione 53 casse di disoccupazione e le entrate delle casse raggiunsero due milioni e mezzo di corone di cui 1,5 milioni provenienti dai soci, 800.000 dallo Stato e 400.000 dai Comuni. - *c*) In Francia, oltre allo Stato, anche i Dipartimenti e le Città danno sovvenzioni alle casse di disoccupazione (Legge 22 Aprile 1905). Nel 1912 spesero in indennità 209.564 franchi ed ebbero sovvenzioni per 47.542 franchi. - *d*) In Germania il sistema fu introdotto nel 1907 a Strasburgo e alla vigilia della guerra era stato adottato da 15 città, ma le sovvenzioni erano ben poche: 40.000 marchi nel 1912. - *e*) In Italia l'esperimento più importante è quello della cassa dell'Umanitaria di Milano. - *f*) Nel Lussemburgo godono di una sovvenzione dello Stato e dei Comuni solo 9 organizzazioni con 800 soci. - *g*) In Norvegia, alle casse sindacali riconosciute, lo Stato concede una sovvenzione sotto forma di rimborso di un terzo della

somma da esse spese nell'anno in indennità; i due terzi però della sovvenzione accordata dallo Stato sono a carico dei Comuni di residenza dei disoccupati sussidiati (Leggi 12 Giugno 1907 e 15 Agosto 1911). Nel 1912 le casse ebbero una spesa, in indennità, di 144.781 corone e la sovvenzione dello Stato fu di 36.309 corone. - *h*) Nei Paesi Bassi le sovvenzioni sono comunali e nel 1912 raggiunsero la somma di 42.070 fiorini contro un'indennità complessiva pagata dalle casse dei disoccupati di 50.191 fiorini. - *i*) Nella Svizzera, infine, le sovvenzioni vengono date dai Cantoni i quali sono: S. Gallo, Ginevra, Basilea, Appenzell.

II. — Il secondo sistema è quello delle casse di disoccupazione facoltative create dallo Stato e dai Comuni. Le più note sono quelle della città di Berna, del Cantone di Basilea-città, di Colonia, di Kaiserlautern, di Gmund.

III. — Il terzo sistema è quello di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Esso vige in Inghilterra (Legge 16 Dicembre 1911) misto al primo sistema, dopo un tentativo infruttuoso della città di San Gallo (1894), paese in cui il fenomeno della disoccupazione si ripete troppo sovente data

la natura delle industrie ivi esistenti e soggette a frequenti crisi. In Inghilterra l'assicurazione è obbligatoria per tutti i salariati che hanno 16 anni e che lavorano nelle industrie edilizie, nelle costruzioni meccaniche, nelle costruzioni di navi e carrozze e nelle segherie. Ogni salariato paga un contributo settimanale che per metà è pagato direttamente dall'operaio e per l'altra metà dall'imprenditore (52 centesimi). Lo Stato dà una sovvenzione del terzo del totale dei contributi. L'indennità (7 scellini) viene pagata ad ogni operaio che ha lavorato per 26 settimane all'anno e per 5 anni in una industria in cui l'assicurazione è obbligatoria e che rimane senza lavoro nè per sua colpa nè per sciopero e che infine non può trovare un'occupazione mediante gli uffici di collocamento. Il sussidio viene pagato dopo una settimana e fino alla quindicesima settimana di disoccupazione in un anno. Accanto a questa assicurazione obbligatoria vige un'assicurazione libera per tutte le associazioni di mestieri e lo Stato le sovvenziona, sotto forma di rimborso, per un sesto dei sussidi pagati dalle associazioni ai disoccupati. Nel 1912-13 gli operai assicurati obbligatoriamente in Inghilterra contro la disoccupazione erano due milioni e mezzo ed il totale delle entrate della

Cassa Nazionale di Assicurazione contro la disoccupazione fu di 2,3 milioni di sterline e per 400.000 casi di sussidio furono pagati 236.458 sterline.

*

Per quanto il sistema di Gand (alterato nei vari paesi) abbia sempre più acquistato terreno, ha assunto una certa importanza solo in alcuni paesi (Belgio, Danimarca e Norvegia). Ciò che maggiormente impaccia l'adozione di esso si è che tale sistema presuppone una forte organizzazione operaia, un largo sviluppo della mutualità sindacale in materia di disoccupazione ed è di difficile attuazione per quelle categorie di operai soggette a disoccupazioni periodiche. Il sistema della assicurazione facoltativa di Stato o dei Comuni presenta l'inconveniente che vi aderisce uno scarso numero di operai (nel 1912 furono: 1.214 a Basilea, 634 a Berna e 189 a Colonia, talchè quest'ultima fu organizzata nel 1911) i quali inoltre appartengono a quei mestieri maggiormente soggetti a disoccupazione. Il sistema inglese è quello che ha dato, agli effetti pratici, i migliori risultati e potrebbe essere preso come base per un'analoga istituzione in Italia.

La quale dovrebbe reggersi su questi capisaldi:

I. — Un'assicurazione facoltativa contro la disoccupazione.

II. — Un'assicurazione obbligatoria per tutte quelle categorie di operai soggetti a frequenti disoccupazioni.

III. — Precisare bene che cosa s'intende per disoccupazione in modo da escludere le « morte stagioni » per le quali il danno della forzata disoccupazione è generalmente compensato dai salari più elevati percepiti nei tempi di normale attività.

IV. — Alla cassa di disoccupazione obbligatoria debbono partecipare gli operai, gli imprenditori, i Comuni e lo Stato; gli ultimi due sotto forma di rimborso di quel di più che è stato speso in un anno.

Lo Stato ed i Comuni si sono già messi in parte su questa strada col sussidio ai disoccupati che attualmente danno, ma il provvedimento ha tutti i caratteri di temporaneità onde ovviare agli effetti economici che la disoccupazione potrebbe portare. Oggi però sarebbe bene che lo Stato desse pur un'occupazione e non solo un sussidio, giacchè tanto vi è da fare nel campo dei lavori pubblici.

§ 59.

Una questione incrente, sotto certi aspetti, all'assicurazione contro la disoccupazione e che, ad ogni modo, si agita nello stesso campo, è quello degli Uffici di collocamento. Due sono i sistemi attualmente in vigore: quello del collocamento fatto da private associazioni e da agenzie e quello del collocamento gratuito fatto dallo Stato o dai Comuni. Rientrano nel primo sistema le nostre Camere di Lavoro; rientra invece nel secondo l'Ufficio del Lavoro vigente in alcuni Stati della Confederazione australiana e gli Uffici del Lavoro istituiti da alcuni Comuni italiani.

Nella Nuova Zelanda, nella Nuova Galles, nell'Australia del Sud, esistono degli istituti all'uopo creati dal Governo (Labour Bureau, 1891-1892 - Governement Labour Bureau). Tali uffici hanno dato dei buoni risultati, giacchè quello neo-zelandese si può dire che dia lavoro ogni anno a 6-7.000 persone (sopra 1.175.000 abitanti), quello della Nuova Galles a 5-6.000 operai (sopra 1.868.000 abitanti), ecc., senza essere eccessivamente costosi giacchè il lavoro di collocamento è, dappertutto, disimpegnato dai funzionari che già esistevano.

Noi abbiamo citato l'esempio del collocamento gratuito australiano piuttosto che quello di altri paesi per i risultati che esso ha dato, ma con questo non possiamo trarre la illazione che potrebbero rendersi utili anche in Italia. Infatti l'impiego che gli uffici governativi australiani assegnano agli operai che a loro si rivolgono sono impieghi sicuri solo nel caso che sia lo Stato stesso quello che li assume e siccome, d'altra parte, gli Stati australiani sono degli stati industriali, così si spiegano i risultati ottenuti. Ma se è vero che anche lo Stato italiano possiede ferrovie, ecc., non è però sempre vero che gli operai assunti nell'Australia per mezzo dei « Labour Bureaux » abbiano dato dei risultati economici soddisfacenti. Non solo, ma questo stato di cose ha originato presso gli operai australiani quel convincimento al « diritto del lavoro » che era inteso nei famosi principii del '48.

In Italia, come abbiamo detto più sopra, funzionano degli Uffici del Lavoro comunali e provinciali (25 e 2 nel 1916) ma i loro effetti, al di fuori delle proprie industrie, sono stati molto scarsi e non di rado gli oppositori stessi furono dei socialisti. Un decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n° 1911 (completato dal decreto 13 aprile 1919,

n° 641), organizza questi Uffici di collocamento italiano e specifica la natura di quelli che sono ammessi al beneficio di un arbitrato governativo.

§ 60.

Il maggior numero degli operai agricoli rimane in Italia tuttora fuori della tutela della legge per quanto riguarda l'assicurazione (testo unico 31 Gennaio 1904, n° 51). Ora, una volta ammesso il principio di assicurazione obbligatoria per gli operai impiegati nelle industrie, miniere, ecc., non comprendiamo per quali seri motivi esso non debba essere esteso ai contadini. I progetti di legge non sono mancati: citiamo quello Conti (*Assistenza obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro*, presentato al Senato nella tornata del 31 Gennaio 1907 e modificato in quella del 30 Marzo 1909), quello Luzzatti-Raineri (*Disegno di Legge sugli infortuni sul lavoro in agricoltura*, presentato al Senato nella tornata del 5 Dicembre 1910) e quello Nitti (Schema di Disegno di Legge, 1914). Il primo però non si discusse per il sopraggiungere del secondo Disegno di Legge, questo, esaminato dal-

l'Ufficio Centrale del Senato, fu rigettato a maggioranza di 3 voti su 5 (relazione 25 Marzo 1912) ed il terzo infine non fu presentato perchè cadde il Ministero del quale il Nitti faceva parte (Marzo 1914). Il progetto Conti ed il Disegno di Legge Luzzatti-Raineri sono fra loro molto simili, il progetto Nitti — al contrario — cambia radicalmente le basi dei vecchi progetti.

Sulla base di questi progetti e con le esperienze che già si sono potute ottenere si possono stabilire le linee generali entro le quali dovrebbe venire compilata una legge sull'assicurazione obbligatoria per i contadini.

I. — Il Disegno di Legge Luzzatti definisce molto bene chi dovrebbe essere assicurato: « chiunque, in modo permanente o avventizio, con rimunerazione fissa o a cottimo, con partecipazione agli utili o al prodotto, o anche senza rimunerazione, è occupato in lavori agricoli e forestali; chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi 7 lire ». Due sole obbiezioni: *a*) meglio precisare ciò che si vuole intendere per « partecipazione agli utili o al prodotto,

giacchè, secondo noi, la mezzeria, non dovrebbe essere contemplata; *b*) eliminare o rendere più elastica la delimitazione della mercede a coloro che sovraintendono al lavoro di altri.

II. — Per i limiti di età è preferibile il progetto Conti che elimina dall'assicurazione gli operai al disotto dei 12 anni, giacchè, il portare i limiti di età a 9 anni (progetti Luzzatti e Nitti) stimola i ragazzi ad occuparsi troppo presto nei lavori agricoli abbandonando le scuole. Il limite massimo di età può benissimo essere assegnato ai 70 anni.

III. — Il premio di assicurazione dovrà essere pagato dai proprietari o dai fittabili, eccezione fatta per i terreni condotti a mezzedria in cui, data la natura del lavoro e della rimunerazione, non ci pare giusta neppure la proporzione fatta nel progetto Luzzatti-Raineri di accollare i tre quinti al proprietario del terreno ed il resto al mezzadro. La Cassa Nazionale Infortuni, già da tempo è stata autorizzata a compiere un esperimento (R. D. 14 Maggio 1914, n° 547) e circa il premio di assicurazione ha adottato dei tassi determinati per ogni unità di misura di superficie in rapporto al genere di coltura praticato, rimanendo così i contraenti com-

pletamente esenti dall'onere della tenuta dei libri di paga e di matricola.

IV. — Circa le indennità da pagarsi, è contrario ad ogni forma di logica assicurazione il fatto di dover percepire un premio solo nei casi d'infortuni mortali o di infortuni che producono la invalidità permanente assoluta, come è stato posto nei progetti di legge succitati. L'assicurazione deve vigere anche per i casi d'invalidità temporanea, come del resto già si è fatto per gli operai impiegati nelle industrie.

V. — Per la misura delle indennità (senza soffermarci sulle cifre) la partizione fatta nel progetto Nitti, che tiene conto del sesso, dell'età, e del numero dei figli, corrisponde ad un giusto criterio sociale. La Cassa Nazionale Infortuni ha adottato tre tipi di indennità: massima, media e minima.

VI. — Il concetto di infortunio sul lavoro deve essere ben definito in guisa da non potergli dare un'interpretazione troppo lata. Così, secondo la polizza della Cassa Nazionale Infortuni, è indennizzabile ogni infortunio che colpisca operai assicurati sul luogo del lavoro e per causa violenta da questo dipendente, e dal quale derivi la morte o l'inabilità temporanea al lavoro.

VII. — Tutte le altre questioni riguardanti l'istituto di assicurazione, il modo di esazione dei premi, ecc., ecc., sono questioni secondarie per le quali non è utile spendere qui dello spazio.

Tali essendo i nostri desideri, favorevoli all'assicurazione obbligatoria ai contadini, c'è da augurarci che il Comitato del Consiglio della Previdenza e Assistenza Sociale recentemente creato (D. M. 18 Gennaio 1919) possa condurre ad una risoluzione opportuna e conveniente su tale questione.

§ 61.

La vita produttiva di un uomo, essendo generalmente limitata, si manifesta la necessità di una previdenza per le età senili. Quest'opera di previdenza non può essere sempre spontanea e volontaria, giacchè a parte lo spirito imprevidente che anima gli operai, vi sono delle vere e proprie impossibilità materiali. Se infatti un operaio che guadagna 2.000 lire all'anno vuole assicurarsi, a partire da 60 anni, una rendita di 1.000 lire annue, deve compiere ogni anno un risparmio — e per 30 anni — di 300 lire. La previdenza individuale invero si è mo-

strata dappertutto impotente, anche nella stessa Francia dove lo spirito del risparmio è più altamente inteso. Di qui la necessità dell'intervento dello Stato o degli altri enti pubblici e autarchici. Le numerose soluzioni possono essere ridotte a tre sistemi tipici:

I. — Sistema tedesco. - Ogni operaio è obbligato a versare delle quote in un numero minimo fissato (1200 settimane in Germania); il padrone versa una quota uguale a quella dell'operaio; lo Stato infine vi partecipa pur esso permettendo quindi di ridurre grandemente la quota dell'operaio in proporzione del suo salario.

II. — Sistema belga. - L'assicurazione contro la vecchiaia è facoltativa, solamente lo Stato dà una sovvenzione uguale, ed anche superiore, a quella versata dall'operaio.

III. — Sistema inglese. - Il Governo dà una pensione gratuita a tutti quelli che giunti ad una determinata età si trovano senza mezzi o con dei mezzi inferiori ad un dato limite. Speciali condizioni di moralità debbono verificarsi perchè lo Stato dia la sua sovvenzione (massimo di 5 scellini la settimana e cioè 325 lire all'anno).

Quali gli effetti di ciascuno di questi sistemi? Il sistema tedesco è il più delle volte, specialmente in Francia, obbligatorio solo di diritto e non di fatto e, venendo ad eliminare le altre fonti possibili di risparmio, annulla le più benefiche (come acquisto di beni mobili ed immobili) utili specialmente nei riguardi della famiglia dell'assicurato. Il sistema belga, soccorrendo solo quelli che sono previdenti per proprio conto, non soccorre gli altri che talvolta sono più bisognosi e per i quali il risparmio non dipende unicamente dalla volontà, ma anche dalla possibilità. Il sistema inglese infine è molto costoso: nel 1912 l'Inghilterra spese 313.000.000 di lire e lascia, per giunta, le cose invariate. Tale si è dimostrato in Inghilterra e tale in Italia: in Italia infatti c'è un esempio abbastanza cospicuo, che sfugge a molti, di pensione operaia gratuita. Essa è offerta dal Municipio di Carrara. Il Municipio di Carrara, mettendo un dazio sull'uscita del marmo, ha soddisfatto esigenze finanziarie e istituito le pensioni operaie: per le quali tutti coloro che hanno lavorato nell'industria del marmo e sono giunti ad una determinata età hanno diritto ad una pensione municipale. Questo stato di cose non ha minimamente alterato quello preesistente: i con-

flitti fra capitale e lavoro sono continuati con la stessa frequenza (forse aumentata) ed entrambi continuano a trovarsi in condizioni poco prospere.

La Francia ha adottato entrambi i sistemi tedesco e belga (legge 5 Aprile 1910, modificata con le leggi 27 Febbraio 1912 e 17 Agosto 1915). L'Italia fino ad oggi si avvicinava molto, con la « Cassa Nazionale di Previdenza », al sistema belga (R. D. 30 Giugno 1907, n° 376, che riunisce il disposto delle leggi 28 Luglio 1901 e 30 Dicembre 1906, R. D. 18 Marzo 1909, n° 190-191-192); ma oggi invece si è imitata la Francia col progetto di legge del Ministro dell'Industria Commercio e Lavoro sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (presentato alla Camera dei Deputati il 28 Novembre 1918) e convertito in legge col decreto 21 Aprile 1919, n° 603.

Elementi caratteristici del decreto-legge 21 *aprile* 1919.

1° - L'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia è obbligatoria per le persone dei due sessi aventi più di 15 anni e meno di 65 e che lavorino sotto le dipendenze di altre persone in qualità di operai e di impiegati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura.

2° - L'obbligatorietà dell'assicurazione non si applica alle persone che abbiano uno stipendio mensile superiore alle 300 lire od uno stipendio annuo superiore alle 3.600.

3° - L'assicurazione ha per fine principale di accordare delle pensioni nel caso d'invalidità risultante da un incidente sul lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa ha inoltre lo scopo di concedere un soccorso mensile temporaneo alla vedova o agli orfani dell'assicurato e di prevenire e di venire in aiuto della invalidità.

4° - I versamenti sono fatti dagli assicurati stessi da coloro presso i quali si trovano impiegati e da un concorso dello Stato. Il progetto di legge determina le misure dei versamenti per assicurato e proprietario proporzionalmente al salario percepito.

5° - Il diritto alla pensione è riconosciuto a tutti quelli che abbiano compiuto 65 anni e che abbiano fatto almeno 240 versamenti quindicinali, a tutti quelli che vengono a trovarsi inabili al lavoro ed hanno effettuato per lo meno 100 versamenti.

6° - Nel caso in cui l'assicurato muoia prima di aver liquidato la sua pensione, sarà pagato, per sei mesi consecutivi alla sua morte, una somma mensile di L. 30 alla vedova.

Il progetto di legge parla pure degli organi di assicurazione (Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali), delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale. A lato di questa assicurazione obbligatoria, il progetto ammette inoltre un'assicurazione facoltativa per gli assicurati che vogliono aumentare il loro premio e che lo Stato benefica con un proprio intervento finanziario.

Questo procedimento può essere suscettibile di critica nei dettagli e specialmente nella fissazione massima dello stipendio a lire 300 che oggi è generalmente sorpassato o facile ad esserlo entro breve tempo di impiego.

§ 62.

Le opere di previdenza e assistenza sociale fatte per interposizione dello Stato non creano affatto uno spirito associativo fra capitale e lavoro. È difficile infatti che l'operaio possa pensare che all'assicurazione contro gli infortuni e per la vecchiaia abbia contribuito il proprio padrone: la sua indagine si arresta all'organo diretto da cui tale assicurazione proviene e cioè allo Stato. Principalmente per questo motivo — pur tralasciando tutte le difficoltà d'ordine scientifico e pratico — riescono meglio le opere di assistenza e di previdenza che sono frutto della liberalità dell'imprenditore.

Di queste forme di previdenza e di assistenza ve ne sono alcune che tendono effettivamente a vincolare l'operaio alla Ditta presso la quale si trova. Tali sono tutte quelle che non solo riflettono la persona del-

l'operaio, ma anche la sua famiglia. Gli stabilimenti industriali americani ed inglesi offrono degli esempi cospicui: si tratta di case annesse agli stabilimenti, di scuole e di asili per i ragazzi, di assistenza ospitaliera, di biblioteche, giuochi, ecc. Naturalmente due condizioni debbono verificarsi: che l'industria sia rimunerativa e che si tratti di grande industria. Ma appunto per la caratteristica, che va sempre più acquistando l'industria, di accentrarsi ed ingigantirsi, questi sistemi sono destinati a dare migliori risultati e ad entrare sempre più nel dominio delle pratiche istituzioni. L'importanza di essi non ci consente di occupare uno spazio proporzionato alla loro efficacia, giacchè si tratta di un complesso di questioni che sono soggette alla natura dell'industria, all'indole degli operai e dalle esigenze locali.

In questo caso si dovrebbe verificare il fenomeno inverso di quanto più sopra abbiamo notato. Prima abbiamo visto lo Stato compiere opere di assistenza e beneficenza chiedendo dei contributi agli industriali, qui invece lo Stato, e gli altri enti pubblici, dovrebbero dare dei sussidi, o in alcun altro modo favorire quelle industrie che adottano tali sistemi. In quanto appunto la loro sfera di azione non si limita a migliorare il rap-

porto fra capitale e lavoro (che già costituisce di per sè un benessere nazionale e un incentivo alla pace sociale) ma a sviluppare norme di igiene e fini sociali dei quali sotto altra forma, il Governo è costretto ad occuparsi.

CONCLUSIONE.

Da tutto quanto abbiamo detto nelle pagine che precedono, emergono due considerazioni fondamentali: 1°) che nei rapporti fra capitale e lavoro i sistemi di conciliazione e di miglioramento risiedono in un complesso di istituti, ognuno dei quali non è efficace di per sè solo a recare dei benefici effetti e tutti insieme non sono in grado di risolvere la questione sociale. Non è questo scetticismo nostro, ma è una induzione storica ed il portato di una scarsa ma istruttiva pratica personale. - 2°) Che nei rapporti fra capitale e lavoro i soli sistemi che possono approdare ad un efficace risultato sono quelli che provengono direttamente dagli individui. Non è questo un pregiudizio che a bella posta abbiamo voluto difendere nel corso del nostro lavoro, ma è uno stato del pensiero di chi scrive, formatosi a traverso lo studio e l'osservazione di varie questioni,

e che è grato alla presente disamina perchè lo ha convinto maggiormente della bontà e praticità di tali principii.

Siamo noi nel vero o nel falso? Se dovessimo formulare una risposta conformemente alla prima proposizione, faremmo una previsione che, come tutte le analoghe, potrebbe essere smentita dai fatti; se dovessimo invece affermare la seconda proposizione equivarrebbe rinnegare noi stessi. D'altronde ciascuno è libero di pensare come vuole; ma siccome le questioni economiche, per quanto sociali, non sono esclusive questioni di sentimento, così possiamo indicare, a chi volesse farci delle obbiezioni, tutta la vita economica italiana (e del mondo in genere) fino all'Agosto del 1914. E mentre gli avversari ci possono vantare delle belle concezioni e dei bei sogni, noi additiamo loro un passato effettivamente vissuto. Questa differente posizione ci mette in uno stato di superiorità e ci dà forza e coraggio per le nostre affermazioni.

Abbiamo assolto il nostro compito? Distinguiamo: se per rapporto fra capitale e lavoro nel dopo-guerra dobbiamo prevedere quale sarà lo stato di tale rapporto nel periodo di tempo indicato, avremmo, evidentemente, lasciato insoluto il problema, ma

avremmo, contemporaneamente, aggiunto la nostra a quella serie di previsioni degne dei facili indovini e giocolieri; se, — al contrario — per rapporto fra capitale e lavoro nel dopo-guerra dobbiamo intendere quali, a parer nostro, dovrebbero essere i mezzi da adottarsi per il beneficio di entrambi e per la pace sociale (scopo questo più elevato ed utile) in questo caso noi abbiamo assolto il nostro compito appoggiando alcuni di tali mezzi e rigettandone altri. Facendo questo, abbiamo detto ben poco — e forse nulla — di nuovo, ma se un mezzo vi poteva essere che pienamente rispondesse al fine propostoci, l'umanità non avrebbe atteso l'anno 1919. Per lo meno questa nostra franchezza non farà sorridere il lettore come se, leggendo dopo un secolo la frase di Fourier: « Oggi, giorno del Venerdì Santo, io ho trovato il segreto dell'Associazione Universale », pensasse che l'Associazione Universale non ha potuto portare ancora fiori sufficienti sulla tomba dell'economista e sociologo di Besançon.

Dopo aver risposto a queste legittime domande, veniamo a trovarci in una situazione molto strana e cioè di dover un giorno constatare che i rapporti fra capitale e lavoro sono, tutti o parte, in aperta opposizione con

quanto abbiamo consigliato. Questa incertezza del futuro non ci fa tornare su quanto abbiamo detto per correggere o mitigare. Oggi viviamo un periodo di profonda crisi sociale e politica: non siamo sordi per non intendere il brontolìo del tuono che ci indica una tempesta oggi scatenata a Nord e ad Est.

Questa crisi sociale e politica è una fatalità storica dell'epoca moderna che ha colpito gli Stati vinti ed alla quale non hanno potuto sempre sottrarsi gli Stati vincitori; oggi, poi, che il conflitto interstatale ha assunto una violenza ed una estensione — di armi e di idee — senza precedenti — ci rende, a priori, consapevoli di una crisi interstatale più violenta e più estesa. Tutto questo, dicevamo, non ci è ignorato. Non ci è ignorato a tal segno che siamo indotti a formulare un giudizio e a prendere una posizione. Il sovvertimento iniziatosi in alcuni paesi deve avere carattere e durata transitori, i giorni e i mesi non sono un periodo storico valutabile; ma ciò che vi è di storico, di morale, di logico, si è che se un popolo può adattarsi ad una insana forma politica dove il disordine e l'anarchia sono elevate alla dignità di..... forma costituzionale, l'adattamento cede il posto, o prima o dopo,

alle concezioni più elevate e pratiche. Consentire che il rinnovamento della civiltà sia, nel secolo XX, missione dei Mongoli equivale farci rimpiangere Tamerlano e negare Poitiers. E questo giudizio ci fa prendere quella posizione di combattimento o di reazione che, per oltre quattro anni, non ci ha fatto cedere di fronte alla volontà di un nemico che voleva imporre, con la sua egemonia, le idee proprie. Quindi, mentre il vero periodo « dopo-guerra » oltrepassa tutti quei fenomeni transitori che sono un derivato, più o meno diretto, della guerra e ci induce a studiare i rapporti fra capitale e lavoro nel tempo in cui l'umanità — liberata da ogni timore e pregiudizio tedesco o bolscevico — riprenderà la sua normale attività sociale e politica, nel tempo stesso proclamiamo nuovamente la verità e la bontà di ogni attività che, proveniente da un individuo, informa tutta la sua azione senza danneggiare la società, ma senza che trovi nella società degli impacci.

FINE.

INDICE.

La natura del rapporto tra capitale e lavoro e l'opportunità di considerarli isolatamente (*introduzione*) . . . . . *Pag.* I

PARTE PRIMA.

CAPITALE E LAVORO CONSIDERATI ISOLATAMENTE.

Capitolo primo : IL CAPITALE.

§ 1. L'importanza del concentramento capitalistico - industriale considerata nei suoi vari aspetti . . . . . *Pag.* 1
§ 2. Forme di concentramento industriale e l'utilità dei sindacati nazionali . » 9
§ 3. Rapido cenno sul concentramento industriale in quegli Stati ex-belligeranti in cui tale fenomeno si è fatto maggiormente sentire . . . . . » 14
§ 4. Cause che hanno determinato l'accentramento capitalistico - industriale in Italia . . . . . » 19

§ 5. Stato attuale delle industrie italiane . *Pag.* 23
§ 6. Il periodo di transizione . . . . . » 28
§ 7. L'industria italiana nel dopo-guerra: produzione . . . . . » 30
§ 8. L'industria italiana nel dopo-guerra: esportazione . . . . . » 42
§ 9. L'industria italiana nel dopo-guerra: organizzazione . . . . . » 49
§ 10. Vecchi e nuovi rapporti fra industrie e credito . . . . . » 52
§ 11. Le condizioni attuali dell'agricoltura italiana . . . . . » 56
§ 12. Le future condizioni dell'agricoltura italiana . . . . . » 60

Capitolo secondo : Il lavoro.

§ 13. Stato quantitativo e professionale dolla popolazione italiana nel dopo-guerra . . . . . *Pag.* 71
§ 14. Costo della vita nel dopo-guerra . . » 81
§ 15. Organizzazioni operaie straniere con speciale riguardo al trade-unionismo inglese . . . . . » 87
§ 16. Situazione morale, politica e sindacale degli operai italiani nel dopo-guerra . . . . . » 94
§ 17. Cenno sul mercato e politica del lavoro e la ricerca di nuovi organi di democrazia industriale . . . . . » 99

Capitolo terzo : Lo Stato ed i suoi rapporti con la classe capitalistica e con la classe lavoratrice.

§ 18. La questione in generale . . . . . *Pag.* 107
§ 19. Le necessità finanziarie dello Stato e loro ripercussiono sulle industrie . » 112
§ 20. La funzione economica dello Stato . » 115
§ 21. Cenno storico-comparato dei rapporti fra Stato e classi lavoratrici nei diversi Paesi . . . . . » 118
§ 22. Riepilogo della prima parte . . . . » 123

PARTE SECONDA.

I RAPPORTI FRA CAPITALE E LAVORO.

Capitolo primo: L'EQUILIBRIO FRA CAPITALE E LAVORO NEL SISTEMA PRODUTTIVO ATTUALE.

Sezione prima. - Le forme associative di capitale e lavoro.

A) Cooperazione.

§ 23. Il prezzo delle merci e la legge di sostituzione fra capitale e lavoro cause del conflitto fra i due fattori della produzione . . . . . *Pag.* 129
§ 24. Unioni mutue fra imprenditori ed operai . . . . . » 132
§ 25. Le forme successive di associazione ed il concetto della cooperazione economica . . . . . » 133
§ 26. Cooperative operaie di produzione . » 135
§ 27. Divisione del prodotto . . . . . » 139

B) Partecipazione degli operai agli utili dell'impresa.

§ 28. Una « questione di moda » . . . . . *Pag.* 142
§ 29. La legge francese 26 aprile 1915 . . . » 143
§ 30. Critica della legge francese: I) non può risolvere il problema per cui è stata compilata. - II) è facoltativa. - III) riguarda solo le società anonime. - IV) ha creato una nuova forma di società per azioni. - V) fa intervenire gli operai nelle assemblee e nei consigli di amministrazione. - VI) non riesce a beneficare tutti quegli operai che hanno contribuito all'andamento dell'impresa » 146
§ 31. Perchè abbiamo preso per oggetto principale della nostra critica la legge francese 26 aprile 1917 . . . . . » 15

§ 32. Inefficacia di qualsiasi legge atta a regolare la partecipazione degli operai agli utili dell'impresa . . . . . *Pag.* 159
§ 33. Inefficacia di qualsiasi forma di partecipazione — sia pure frutto della liberalità dell'imprenditore — e pericoli di cui si deve tener conto nella applicazione di essa . . . . . » 162

Sezione seconda. - I sistemi preventivi e successivi di risoluzione dei conflitti fra capitale e lavoro.

A) Il contratto collettivo di lavoro.

§ 34. La nozione di contratto collettivo e le condizioni necessarie alla sua applicazione . . . . . *Pag.* 170
§ 35. Oggetto del contratto collettivo . . » 173
§ 36. Effetti del contratto collettivo . . » 177
§ 37. Difficoltà contro le quali urta l'attuazione pratica del contratto collettivo e possibilità di superarle . . . . » 178
§ 38. Il contratto collettivo obbligatorio e la sua natura giuridica che lo rende inattuabile in un prossimo avvenire » 181
§ 39. Un esempio caratteristico nella recente legislazione francese (I Cenno alle concezioni giuridiche successive del contratto collettivo di lavoro in Francia. II. Esposizione della legge francese 25 marzo 1919 relativa alle convenzioni collettive di lavoro. III. Genesi e critica della legge francese 25 marzo 1919) . . . . . » 185

B) Conciliazione ed arbitrato.

§ 40. I « Consigli misti » in Inghilterra ed i « Délégués d'atelier » in Francia - Loro caratteri e risultati . . . . *Pag.* 200
§ 41. Differenza fra conciliazione e arbitrato. - Forme di conciliazione ufficiale . . . . . » 205

§ 42. L'arbitrato nella legislazione straniera *Pag.* 210
§ 43. Inconvenienti difficoltà dell'arbitrato » 214
§ 44. Riepilogo delle varie forme di equilibrio fra capitale e lavoro . . . . » 216

Capitolo secondo : Il lavoro nelle industrie e la sua retribuzione in salario.

Sezione prima - L'organizzazione scientifica del lavoro.

§ 45. Genesi storica, principii fondamentali e limiti di applicabilità del sistema Taylor . . . . . *Pag.* 220
§ 46. Le condizioni per lo sviluppo della organizzazione scientifica del lavoro nelle industrie italiane . . . . . » 223

Sezione seconda. - La durata del lavoro.

§ 47. La giornata di otto ore di lavoro . *Pag.* 226
§ 48. « Sabato inglese » e riposo festivo . » 230

Sezione terza. - Determinazione del salario.

§ 49. Fenomeni che si riallacciano allo stato di guerra: maggiore contrasto fra salario nominale e salario reale — differente base per la determinazione del salario — rialzo dei salari . . *Pag.* 232
§ 50. Salario a tempo . . . . . » 236
§ 51. Salario a cottimo . . . . . » 237
§ 52. Salario a premio . . . . . » 239
§ 53. Salario a « scala mobile » . . . . . » 242
§ 54. Salario agli operai a domicilio . . . » 246
§ 55. La questione del minimo di salario . » 248

Capitolo terzo : Istruzione - Previdenza e Assistenza sociale.

§ 56. L'insegnamento professionale di primo e secondo grado nel rapporto fra capitale e lavoro e quanto rimane da fare in Italia a suo proposito . *Pag.* 256

§ 57. La legislazione sociale in rapporto alle reciproche relazioni fra capitale e lavoro . . . . . *Pag.* 261
§ 58. Assicurazione contro la disoccupazione » 263
§ 59. Il collocamento della mano d'opera . » 269
§ 60. L'assicurazione obbligatoria estesa ai contadini . . . . . » 271
§ 61. Le pensioni operaie: impotenza della previdenza individuale — analisi e critica dei vari sistemi di pensione di Stato . . . . . » 275
§ 62. L'efficacia di alcune forme private di previdenza e di assistenza sociale . » 280

CONCLUSIONE . . . . . » 283

*PREZZO DEL PRESENTE VOLUME: **Otto Lire.**

PRESSO GLI STESSI EDITORI:

BIBLIOTECA DI SCIENZE ECONOMICHE

A Quattro Lire IL VOLUME.

VOLUMI PUBBLICATI:

1. *Il problema della finanza post-bellica*, di **Luigi Einaudi.**
2. *La terra ai contadini o la terra agli impiegati?*, di **Giuseppe Prato.**
3. *Problemi del lavoro nell'ora presente*, di **Giuseppe Prato.**
4. *Le peripezie monetarie della guerra*, di **Achille Loria.**
5. *L'orario di lavoro delle 8 ore*, di **Filippo Turati.**

6-7. *La riforma generale delle imposte dirette sui redditi*, di **Filippo Meda** (volume doppio).

8. *Lo Stato e la crisi monetaria e sociale postbellica*, di **Agostino Lanzillo.**
9. *Problemi commerciali e finanziari dell'Italia*, di **Attilio Cabiati.**

10-11. *I rapporti fra capitale e lavoro nella ricostruzione della vita economica nazionale*, di **Enrico Marchetti** (volume doppio).

SEGUIRÀ:

L'esportazione dopo la guerra, di **Filippo Carli.**

Paradossi universitari, di **Ettore Romagnoli**. . . L. 4 —

I Concorsi. I problemi del dopo guerra, del gen. **Filareti** 1 50

Le origini della civiltà mediterranea. Saggi e ricerche di **Angelo Mosso.** Edizione postuma, preceduta da studi del prof. M. L. Patrizi e di Enrico Thovez sulla vita e le opere di A. Mosso. In-8. con 187 incis. e una tavola a colori. 16 —

Escursioni nel Mediterraneo e gli Scavi di Creta, di **Angelo Mosso.** In-8, con 176 incisioni in nero e due tavole a colori fuori testo. . . . . 16 —

Vita moderna degl'italiani. Saggi di **Angelo Mosso** . 5 —

L'educazione fisica della donna e della gioventù, di **Angelo Mosso.** Preceduto dalle solenni commemorazioni tenute nel Senato del Regno e all'Accademia dei Lincei. 5 —

La riforma dell'educazione, di **Angelo Mosso** . . . 3 —

Lo spirito francese contemporaneo, di **Luigi Tonelli.** 6 50
Il dramma dello spirito francese. La stasi. Il rinnovamento.

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, in Milano.

UNIVERSITÀ DI TORINO